



PERFORMANCE

ANNO 2022

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 4

“Elaborazione di un testo coordinato delle leggi regionali calabresi disciplinanti la costituzione e la regolamentazione delle Autorità Garanti”

DOSSIER ISTRUTTORIO

Ricognizione delle fonti legislative, statali e regionali, e del contenzioso, anche costituzionale, in materia di Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA.....	3
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza	3
NORMATIVA NAZIONALE.....	17
Legge 12 luglio 2011, n. 112 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”	17
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112”	22
Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: “Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti”	32
NORMATIVA DELLA REGIONE ABRUZZO.....	38
Legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”	38
NORMATIVA DELLA REGIONE BASILICATA.....	45
Legge regionale 29 giugno 2009, n. 18 “Istituzione del Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza”	45
NORMATIVA DELLA REGIONE CALABRIA	50
Legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 “Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”.	50
NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA	54
Legge regionale n. 17 del 24 luglio 2006 “Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza”	54
NORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	58
Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza”	58
NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	63
Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 “Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale”	63
NORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO.....	73
Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 “Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza” (1).....	73
NORMATIVA DELLA REGIONE LIGURIA	77
Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari”	77
NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA	106
Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”	106

NORMATIVA DELLA REGIONE MARCHE	111
Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Garante regionale dei diritti della persona”	111
NORMATIVA DELLA REGIONE MOLISE.....	123
Legge regionale 9 dicembre 2015 n. 17 “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”	123
NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE	131
Legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza"	131
NORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA.....	136
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”	136
NORMATIVA DELLA REGIONE SARDEGNA.....	175
NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIA	180
Legge regionale n. 47 del 10 08 2012 “Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26”	180
NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA.....	186
Legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 “Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza”	186
NORMATIVA DELLA REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE	189
Legge provinciale di Trento 20 dicembre 1982, n. 28 “Istituzione dell'ufficio del difensore civico”	189
Legge provinciale di Bolzano 26 giugno 2009, n. 31 “Garante per l'infanzia e l'adolescenza”	196
NORMATIVA DELLA REGIONE UMBRIA.....	197
Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”	197
NORMATIVA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA	202
Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 “Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”	202
NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO.....	212
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”	212
ALTRA DOCUMENTAZIONE.....	220
Illustrazione e commento della legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell’Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di Paolo De Stefani.....	220
RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE	226
Sentenza 7/2020.....	226
Sentenza 235/2020.....	233
Ordinanza 44/2022.....	244

NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA

Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 35. Piuttosto che con "fanciullo", nel titolo si è preferito tradurre il termine "child" con "infanzia e adolescenza" poiché la Convenzione riguarda tutte le persone di minore età (da zero a diciotto anni).

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in un maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unita fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al

benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo. **Articolo 4**

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

1. Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, maniera corrispondente allo

sviluppo delle sue capacità l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non

comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari. 2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e la libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli stati parti:

- a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo non minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18. 1.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione concorreranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

1. Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
 - a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
 - b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
 - c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
 - d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
 - e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia.
Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò è possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità' e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
 - b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
 - f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini

mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà 15 diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare: a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego; 16 b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego; c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché: a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di 17 età inferiore a diciotto anni; b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali; d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge; VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo: a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare: a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro

cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione. 21

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.

11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione: a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività; b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione; c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo; d) il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt. 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di 24 due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 53

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 12 luglio 2011, n. 112 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”

Art. 1

Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2

Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell’Autorità garante

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3

Competenze dell’Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

- a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
- b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
- c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
- d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
- e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
- f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;
- g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;
- h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
- i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;
- l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
- m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento

delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4

Informazioni, accertamenti e controlli

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età .

3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5

Organizzazione

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima

sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6

Forme di tutela

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 “Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112”

Capo I Organizzazione

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente decreto, sono denominati:

- a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) «Garante»: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge;
- c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge;
- d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unità di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, della legge;
- e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge;
- f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto;
- g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo 9, del presente decreto.

Art. 2 Il Garante

1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 3 della legge:

- a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione;
- b) adotta il documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario;
- c) adotta il Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante.

Art. 3 Sede dell'Ufficio

- 1. L'ufficio ha sede in Roma.
- 2. Il Garante, con propria deliberazione, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unità temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.

Art. 4 Composizione dell'Ufficio

- 1. L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante, è composto dal personale in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 5, comma 1, della legge, nei limiti da essa fissati.
- 2. Il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge.
- 3. In relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facoltà universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalità conformi alle competenze attribuite al Garante.

4. Al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di competenza, il Garante può avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, di personale in servizio presso istituzioni, organizzazioni o associazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, preposte alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Art. 5

Organizzazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai seguenti principi:
 - a) efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa;
 - b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze;
 - c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni.
2. L'unità di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, assume le funzioni di coordinatore dell'ufficio.
3. Il coordinatore dell'ufficio:
 - a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando ed indirizzando l'attività del personale preposto;
 - b) redige lo schema di bilancio e la relativa nota illustrativa, nonché il conto finanziario;
 - c) esercita i compiti delegati dal Garante ed in particolare i poteri contrattuali in materia di lavori e fornitura di beni e servizi e quelli di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
 - d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attività dell'ufficio.
4. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell'ufficio.

Art. 6

Trattamento giuridico ed economico del Garante e del personale dell'Ufficio

1. Al Garante è attribuita un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennità non può superare euro duecentomila lordi annui.
2. Al personale addetto all'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

Art. 7

Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il Garante presiede la Conferenza di cui all'articolo 3, comma 7, della legge, ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
2. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti a pieno titolo. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti stessi. Le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera a) della legge sono approvate dalla Conferenza all'unanimità dei componenti presenti all'assemblea. La Conferenza può costituire, con il voto della maggioranza dei presenti, gruppi di lavoro temporanei per approfondire specifiche tematiche, ai quali possono partecipare soggetti esterni alla Conferenza.

Art. 8

Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante.

2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.

3. Particolare attenzione è accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attività, promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti.

4. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta possono richiederne la convocazione in via straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da almeno la metà dei partecipanti.

Art. 9

Commissioni consultive

1. Il Garante può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse.

2. Le commissioni sono nominate dal Garante e composte da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore età e dei loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di volontariato, delle professioni, nonché da esperti qualificati nelle materie oggetto di consultazione. Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.

3. Ai lavori delle commissioni possono partecipare rappresentanze di bambini e adolescenti, individuate dal Garante ovvero indicate dai soggetti di cui al comma 2.

4. Le commissioni possono formulare proposte sui temi da inserire nell'ordine del giorno e fornire contributi in merito alle attività di competenza del Garante.

5. Il Garante, sulla base degli obiettivi concreti da raggiungere caso per caso, individua le istituzioni, le associazioni ovvero le categorie professionali da convocare alle riunioni delle commissioni.

Art. 10

Modalità di segnalazione

1. Presso l'ufficio è istituita una casella di posta elettronica, ovvero strumenti telematici assimilabili, alla quale chiunque può inoltrare segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il Garante può stabilire modalità di collaborazione stabili per il raccordo con i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono i numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti.

3. Con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione.

Capo II

Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 11

Autonomia finanziaria

1. L'attività del Garante si ispira ai principi della programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate ed è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

2. Il Garante, in attuazione dell'articolo 1 della legge, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 in quanto compatibili.

3. L'ufficio è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie e di quelli stabiliti dall'articolo 5 della legge. La gestione delle predette risorse può essere delegata al coordinatore dell'Ufficio.

Art. 12

Formazione del bilancio di previsione

1. Entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente, il coordinatore dell'Ufficio redige lo schema di bilancio, sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e lo sottopone al Garante, corredato della nota illustrativa, il quale lo approva entro il 30 novembre.
2. Nella nota illustrativa sono esposti i criteri seguiti nella predisposizione dello schema di bilancio ed ogni altra informazione utile alla gestione.
3. Il Garante può autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per il bilancio dello Stato.
4. Il Garante comunica il bilancio di previsione ai Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.
5. Entro il 15 dicembre, il bilancio di previsione è trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 13

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.
2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da:
 - a) contributo finanziario ordinario dello Stato;
 - b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;
 - c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;
 - d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;
 - e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento;
 - f) avanzo presunto;
 - g) entrate per partite di giro.
3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare le spese di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge, iscritte in apposita unità previsionale di base del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio. Le somme, finalizzate al Garante, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Garante, sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.
4. Le disponibilità accertate al 31 dicembre 2011 sui capitoli n. 523 e n. 524 del Centro di responsabilità n. 15 «Politiche per la famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 2012 per confluire nel bilancio dell'Autorità.
5. Le spese sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitoli secondo l'oggetto della spesa.
6. Le spese non possono superare complessivamente le entrate.
7. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza.

Art. 14

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale, elaborato solo in termini di competenza, è riferito ad un triennio e viene aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi delle attività individuati dal Garante nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.

Art. 15

Avanzo di esercizio e avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di esercizio è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata.
2. L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma algebrica data dall'avanzo di esercizio e dagli avanzi provenienti dagli esercizi precedenti.
3. L'avanzo può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio.
4. Su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il Garante può deliberare il riporto delle disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione. Il riporto è in ogni caso effettuato non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta.
5. Il Garante, dopo gli adempimenti di cui al comma 4, dispone il trasferimento dell'avanzo nel fondo di riserva.

Art. 16

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante il corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 17

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono autorizzate dal Garante, su motivata proposta del coordinatore dell'Ufficio.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere approvate solo in presenza di adeguata copertura finanziaria, che può essere costituita anche mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza.

Art. 18

Approvazione del conto finanziario

1. Il conto finanziario, predisposto dal coordinatore dell'Ufficio, è approvato dal Garante entro il 30 aprile e comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per competenza e per residui.
2. Il conto finanziario è accompagnato da una relazione del Garante nella quale sono illustrati i risultati complessivi della gestione, in correlazione con la programmazione finanziaria.
3. Il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione, trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione.

4. Il conto finanziario e la relazione sono trasmessi, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19

Residui attivi e passivi

1. Con l'approvazione del conto finanziario il Garante accerta, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture del suo Ufficio.
2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture di cui all'articolo 27 e sono distinti per esercizio di competenza.
3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio è imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.
4. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto e per decorrenza del termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originaria.

Art. 20

Gestione delle entrate

1. L'entrata è accertata quando il coordinatore dell'Ufficio, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario.
2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture contabili di cui all'articolo 27, con imputazione al competente capitolo di entrata.
3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1.

Art. 21

Impegno

1. Sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'impegno determina l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione al capitolo di bilancio.
2. L'impegno è imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non può eccedere lo stanziamento.
3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio.
4. Chiuso il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
5. Quando la spesa è accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.
6. Al momento dell'approvazione del bilancio si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese:
 - a) indennità di carica spettante al Garante;
 - b) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari.

Art. 22

Liquidazione

1. Il Garante o, per sua delega, il coordinatore dell'Ufficio provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione.
2. Il decreto di liquidazione contiene:
 - a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5;

- b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalità di pagamento;
 - c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno.
3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti giustificativi della spesa, nonchè la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato al mandato di pagamento estinto.

Art. 23

Ordinazione tramite ordine di pagamento

1. L'ordinazione è disposta dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio tramite ordine di pagamento.
2. L'ordine di pagamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa;
 - b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
 - c) la descrizione della spesa;
 - d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;
 - e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed il codice fiscale del creditore;
 - f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere, la data di emissione e l'eventuale data di esigibilità;
 - g) la modalità di estinzione del titolo di spesa.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, e le disposizioni del Regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento.

Art. 24

Pagamento in generale

1. Il servizio di cassa è affidato ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, in base a specifica convenzione stipulata secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
2. Nei casi previsti agli articoli 25 e 26 i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito.
3. Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le modalità temporali possono essere stabilite anche dal contratto, qualora ne risultino per l'Ufficio condizioni più favorevoli, che devono evidenziarsi espressamente dal contratto.
4. Nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato prima dell'inizio della prestazione, qualora sia necessario per il suo perfezionamento.

Art. 25

Pagamento tramite carta di credito

1. Il Garante può avere in dotazione una carta di credito per l'intero periodo di durata del mandato, nel rispetto delle vigenti modalità di utilizzo previste dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante, con propria deliberazione, può disporre l'assegnazione della carta di credito di cui al comma 1 al coordinatore dell'ufficio delegato all'esercizio del potere di spesa, con specifica indicazione delle tipologie di spesa consentite.
3. Al momento della consegna e della restituzione della carta di credito è redatto apposito verbale. L'assegnatario è tenuto a far pervenire mensilmente all'ufficio un riepilogo dell'utilizzo della carta corredato dalla documentazione giustificativa ai fini delle conseguenti regolazioni contabili da effettuare entro il giorno 20 del mese successivo.

4. Qualora la carta di credito abbia anche funzione di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese previste nella deliberazione di assegnazione.
5. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, in ogni caso, superare l'importo di mille euro. Di essi deve essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 3 producendo la documentazione giustificativa.
6. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili alle tipologie consentite, le stesse non devono gravare sul bilancio del Garante. In tal caso, l'ufficio procede al recupero.
7. Le spese sostenute sono imputate ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.

Art. 26

Servizio di cassa economale

1. Il Garante può deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entità non superiore a tremila euro reintegrabile durante l'esercizio. Tale importo è comprensivo di millecinquecento euro per la ricarica di una carta di credito prepagata.
2. Con il fondo di cassa di cui al comma 1 si provvede, nei casi di urgenza, al pagamento delle minute spese di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni, trasporti nel territorio nazionale, acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, acconti di spese di viaggio e di missione, e di altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento.
3. L'incarico di cassiere economo è conferito dal coordinatore dell'Ufficio, sulla base delle linee di indirizzo del Garante, ad un impiegato in possesso di un'adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo non superiore ad un triennio. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed è cumulabile con quello di consegnatario.

Art. 27

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie rilevano la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonché delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali rilevano il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso della gestione, nonché la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio.
3. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono approvati con delibera del Garante.

Art. 28

Controllo di regolarità amministrativo-contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti comportanti spesa è esercitato da un collegio dei revisori dei conti i cui componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono nominati con deliberazione del Garante e restano in carica tre anni, prorogabili una sola volta.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati in servizio e due designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 20, del decreto legislativo n. 123 del 2011.

Art. 29

Inventari dei beni

1. L'Ufficio provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.

2. I beni mobili sono annotati in appositi inventari con rilevazione informatica secondo le modalità contenute negli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

Art. 30

Consegnatario

1. L'incarico di consegnatario è conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad un dipendente in possesso di adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo massimo di un triennio ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il consegnatario tiene le scritture di cui all'articolo 27, comma 2, ed è soggetto al controllo di rendicontazione; provvede, sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a svolgere la propria attività secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 4 e 5, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.
3. L'incarico di consegnatario è cumulabile con quello di cassiere economo.
4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarità dei registri contabili tenuti dal consegnatario è certificata dal coordinatore dell'Ufficio.
5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili è data evidenza in apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio.
6. Con delibera del Garante possono essere disciplinate ulteriori modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni mobili, nonché le modalità del controllo di cui al comma 2.

Art. 31

Attività contrattuale

1. Il Garante ha piena autonomia negoziale, nei limiti della disponibilità di bilancio, in merito alla deliberazione di addvenire al contratto, alla scelta della forma di contrattazione, alla determinazione delle clausole del contratto ed alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Alla stipulazione del contratto può provvedere il coordinatore dell'Ufficio che agisce, nei casi stabiliti dalla legge, anche in qualità di ufficiale rogante.
3. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Per le forniture di beni e servizi di importo non superiore a diecimila euro, in luogo del collaudo è disposta l'attestazione di regolare esecuzione.
5. Il Garante può aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e può acquisire beni e servizi mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione entro i limiti di importo della prescritta soglia comunitaria.

Art. 32

Procedure in economia

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori mediante il ricorso alla procedura in economia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

Art. 33

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'attività amministrativo-contabile dell'Ufficio è comunque svolta nel rispetto dei principi generali contenuti nelle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: “Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti”

(Testo approvato dalla Assemblea plenaria del 26 settembre 2019)

SOMMARIO:

Introduzione.

ASPETTI ISTITUZIONALI:

- 1. Natura dell’organo di garanzia e previsione statutaria: autonomia, indipendenza e terzietà dell’organo;*
- 2. Requisiti di nomina;*
- 3. Incompatibilità e ineleggibilità;*
- 4. Modalità di elezione;*
- 5. Durata, decadenza, revoca e prorogatio dell’incarico;*
- 6. Indennità.*

ASPETTI FUNZIONALI:

- 1. Programmazione delle attività;*
- 2. Funzioni, interventi e poteri propri dell’organo;*
- 3. Rapporti con le autorità nazionali, regionali e locali;*
- 4. Rapporti con altri enti ed associazioni.*
- 5. Trattamento dei dati personali.*

INTRODUZIONE

A seguito di una richiesta condivisa con gli Organi di garanzia di maggiore uniformità delle legislazioni regionali, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito del Coordinamento degli Organi di garanzia diretto dal Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Devid Porrello, dopo aver svolto un’attenta ricognizione delle leggi regionali esistenti, ha costituito un Gruppo di lavoro ristretto al fine di addivenire ad un’armonizzazione del sistema legislativo regionale, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna amministrazione. Il presente documento è il frutto di una serie di incontri avvenuti tra i mesi di febbraio e luglio 2019 e ha l’obiettivo di fornire delle Linee di indirizzo a cui le Assemblee legislative si potranno attenere per assicurare una maggiore uniformità delle legislazioni, per la valorizzazione degli Organi di garanzia regionali, nonché per le loro future nomine.

Storicamente gli Organi di garanzia regionali traggono origine dal modello svedese dell’Ombudsman, trovando iniziale declinazione nell’istituto del Difensore civico. L’intenzione era quella di rafforzare la tutela del cittadino nei confronti delle inefficienze e delle iniquità della Pubblica Amministrazione tramite l’intervento di un garante che segnalasse, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni del sistema, con poteri istruttori e di sollecitazione agli organi competenti.

Nel corso del tempo, accanto al Difensore civico, sono state istituite altre figure con funzioni specificamente garantistiche per quelle categorie di interessi definibili come “sensibili” ovvero riconducibili a soggetti “deboli”, come detenuti, minori o anziani (cfr. Delibera ANAC n. 622/2016). A differenza della Difesa civica, tali ambiti hanno visto l’intervento del legislatore nazionale che, con due distinti provvedimenti, ha proceduto all’istituzionalizzazione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (Legge 12 luglio 2011, n. 112) e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Legge 21 febbraio 2014, n. 10, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146).

Per quanto concerne gli Organi di garanzia regionali, il legislatore nazionale ha rimesso la disciplina della materia alla potestà legislativa regionale, limitandosi a poche indicazioni, di seguito brevemente riportate.

La Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) dedica l’art. 25 alla Difesa civica, delineandone una funzione ispirata alla tutela dei diritti procedimentali, con specifico riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ruolo ulteriormente rafforzato con la recente approvazione del D.lgs. n. 97/2016 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”) in materia di accesso civico generalizzato.

L’art. 36 della Legge 104 del 1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) permette al Difensore civico di costituirsi parte civile nei procedimenti in cui la parte offesa sia persona portatrice di handicap.

Ulteriore presa d’atto del rilievo del ruolo del Difensore civico da parte del legislatore nazionale si è avuta con l’approvazione della Legge n. 24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) laddove l’art. 2 attribuisce alle Regioni la facoltà di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale.

Riguardo alla figura del Garante dell’Infanzia, all’art. 3 della Legge n. 112/2011, lo stesso viene citato quale componente della Conferenza nazionale di Garanzia, organo permanente di collaborazione e confronto tra l’Autorità nazionale e i Garanti territoriali.

Compito specifico viene assegnato ai Garanti regionali per l’Infanzia dall’art. 11 della Legge n. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”), nell’ambito della formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati.

Il ruolo dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 12-bis del D.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella Legge 14/2009 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”), che ha modificato gli articoli 18 (poi riformulato dal d.lgs. 123/2018) e 67 dell’Ordinamento penitenziario al fine di accordare una forma di tutela extra-giurisdizionale alle persone in vinculis, per promuovere l’esercizio dei diritti, verificare le condizioni detentive e il trattamento operato dall’amministrazione e segnalare eventuali abusi, ricevendo istanze o reclami, ai sensi dell’art. 35 dell’ Ordinamento penitenziario. Secondo l’art. 67-bis dell’Ordinamento penitenziario, inoltre, le disposizioni previste dall’art. 67 si applicano anche alle camere di sicurezza. Da ultimo, l’art. 19 del decreto – legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale», convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 3, terzo periodo, ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 anche all’interno dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

L’assenza di un preciso quadro giuridico di riferimento, da un lato, ha condotto le Regioni a procedere in modo disomogeneo sotto diversi profili, da un altro, ha reso complessa, in punto di diritto, la qualificazione degli organi di garanzia.

Le considerazioni circa la qualificazione giuridica di queste figure, difatti, non sono univoche. A tal fine, appare però puntuale la precisazione contenuta nella sentenza n. 139 del 2009 del TAR Lazio, che tratteggia una figura non inquadrabile “né nell’organo di governo né nell’organo prettamente amministrativo, ma riconducibile alla definizione ... di supremo garante dell’imparzialità dell’agire dell’ente nel quale viene nominato, cogliendosi eloquenti sintomi che lo conducono ad identificarsi come un’Authority”.

Opinione condivisa anche dalla dottrina, la quale evidenzia al contempo alcune differenze rispetto alle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette, trattandosi nel caso di specie di organi che non dispongono di poteri sanzionatori di comportamenti illeciti, né adottano decisioni suscettibili di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria (cfr. G. GARDINI, “La Difesa civica in Italia: luci e ombre”).

Anche la Corte Costituzionale si è espressa nella stessa direzione, sottolineando essenzialmente l'aspetto preposto alla vigilanza dell'operato dell'Amministrazione regionale, con circoscritti compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, ribadendo la titolarità di funzioni non politiche, ma di tutela della legalità e della regolarità amministrativa (cfr. sentenze n. 313/2003; n.112/2004, n.167/2005, n.326/2010).

Parimenti si è pronunciata l'ANAC, che, richiamando la più recente giurisprudenza amministrativa, nella già citata Delibera n. 622/2016 ha altresì precisato che la carica di Garante, ovvero di tutte le figure ad esso assimilabili, non può ascriversi alle definizioni previste dal D. lgs. n. 39/2013, che si riferisce agli incarichi amministrativi ("Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico") attesa la natura di organo imparziale e indipendente tipica del Garante e le funzioni svolte di mediatore tra conflitti.

In conclusione, per queste ragioni pare pacifico qualificare gli organi di garanzia regionali come "Autorità amministrative indipendenti sui generis" con ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, con peculiarità che li diversificano dalle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette e con funzioni "paragiurisdizionali" a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

A tale riguardo, si vuole altresì sottolineare come l'intento delle presenti Linee di indirizzo vuole essere un primo passo di armonizzazione nei confronti di una legislazione regionale che si è sedimentata nel tempo in modo molto articolato da Regione a Regione; finalità condivisa dagli stessi Garanti nazionali nel corso di un incontro a verbale del 13 febbraio 2018. Trattasi, dunque, di un primo passo che vuole agevolare un processo di armonizzazione legislativa su alcuni aspetti istituzionali e funzionali necessari all'esercizio delle potestà in capo alle diverse figure istituite.

In ogni caso, l'obiettivo della armonizzazione della legislazione regionale non fa venir meno il presupposto della necessità che siano assegnate agli Organi di garanzia regionale risorse per le funzioni delegate da parte del legislatore nazionale.

ASPETTI ISTITUZIONALI

1) Natura dell'organo e previsione statutaria: autonomia, indipendenza e terzietà dell'organo.

- a. Le Regioni e le Province autonome istituiscono specifici organi di pubblica tutela e garanzia dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
- b. Tali Organi sono previsti dagli Statuti regionali e disciplinati con apposita legge regionale; hanno caratteri di specificità in ragione della missione istituzionale che sono chiamati a svolgere, con una specifica denominazione, quale: Difensore civico, Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Garante dei diritti delle persone private della libertà, Garante dei diritti della persona. Per le Regioni in cui gli Statuti hanno forma di legge costituzionale, si fa esclusivo riferimento alla legge regionale.
- c. Le Regioni e le Province autonome assicurano al Garante e/o Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizione di autonomia, libertà, indipendenza ed efficacia.

2) Requisiti di nomina.

- a. Il Garante e/o Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale, tra cittadine e cittadini, di riconosciuta autorevolezza, indiscussa moralità ed integrità, che si siano distinti per particolari meriti nei campi di esercizio delle funzioni.
- b. Ai fini della nomina sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, il diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche, in materie socio-psicopedagogiche o sanitarie in ragione dell'incarico svolto o altro titolo equipollente ovvero il possesso di specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nei settori di esercizio delle funzioni.

3) Incompatibilità/Ineleggibilità.

a. Non sono eleggibili a Garante e/o Difensore civico:

1. i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unione dei Comuni;

2. i direttori di vertice delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende partecipate regionali a quota maggioritaria;

3. i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.

b. Le cariche di cui al punto 1) devono essere cessate da almeno due anni.

c. L'incarico di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con:

- l'iscrizione a partiti o movimenti politici e/o associazioni sindacali o di categoria;

- l'esercizio di funzioni di amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

d. L'attività di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle Amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. In tal caso, il Garante e/o Difensore civico nominato ha l'obbligo di collocarsi in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico. Durante il mandato, il Garante e/o Difensore civico non potrà esercitare attività di carattere politico. Il Garante e/o Difensore civico, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

e. L'attività di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, che ne impedisca l'effettivo esercizio delle funzioni.

f. Nel caso in cui il Garante e/o Difensore civico nominato sia un lavoratore dipendente, questi può essere collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato ovvero, fermo restando quanto disposto dalla precedente lettera e), può optare per un regime di lavoro a tempo parziale.

4) Modalità di elezione.

a. Il Garante e/o Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

b. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione nel BUR e sul portale del Consiglio regionale, di un avviso pubblico indicante:

- l'intenzione del Consiglio regionale di procedere all'elezione del Garante e/o Difensore;

- i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;

- il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

c. Previo esame istruttorio da parte della struttura competente, fra i candidati così individuati, è eletto il soggetto che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, è eletto il candidato che ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

d. Al fine di garantire la continuità, il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, tali procedure di elezione dovranno concludersi entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico del precedente organo di garanzia, ovvero entro sei mesi dall'approvazione della legge istitutiva se non ancora vigente, ovvero comunque entro il 31 Dicembre dell'anno solare in corso.

5) Durata, decadenza, revoca e prorogatio dell'incarico.

a. La durata del mandato del Garante e/o Difensore civico nominato è pari a cinque anni. Resta salva la possibilità di una sola rielezione al massimo.

- b. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante e/o Difensore civico qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità e/o si verificano le cause di incompatibilità previste al punto 3 "Ineleggibilità/incompatibilità" della sezione "Aspetti istituzionali" delle presenti Linee di indirizzo, se l'interessato non provvede ad eliminarle entro quindici giorni.
- c. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può revocare il Garante e/o Difensore civico per gravi o ripetute violazioni di legge.
- d. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante e/o Difensore civico sono prorogate sino alla data di entrata in carica del successore, la quale dovrà avvenire nei tempi e nei modi stabiliti al punto 4, "Modalità di elezione", della sezione "Aspetti istituzionali", delle presenti Linee di indirizzo. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda alla elezione dell'organo di garanzia almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.
- e. Il Garante e/o Difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio, in qualunque momento, purché ne dia avviso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
- f. Qualora l'incarico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza naturale, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della causa di cessazione.

6) Indennità.

- a. Tenuto conto della possibilità che le funzioni di Garante e/o Difensore civico siano svolte dal medesimo soggetto e della complessità dell'incarico, al Garante e/o Difensore civico compete, per dodici mensilità all'anno, una indennità di funzione definita con proprio atto dal Consiglio regionale.
- b. Al Garante e/o Difensore civico spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche all'interno del territorio di competenza, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio ovvero, laddove previsto, un rimborso forfettario.

ASPETTI FUNZIONALI

1) Programmazione attività.

- a. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a dotare gli Uffici competenti di adeguate risorse umane e strumentali.
- b. Entro il 30 settembre di ogni anno il Garante e/o Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un programma dettagliato delle attività.
- c. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esamina il programma e dà indicazioni all'Amministrazione al fine della messa a disposizione delle relative strutture, compatibilmente con le possibilità dell'Ente, delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi proposti nel programma annuale.

2) Funzioni, interventi e poteri propri dell'organo.

Fatte salve le competenze già attribuite dalle leggi istitutive regionali e dalla legislazione di settore, il Garante e/o Difensore civico:

- a. entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale e/o al Parlamento una relazione annuale indicante le attività svolte oltre ad eventuali osservazioni o proposte;
- b. esprime pareri sui provvedimenti legislativi ed amministrativi di indirizzo sulle materie di competenza;
- c. su richiesta motivata, è audito presso il Consiglio/Assemblea legislativa o una sua Commissione ovvero presso la Giunta regionale o l'Assessorato competente;

- d. ha accesso senza necessità di autorizzazione in tutti gli Uffici regionali o da essi dipendenti e in tutte le strutture dipendenti o convenzionate in cui si svolgano attività rilevanti per le proprie funzioni;
- e. ha accesso a tutta la documentazione che ritenga necessaria delle proprie funzioni in possesso dell'Amministrazione regionale, degli Enti, delle Aziende e delle Società dipendenti o convenzionate, che sono tenute a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta;
- f. nell'esercizio delle sue funzioni, rivolge raccomandazioni alle Autorità politiche o amministrative competenti, le quali sono tenute a rispondere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandazione;
- g. all'esito del termine di cui alla precedente lettera g), può rendere tramite comunicazione al Consiglio/Assemblea legislativa regionale, una dichiarazione pubblica, sempre accompagnata dalle controdeduzioni dell'amministrazione o dell'ente competente, se fornite entro il predetto termine.

3) Rapporti con Autorità nazionali, regionali e locali.

- a. Il Garante e/o Difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni collabora con le analoghe figure nazionali, regionali e locali, in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze.
- b. I rapporti con le Autorità nazionali sono garantiti anche dai coordinamenti nazionali dei Garanti e Difensori civici, laddove istituiti.
- c. Per quanto riguarda gli organi di garanzia a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, i rapporti con l'Autorità nazionale sono altresì assicurati da ciascun Garante regionale quale membro della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'art. 3, comma 7 della legge 112/2011.

4) Rapporti con altri Enti ed Associazioni.

- a. Il Garante e/o Difensore civico esercita, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, le sue funzioni in collegamento con gli enti pubblici locali (Regioni, Province, Comuni) e con le altre istituzioni, le associazioni ed i soggetti del Terzo settore presenti sul territorio e che operano nel settore, anche mediante la stipulazione di Protocolli.

5) Trattamento dei dati personali.

- a. Il Garante e/o Difensore civico sono riconosciuti contitolari del trattamento dei dati personali.

NORMATIVA DELLA REGIONE ABRUZZO

Legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 110/2 del 2 luglio 2018, pubblicata nel BURA 13 agosto 2018, n. 77 Speciale ed entrata in vigore il 14 agosto 2018)

Art. 1 (Istituzione)

1. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante".
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2 (Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
 - b) promuove e vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
 - c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
 - d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa;
 - e) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
 - f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
 - g) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
 - h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

- i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
 - l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
 - m) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
 - n) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
 - o) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
 - p) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
 - q) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
 - r) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del DPR 14 maggio 2007 n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248);
 - s) predisporre una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).

Art. 3 (Tutela degli interessi diffusi)

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi, il Garante può:
 - a) segnalare alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti dei minori, conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
 - b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
 - c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
 - d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
 - e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990.
2. Nello svolgimento dei compiti per la tutela degli interessi diffusi, il Garante:

- a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
- b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

Art. 4

(Tutela degli interessi e dei diritti individuali)

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
 - a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
 - b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
 - c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
 - d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge 241/1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

(Rapporti con il Difensore civico regionale)

1. Le funzioni e le attività, di cui agli articoli 2, 3, e 4, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal Garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.
2. Il Garante e il Difensore civico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

Art. 6

(Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone, di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. È altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche;
 - b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
 - c) esperienza, almeno quinquennale, nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

2. Non sono eleggibili:
- a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
 - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - c) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni;
 - d) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
 - e) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
3. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
4. [La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.]
5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
-

Note all'art. 6:

Articolo così modificato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 4 luglio 2019, n. 16. Vedi il testo originale.

Art. 7 (Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Art. 8 (Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della Legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
 2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.
 3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
 4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purchè ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
 5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.
 6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione dal mandato.
-

Note all'art. 8:

Articolo così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 4 luglio 2019, n. 16. Vedi il testo originale.

Art. 9
(Indennità)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
 2. Al Garante spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso.
-

Note all'art. 9:

Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 4 luglio 2019, n. 16. Vedi il testo originale.

Art. 10
(Relazioni e pubblicità)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti.
2. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione e i provvedimenti urgenti, adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione ed i soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
3. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
4. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 11
(Sede, personale e strutture)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale de L'Aquila e di Pescara.
2. Il Consiglio regionale assicura al Garante il supporto della struttura consiliare individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con la struttura di supporto al Difensore civico regionale, dell'Osservatorio sociale regionale, e con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007.
5. [Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.]

5-bis. Per lo svolgimento della propria attività il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e di servizi del dipartimento materno-infantile delle ASL.

Note all'art. 11:

Articolo così modificato dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 4 luglio 2019, n. 16. Vedi il testo originale.

Art. 12 **(Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)**

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 12-bis **(Abrogazioni)**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:

- a) la legge regionale 2 giugno 1988, n. 46 (Convenzione con l'U.N.I.C.E.F. per l'istituzione del "difensore per l'infanzia);
- b) l'articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio- assistenziali in favore di minori).

Note all'art. 12-bis:

Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L.R. 4 luglio 2019, n. 16.

Art. 13 **(Disposizioni finanziarie)**

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2019, ed euro 40.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, cui si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 4308 "Istituzione Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del bilancio del Consiglio regionale.

2. Ai fini della copertura della spesa per l'anno 2019 pari ad euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse già stanziata e disponibili sul capitolo di spesa 4308 "Istituzione Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del bilancio del Consiglio regionale.

3. Ai fini della copertura della spesa per il biennio 2020-2021, pari ad euro 40.000,00 per ciascun anno, si fa fronte impinguando lo stanziamento del capitolo di spesa 4308 per euro 10.000,00, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale, attraverso la rimodulazione delle risorse finanziarie allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 01.

4. Per le annualità successive al 2021, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Note all'art. 13:

Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 4 luglio 2019, n. 16. Vedi il testo originale.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

NORMATIVA DELLA REGIONE BASILICATA

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 18 “Istituzione del Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza”

Articolo 1 Istituzione

1. La Regione Basilicata, in conformità alle Convenzioni internazionali ed europee ed agli Accordi internazionali sui diritti del fanciullo riconosce e difende i diritti e gli interessi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti di ogni colore, religione, cultura ed etnia presenti sul territorio regionale.
2. È istituito presso il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, di favorire lo sviluppo di tutti gli aspetti della loro personalità ed affermare le loro pari opportunità stimolando la rimozione di ogni tipo di disuguaglianza.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Articolo 2 Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) esercita i compiti di cui all’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva ai sensi della Legge 20 marzo 2003, n.77;
 - b) vigila sulla applicazione nel territorio regionale delle Convenzioni e degli altri strumenti internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;
 - c) promuove, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 primo e quarto comma della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali;
 - d) promuove la diffusione di una cultura finalizzata al riconoscimento delle bambine, dei bambini e degli adolescenti come soggetti titolari di diritti, anche in collaborazione con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l’UNICEF, con gli Enti Locali, le scuole, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali e gli stessi minori di età;
 - e) promuove iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulla attività delle strutture sanitarie e socio assistenziali;
 - f) svolge attività di vigilanza, anche attraverso indagini e ispezioni, sull’assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali e, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia;
 - g) verifica gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati;
 - h) accoglie le segnalazioni in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni di volontariato ed enti;
 - i) promuove iniziative di ascolto e di informazione destinate all’infanzia e all’adolescenza anche attraverso la istituzione e la gestione di un’apposita linea telefonica gratuita, al fine di raccogliere le denunce di violazione dei diritti e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti delle persone minori di età;

- j) favorisce la mediazione nelle situazioni di conflitto che coinvolgono direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti svolgendo attività di ascolto, conciliazione e persuasione nei confronti dei soggetti privati ed istituzionali;
- k) vigila in collaborazione con il CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione audiovisiva e telematica e della stampa sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e agli organi competenti eventuali trasgressioni;
- l) promuove corsi di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante dei minori e svolge attività di consulenza nei confronti di tutori e curatori;
- m) promuove forme di partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alla vita delle comunità locali e di coinvolgimento in ordine alle decisioni che li riguardano ed, in particolare, rispetto alla progettazione di spazi e di interventi a loro favore; sollecita la piena attuazione della Legge Regionale 16 febbraio 2005, n.10 “Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine”;
- n) esprime, su richiesta dei competenti organi, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, regolamenti ed atti amministrativi in ordine all’impatto sull’infanzia ed adolescenza;
- o) promuove studi e ricerche, anche in collaborazione con il Comitato Italiano per l’Unicef, sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi a tal fine del Centro Nazionale e Regionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza e degli Organismi pubblici di ricerca statistica, economica, sociale;
- p) collabora con l’Osservatorio regionale per il disagio minorile, di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 2 gennaio 2003, n.1 alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.

2. Il Garante, promuove con gli Enti Locali e con altri soggetti, in raccordo con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l’Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori ed in particolare per la prevenzione dell’uso dell’alcool e della droga, per la tutela degli abusi dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della Legge 3 agosto 1998 n.269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù”.

Articolo 3

Attivazione intervento del Garante e tutela dei diritti e degli interessi dei minori di età

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei minori italiani, stranieri, apolidi presenti sul territorio regionale, interviene:
 - a) su sollecitazione o richiesta delle bambine e bambini, degli adolescenti, di familiari, parenti, scuole, servizi sociali, associazioni ed enti;
 - b) d’ufficio in tutti i casi in cui, nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori di età.
2. Nell’ambito delle funzioni di cui al precedente articolo 2, gli interventi del Garante diretti alla tutela di diritti ed interessi sono effettuati in accordo, ove possibile, con la famiglia dei minori di età.
3. Il Garante, nell’esercizio delle funzioni, può:
 - a) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della citata Legge n.241 del 1990 e successive modificazioni;
 - b) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali, anche a seguito di denunce e reclami, la violazione dei diritti o le situazioni di rischi o di danno di bambine, bambini e adolescenti;
 - c) raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;

- d) sollecitare le Amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che impediscono la tutela dei diritti dei minori,
- e) sollecitare le Amministrazioni competenti all'adozione di interventi di aiuto e sostegno in favore dei minori di età;
- f) segnalare ai servizi sociali, sanitari, educativi e di pubblica sicurezza le situazioni che necessitano di interventi immediati;
- g) denunciare alle competenti autorità giudiziarie le situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno dei minori;
- h) attivare con gli ambiti territoriali socio assistenziali un rapporto di collaborazione sistematico per raccogliere segnalazioni, svolgere azioni di monitoraggio e vigilanza, al fine di studiare, valutare e coordinare con maggiore attenzione le possibili risposte in ordine alla condizione dei minori di età.

Articolo 4

Comitato Consultivo del Garante

1. È istituito un Comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Comitato consultivo è composto da rappresentanti del volontariato, delle associazioni degli Enti Locali e delle famiglie e delle professioni coinvolte nella promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, integrato da una componente fissa di minori che vi partecipa in condizioni di parità con gli altri membri. Con regolamento regionale, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuate la composizione, la durata, le modalità di nomina.

Articolo 5

Rapporti con il Difensore Civico

1. Il Difensore Civico e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 6

Elezione, durata del mandato, decadenza e revoca

1. Il Garante è eletto dal Consiglio Regionale con i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni la nomina è effettuata a maggioranza assoluta. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Il Garante è scelto tra persone di età non superiore a 65 anni e non inferiore a 40, laureato in materia giuridiche o sociali, con documentata esperienza professionale nello studio e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'assistenza minorile, o in materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.
3. Sono incompatibili con l'incarico di Garante:
 - a) i Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
 - b) gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
 - c) coloro che ricoprono incarichi di direzione politica o sindacale a livello nazionale o regionale.
4. L'incarico di Garante è, inoltre, incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, attività professionale o imprenditoriale.
5. Il conferimento dell'incarico di Garante a dipendenti, sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento

del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora si verificano o sopravvengano cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, il Consiglio Regionale dichiara la decadenza dell'Ufficio di Garante a maggioranza semplice, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dalla notifica della avvenuta elezione o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. Il Consiglio Regionale nomina entro 60 giorni il nuovo Garante.

7. Il Consiglio Regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. I poteri del Garante sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Articolo 7

Indennità

1. Al Garante spetta la indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore Civico presso la Regione Basilicata.

Articolo 8

Relazioni e pubblicità

1. Il Garante trasmette al Presidente del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, esplicativa delle iniziative e delle attività svolte, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare.

2. Nei casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione il Garante può inviare relazioni al Presidente del Consiglio e della Giunta Regionale.

3. La relazione annuale e le altre relazioni sono discusse in Consiglio Regionale secondo le norme del Regolamento Interno.

4. Le relazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è data, inoltre, pubblicità a mezzo gli organi di stampa, le emittenti radiofoniche, televisive e sul sito web del Consiglio Regionale.

Articolo 9

Ufficio del Garante

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio Regionale, e può essere articolato in sedi decentrate a livello provinciale.

2. Per l'espletamento delle funzioni il Garante si avvale di apposita ed autonoma struttura alla quale provvederà l'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale stabilisce la dotazione organica e le specifiche professionalità necessarie.

Articolo 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio 2009 in Euro 40.000,00, si provvede con lo stanziamento previsto alla U.P.B. 0111.01 "Funzionamento del Consiglio Regionale", che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del Bilancio regionale.

Articolo 11
Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NORMATIVA DELLA REGIONE CALABRIA

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 “Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza”.

Art. 1

Istituzione.

1. È istituito il garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77.
2. La Regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria a tutti i bambini.
3. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2

Funzioni.

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull'applicazione su tutto il territorio regionale della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli Enti locali;
 - b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
 - c) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451: «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia»;
 - d) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
 - e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
 - f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ove sussistano fattori di rischio;
 - g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
 - h) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni

della legge 3 agosto 1998, n. 269: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

i) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;

l) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 della legge n. 698/1975 che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

m) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;

n) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, le iniziative a favore dei minori affetti da talassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale;

o) fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

p) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

q) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 451/1997;

r) formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;

s) promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori ed alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l'infanzia e l'adolescenza:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali e tutela dei minori;

f) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliono denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.

Art. 3

Nomina, requisiti ed incompatibilità.

1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il

candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri della Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

2. L'incarico di cui al comma 1, dura per l'intera legislatura ed è rinnovabile una sola volta ⁽²⁾.

3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:

a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;

b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;

c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;

e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali.

4. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

5. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4: «Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria».

(2) Comma così modificato dall'art. 7, comma 4, L.R. 10 luglio 2008, n. 22.

Art. 4

Rapporti con il difensore civico.

1. Il difensore civico e il garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5

Ufficio del garante.

1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.

2. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno ogni sei mesi, sull'attività svolta corredata di osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.

4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Art. 6

Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della

celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli Enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma 2, della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2004 in euro 100.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente», il cui trasferimento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'U.P.B 6.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, da trasferire nel bilancio del Consiglio regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli esercizi finanziari successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.
4. Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è destinata una quota parte delle risorse stanziata nell'U.P.B. 6.2.01.02 - Servizi ed attività socio-assistenziali, - Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 4331105).

Art. 8

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Garante a norma dell'art. 3, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto ed il Garante cessa dalle funzioni a conclusione della Legislatura in corso e l'incarico svolto non è computato ai fini del rinnovo di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.
2. In tal caso, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la riapertura dei termini del bando di nomina del Garante al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 3 ⁽³⁾.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 3, L.R. 10 luglio 2008, n. 22.

NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA

Legge regionale n. 17 del 24 luglio 2006 “Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza”

Articolo 1 Istituzione

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Campania il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la piena attuazione, nell’ambito del territorio regionale, dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori prescindendo dal requisito della cittadinanza.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 2 Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, che sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996 ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;
 - b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
 - c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell’adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
 - d) esercita vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;
 - e) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale e con le istituzioni competenti in materia di servizi socio-educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l’infanzia istituita dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;
 - f) promuove in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
 - g) segnala, alle amministrazioni pubbliche competenti, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico- sanitario, abitativo ed urbanistico;
 - h) collabora, in collegamento con l’osservatorio regionale per l’infanzia, alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi all’infanzia e adolescenza in ambito regionale;
 - i) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti locali da essa dipendenti ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, se sussistono fattori di rischio;
 - l) vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i minori sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa, allo scopo di segnalare alla Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni, le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

- m) promuove e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;
- n) collabora allo sviluppo di una nuova cultura urbanistica d'intesa con il competente assessorato regionale al fine di pervenire alla previsione obbligatoria nei piani regolatori generali di aree esclusivamente destinate al gioco per l'infanzia e l'adolescenza;
- o) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

Articolo 3

Nomina, requisiti e incompatibilità

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in carica l'intera legislatura e non può essere rieletto.
2. Può essere eletto colui che è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore ai sessantacinque anni;
 - b) diploma di laurea;
 - c) possesso di documentata esperienza, almeno quinquennale, maturata nell'ambito delle discipline di tutela dei diritti dell'infanzia.
3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e successive modifiche e non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.
4. L'incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Articolo 4

Indennità

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al trentacinque per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.

Articolo 5

Ufficio del Garante

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.
2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie, della collaborazione dei servizi sociali e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle aziende sanitarie locali.

Articolo 6

Relazioni

1. Il Garante riferisce semestralmente alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull'attività svolta.
2. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse.
3. Il Consiglio adotta le determinazioni che ritiene opportune invitando gli organi statuari della Regione e degli enti istituzionali che si occupano di minori ad adottare le conseguenti misure.
4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità.

Articolo 7

Conferenza regionale sull'infanzia

1. Allo scopo di promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e adolescenza, il Consiglio regionale organizza, con cadenza triennale, in prossimità della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, la Conferenza regionale in collaborazione con il Garante, l'assessorato alle politiche sociali, gli enti locali e con tutti i soggetti interessati.

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposita unità previsionale di base, denominata "Garante dell'infanzia e dell'adolescenza", prevedendo per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 45.000,00.

2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

NOTE

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 2

Comma 1.

Lettera a): Legge 20 marzo 2003, n. 77: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996".

Lettera e): Legge 23 dicembre 1997, n. 451: "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia":

Art. 1 "È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva".

Lettera i): Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":

art. 9: "Intervento nel procedimento

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento."

Nota all'art. 3

Comma 3

L.R. 7 agosto 1996, n. 17: "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania":

art. 4: "Ineleggibilità e incompatibilità

1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni, il presidente e i componenti dei

consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi siano stati addetti nell'anno precedente la nomina;

coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici;

componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;

i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane;

i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;

gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge,

coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione.

Non possono essere nominati o designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con leggi regionali.

La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce."

Nota all'art. 9

Comma 1

Art. 43 dello Statuto: "Procedura di approvazione" Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

Art.45 dello Statuto: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali" ...omissis... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."

NORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza”

Legge coordinata con le modifiche apportate da L.R. 6 febbraio 2007 n. 1 e L.R. 27 settembre 2011 n. 13

Art. 1

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2

Funzioni

(abrogata lett. m) comma 1 da art. 12 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
 - b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
 - c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
 - d) segnala ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
 - e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;
 - f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
 - g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
 - h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
 - i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
 - l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

- m) abrogata.
 - n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
 - o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
 - p) predisporre una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera p).

Art. 3

Tutela degli interessi diffusi

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:
- a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati;
 - b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;
 - c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
 - d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
 - e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

Art. 4

Tutela degli interessi e dei diritti individuali

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
- a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
 - b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
 - c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
 - d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del 1991;
 - e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

Tutela e curatela

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

Art. 6

Rapporti con il difensore civico regionale (abrogato da art. 13 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. abrogato.

Art. 7

Nomina, requisiti ed incompatibilità

(modificati commi 1 e 3, aggiunta lett. b bis) comma 2 da art. 14 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.
2. Non sono eleggibili:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;
 - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente il procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) e successive modifiche.

Art. 8

Elezione

(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da art. 15 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 9

Durata del mandato, rinuncia e decadenza

(sostituiti commi 1 e 2, abrogato comma 3 da art. 16 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.
2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.
3. abrogato.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimini entro venti

giorni dall'elezione.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 10

Indennità

(sostituito da art. 17 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.

Art. 11

Relazioni e pubblicità

(modificato comma 1 da art. 18 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.
2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 12

Sede e struttura

(sostituito da art. 19 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)", articolo che si applica integralmente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.

Art. 13

Programmazione delle attività del Garante

(sostituito da art. 20 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.
3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.
4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.

Art. 14

Imputazione ed adempimenti di spesa

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 “Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale”

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

1 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce altresì il Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.

1 ter. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.

1 quater. Qualora il Difensore civico regionale riceva un'istanza che possa interessare anche la specifica funzione di garanzia attribuita al Garante regionale dei diritti della persona di cui al Capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per definire la trattazione della stessa o la relativa competenza.

CAPO I BIS DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Art. 1 bis (Istituzione, elezione, durata e revoca)

- 1.** È istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia il Difensore civico regionale.
- 2.** Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
- 3.** Per l'elezione, la durata in carica e la revoca del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 1 ter (Requisiti e incompatibilità)

- 1.** Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
- 2.** La carica di Difensore civico è incompatibile con quella di:
 - a)** parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;
 - b)** amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
- 3.** Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la carica di Difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.

5. Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dai commi 2, 3 e 4, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

6. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore civico.

Art. 1 quater (Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali. Al Difensore civico, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Art. 1 quinquies (Funzioni)

1. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico interviene, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni, presso:

- a) l'Amministrazione regionale;
- b) gli enti e le aziende dipendenti;
- c) gli enti delegatari di funzioni regionali.

2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.

5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.

8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in

precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.

12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

13 bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter e articolo 1 sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.

13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge a marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.

13 quater. Al fine di affiancare e supportare i cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia nell'esercizio effettivo del loro diritto all'abitazione, al Difensore civico sono attribuite anche le funzioni di garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione.

13 quinquies. Possono rivolgersi all'ufficio del Difensore civico, nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i richiedenti, gli assegnatari e gli utenti a qualsiasi titolo di un alloggio di edilizia di cui all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), gestito da un'Azienda territoriale di edilizia residenziale nel territorio della Regione.

13 sexies. Al Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono attribuiti tutte le funzioni e tutti i poteri di cui ai commi precedenti del presente articolo.

13 septies. Il Difensore civico riserva una parte della relazione di cui all'articolo 1 septies per l'illustrazione delle attività svolte nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1 sexies

(Struttura di supporto)

1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. L'organizzazione dell'ufficio tiene conto del diritto all'uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca riconosciute e tutelate ai sensi dello Statuto regionale e delle vigenti leggi in materia.

3. Il Difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il Difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Art. 1 septies

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la trasmissione ai consiglieri regionali, ai fini dell'esame da parte del Consiglio.
2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.
3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.
4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

CAPO II

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Art. 2

(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".
2. Il Garante regionale, organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia, indirizzando e coordinando le attività di sua competenza, esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.
3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.
4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.
2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.

Art. 4

(Elezione, durata in carica, revoca)

1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.
3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.
4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato.

Art. 5

(Incompatibilità)

1. Il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. L'incarico di Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.
2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Art. 7

(Funzioni di carattere generale)

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:
 - a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;
 - b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;

- c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;
- d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;
- e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;
- f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;
- g)

(ABROGATA)

2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.
3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

Art. 8

(Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell' articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):
 - a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;
 - b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
 - c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
 - d) stipula protocolli d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui alla lettera g), ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e provvede a darne concreta attuazione a partire dalla sottoscrizione;
 - e) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
 - f) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;

- g)** seleziona e forma privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati, secondo le indicazioni di legge, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i minorenni i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità perché siano inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 47/2017 ;
- h)** favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;
- i)** segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;
- j)** concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
- k)** richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;
- l)** propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;
- m)** vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;
- n)** collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;
- o)** promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

Art. 9

(Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)

- 1.** Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.
- 2.** Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014 , nonché dell' articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017 e in particolare:
 - a)** assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della

vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;

c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;

f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;

g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o recluse in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;

h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975;

i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

Art. 10

(Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:

a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;

c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.

3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:

a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all' articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;

c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998.

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 11

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui all'articolo 1 septies, commi 1 e 4, è istituita un'apposita unità organizzativa di livello non direzionale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

Art. 12

(Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.

Art. 13
(Relazione)

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:

- a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
- b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
- c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
- d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.

3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
- b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010);
- c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2010).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

Art. 15
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispose il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

NORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO

Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 “Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza” (1)

Art. 1 (Garante dell’infanzia)

1. È istituito presso il Consiglio regionale del Lazio il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.
2. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2 (Funzioni)

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;
 - b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo- assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
 - c) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - d) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - e) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati;
 - f) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso;
 - g) esprime anche, su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;
 - h) svolge attività di consulenza nei confronti dei tutori e curatori;
 - i) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;
 - l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la migliore tutela ed il sostegno necessario;
 - m) collabora, in collegamento con l'osservatorio regionale per l'infanzia, con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza e diffonde la conoscenza dei relativi diritti;
 - n) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione

infantile e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni;

o) predispone iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra minori ed informazione con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

p) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela di diritti ed interessi individuali di minori sono effettuati in accordo, ove possibile, con la famiglia della persona di minore età.

3. Il garante, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può:

a) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa);

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti.

4. Il garante, ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, provvede a denunciarle alle autorità competenti ed a riferirle agli organi della Regione.

5. Il garante e il difensore civico regionale coordinano la propria attività e collaborano in relazione a situazioni di interesse comune.

Art. 3

(Relazioni agli organi istituzionali)

1. Il garante:

a) riferisce di norma ogni sei mesi alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di servizi sociali sull'attività svolta; b) presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate in cui illustra al Consiglio regionale medesimo le attività svolte e quelle in programma per l'anno successivo.

2. La relazione di cui al comma 1, lettera b) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

Art. 4

(Struttura organizzativa)

1. Per l'espletamento della propria attività il garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Tale struttura può essere articolata in sedi decentrate a livello provinciale e deve essere dotata di figure professionali adeguate ai compiti da svolgere ed in particolare di psicologi, di assistenti sociali e di esperti in pedagogia.

2. Per l'espletamento delle funzioni del garante la struttura di cui al comma 1 opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori, si avvale anche della collaborazione della struttura di supporto al difensore civico regionale, nonché per studi e indagini sulla situazione minorile, dell'osservatorio regionale sull'infanzia.

3. Per lo svolgimento della propria attività, il garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle ASL.

Art. 5

(Nomina, incompatibilità e revoca)

1. Il garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni può essere rieletto una sola volta.
2. Il garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali. **(2)**
3. La carica di garante è incompatibile con quella di:
 - a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale;
 - b) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
 - c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. La carica di garante è inoltre incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, subordinato, commercio o professione.
5. Il conferimento della carica di garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese di trasporto ed il trattamento di missione nel limite del 60 per cento di quanto spetta ai consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste. **(3)**

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002 è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato "Spese per il garante dell'infanzia e dell'adolescenza", con lo stanziamento di euro 103.291,00 in termini di competenza e cassa.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti all'unità previsionale di base T21.
3. Alla determinazione della spesa per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Note:

- (1)** Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2002, n. 32, S.O. n. 7

- (2)** Comma sostituito dall'articolo 186, comma 8, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
- (3)** Comma modificato dall'articolo 186, comma 8, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

NORMATIVA DELLA REGIONE LIGURIA

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari”

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Liguria assume i principi fissati nella Costituzione, quali valori di riferimento per la promozione del sistema integrato sociale e sociosanitario e per l'esigibilità dei diritti civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.

2. In attuazione dei principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, solidarietà enunciati dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto, la Regione disciplina il sistema integrato di promozione e di protezione sociale, al fine di tutelare e sostenere ogni persona e le famiglie, rimuovendo o riducendo le cause e gli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza sociale, le pari opportunità e l'inclusione sociale.

3. La Regione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, dello Statuto, riconosce, valorizza e sostiene l'autonoma iniziativa delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività solidali e sociali agevolandone il ruolo e l'apporto nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di promozione e di protezione sociale. Applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale dell'azione programmatoria.

4. La Regione, in armonia con le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), si avvale degli strumenti di programmazione, indirizzo, coordinamento, partecipazione e collaborazione dei diversi livelli di governo locale per disciplinare il funzionamento della rete dei servizi sociali e garantire la sua integrazione funzionale con le politiche sanitarie; rafforza ed intensifica le interazioni della rete dei servizi sociali anche nei rapporti con il sistema di istruzione e della formazione, con le politiche del lavoro e quelle di sostegno allo sviluppo socio-economico del territorio.

5. Il sistema integrato, attraverso interventi e servizi sociali e sociosanitari, perseguendo obiettivi di omogeneità e congruità, efficienza ed efficacia, differenziazione ed adeguatezza, è rivolto:

a) alla valorizzazione, alla promozione e al sostegno della persona e della famiglia, con prioritario riferimento alle situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale;

b) alla promozione della cittadinanza attiva delle persone e al sostegno delle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;

c) alla formazione alla socialità e alla prevenzione dei fattori del disagio sociale, ponendosi come obiettivo il superamento delle condizioni che ostacolano la piena partecipazione delle persone alla vita sociale.

6. La rete di interventi e servizi sociali e sociosanitari ha il carattere di universalità e garantisce i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, individuate dagli atti di programmazione nazionale e regionale.

Art. 2. (Sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari)

1. È definito sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari la rete di servizi che promuove e assicura la tutela sociale e sociosanitaria delle persone in condizioni di bisogno. Alla costituzione della rete concorrono attivamente tutti i soggetti individuati al Titolo II.

2. Per servizi sociali si intendono gli interventi e le prestazioni aventi come scopo la prevenzione,

il contrasto o la rimozione delle cause di disagio e di esclusione sociale, la garanzia delle opportunità familiari e personali per eliminare o ridurre condizioni di bisogno e di difficoltà che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita di relazione.

3. Per servizi sociosanitari si intendono le prestazioni definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), dall'Allegato 1.C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modifiche e integrazioni. Le prestazioni sociosanitarie si articolano in:

a) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria finalizzate a supportare le condizioni economico-sociali della persona, con problemi di disabilità, non autosufficienza o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;

b) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, rimozione e contenimento degli esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite.

4. Sono comprese tra le prestazioni sociali di cui all'articolo 3, lettera a), anche gli emolumenti economici, erogati in forma occasionale, destinati a contrastare la povertà ed a rimuovere condizioni di insufficiente o mancato reddito, nonché a compensare incapacità involontaria di lavoro e di guadagno derivante da disabilità.

5. Il sistema integrato si realizza attraverso i seguenti metodi:

a) integrazione e coordinamento tra i servizi sociali ed i servizi sanitari come previsto al comma 3;

b) coordinamento con le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, dello sport e del tempo libero, nonché con altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione del disagio sociale;

c) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti del terzo settore;

d) concertazione tra i diversi livelli istituzionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e dei consumatori e le categorie economico-produttive.

6. Le prestazioni e gli interventi sociali e sociosanitari sono caratterizzati da flessibilità organizzativa, progettualità, personalizzazione e valutazione multidimensionale del bisogno.

Art. 3.

(Destinatari dei diritti di cittadinanza sociale)

1. Accedono ai servizi, alle prestazioni, alle provvidenze economiche del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone residenti nel territorio della Regione.

2. I servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al comma 1 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni, e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;

b) minori di qualsiasi nazionalità;

c) richiedenti asilo per la durata del permesso emesso nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303 (regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato), nonché durante il tempo dell'autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 17 del d.P.R. 303/2004;

d) stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo

statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata ai sensi della legge 24 luglio 1954 n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 secondo le procedure previste dal decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 (norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.

3. Alle persone dimoranti nel territorio della Regione sono erogati interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25.

4. Ai fini della presente legge gli interventi e i servizi destinati ai componenti delle famiglie, specie se anziani, disabili, minori, sono estesi ai componenti dei nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozioni, tutela e da altri vincoli solidaristici, purchè aventi una convivenza abituale e continuativa nella stessa dimora.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della l. 328/2000, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato, le persone in condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali.

Art. 4.

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali e sociosanitarie)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari, di seguito denominato "sistema integrato", secondo quanto previsto dall'articolo 22 della l. 328/2000, assicura, attraverso sistemi di tutela a favore dei cittadini e delle famiglie, le seguenti attività:

- a) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la consapevole fruizione dei servizi;
- b) prestazioni di servizio sociale per la presa in carico delle persone e delle famiglie con bisogni sociali e sociosanitari, comprese le prestazioni di primo soccorso ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera b) della l. 328/2000;
- c) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare;
- d) misure per favorire la permanenza a domicilio degli anziani e dei disabili;
- e) misure di sostegno alle responsabilità familiari e di tutela dei diritti del minore;
- f) azioni per contrastare le dipendenze e per favorire l'inserimento sociale delle persone dipendenti;
- g) azioni per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare e azioni di sostegno alle donne in difficoltà;
- h) interventi finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili e con disagio sociale anche attraverso la promozione di azioni che facilitano l'inserimento e il reinserimento al lavoro;
- i) interventi residenziali a ciclo diurno e continuativo per persone con limitata autosufficienza e fragilità sociale;
- j) accoglienza e servizi primari alle persone senza dimora.

2. Il sistema integrato assicura, altresì, le prestazioni sociosanitarie definite dall'articolo 3-septies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, atte a soddisfare bisogni di salute di ogni persona che richiedono congiuntamente anche azioni di protezione sociale. In particolare si assicurano a favore di minori, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV:

- a) assistenza ambulatoriale e specialistica;
- b) assistenza domiciliare anche integrata con la componente socio-assistenziale;
- c) assistenza residenziale e semiresidenziale anche integrata con la componente socio-assistenziale;

d) assistenza penitenziaria.

3. La realizzazione del sistema integrato è effettuata nella compatibilità delle caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio, in modo da omogeneizzare l'offerta assistenziale, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto, in termini di sussidiarietà e solidarietà, delle risorse finanziarie pubbliche, di quelle private e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

4. Il Piano Sociale Integrato Regionale, di cui all'articolo 25, definisce, in base al fabbisogno rilevato e nell'ambito delle risorse destinate dai Comuni, dalla Regione e trasferite dallo Stato:

a) le tipologie dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali;

b) le eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle indicate alla lettera a), da assicurare in modo omogeneo sul territorio ligure.

TITOLO II IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI

CAPO I ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 5.

(Ruolo e compiti dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative, di pianificazione, gestione ed erogazione delle prestazioni del sistema integrato. In particolare i Comuni sono competenti per:

a) il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle strutture residenziali e semiresidenziali e la vigilanza sulle stesse;

b) la definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema sociale integrato;

c) la determinazione di livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;

d) le valutazioni di efficacia ed efficienza delle prestazioni sociali, anche attraverso l'uso di strumenti di misurazione del gradimento dei servizi da parte dei cittadini.

2. I Comuni, in forma associata o decentrata nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a) della l. 328/2000, provvedono alla gestione dei servizi sociali negli Ambiti Territoriali Sociali di cui all'articolo 6 o nei Distretti sociali di cui all'articolo 9, avvalendosi delle forme associative previste al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con particolare riferimento alla convenzione e all'esercizio associato di funzioni. **(37)**

3. La Regione promuove e favorisce la gestione associata delle prestazioni sociali, attraverso apposite azioni definite nel Piano Sociale Integrato Regionale.

4. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del sistema integrato utilizzando gli strumenti di pianificazione definiti al Titolo III. **(38)**

5. I Comuni concorrono alla programmazione regionale anche attraverso le forme rappresentative dell'ANCI, nonché tramite la Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria Regionale di cui all'articolo 15. **(39)**

Art. 6.

(Ambito Territoriale Sociale (40))

1. Gli Ambiti Territoriali Sociali costituiscono il territorio ove Comuni limitrofi si associano, o Comuni di maggiori dimensioni si decentrano, per programmare e gestire in forma associata o decentrata l'organizzazione dei servizi sociali. **(41)**

2. Gli Ambiti Territoriali Sociali sono ricompresi nel territorio del Distretto Sociosanitario di cui all'articolo 9.

3. Gli Ambiti Territoriali Sociali sono definiti dalla Conferenza di Distretto e di norma non devono essere inferiori ai diecimila abitanti, fatto salvo il caso in cui la Regione riconosca particolari motivate situazioni. *(1)* .

4. (Omissis) *(2)*.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ambito Territoriale Sociale)

1. L'Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali e può rappresentare anche il punto decentrato delle attività sociosanitarie, sulla base di quanto previsto dal Piano del Distretto Sociosanitario. *(42)*

2. Nell'Ambito Territoriale Sociale si provvede alla erogazione delle prestazioni sociali di base di informazione, consulenza, servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo, aiuto personale e familiare, attraverso l'Unità Operativa Multiprofessionale in cui sono presenti competenze psicosociali, educative e amministrativo-contabili. *(43)*

3. L'Unità Operativa Multiprofessionale è coordinata, di norma, da un assistente sociale che partecipa alla Conferenza dei Sindaci di Ambito.

4. L'Ambito Territoriale contribuisce all'elaborazione del Piano di Distretto Sociosanitario.

5. I Comuni conferiscono le risorse necessarie al Comune capofila per l'esercizio delle funzioni assegnate all'Ambito Territoriale Sociale.

Art. 8.

(Conferenza di Ambito)

1. La rappresentanza dell'Ambito Territoriale Sociale è affidata alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale dell'Ambito che elegge a maggioranza assoluta un Presidente per assolvere alla funzione di coordinamento della stessa Conferenza.

2. La Conferenza di Ambito ha sede presso il Comune con il maggior numero di abitanti, salvo diversa localizzazione scelta a maggioranza da almeno due terzi dei Comuni componenti l'Ambito medesimo.

3. La Conferenza di Ambito:

a) designa il coordinatore e l'unità amministrativa che effettua l'istruttoria dei documenti contabili e amministrativi;

b) approva le proposte di organizzazione dei servizi in forma associata;

c) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto relativo ai servizi gestiti in forma associata;

d) (Omissis) *(44)*

e) esamina ogni questione ritenuta di interesse comune.

4. Per la programmazione e la gestione associata dei servizi la Conferenza di Ambito si dota di apposito regolamento, sulla base di specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Distretto Sociale) (45)

1. Il Distretto Sociale rappresenta la sede della programmazione, della gestione dei servizi sociali organizzativamente complessi o per i quali il Distretto è la dimensione territoriale ottimale.

2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali è affidata al Direttore del Distretto Sociale che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile.

3. I confini territoriali del Distretto Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai sensi del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

(Distretto Sociosanitario) (46)

1. Il Distretto Sociosanitario è l'insieme del Distretto Sociale di cui all'articolo 9 e del Distretto sanitario di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'interno del Distretto Sociosanitario sono assicurate le seguenti prestazioni:

a) sociali di cui all'articolo 22 della l. 328/2000, dove si integrano le funzioni sociali e sanitarie nell'area sociosanitaria;

b) sociosanitarie di cui all'articolo 3-septies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) sanitarie di cui all'articolo 3-quinquies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Conferenza di Distretto individua al suo interno un Comune capofila delegato alla gestione delle prestazioni di propria competenza.

4. Per garantire l'operatività dell'integrazione sociosanitaria le ASL e i Comuni stipulano una convenzione secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.

5. Per le attività sociosanitarie il Direttore di Distretto Sanitario e il Direttore di Distretto Sociale operano d'intesa costituendo l'Unità Distrettuale.

6. L'Unità Distrettuale assicura l'operatività integrata nell'area sociosanitaria avvalendosi del Comitato Distrettuale di cui all'articolo 34, comma 7, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e delle Unità integrate di lavoro sociosanitarie.

7. Per le funzioni sociosanitarie, l'ASL e i Comuni definiscono i rispettivi budget e i criteri di compartecipazione alla spesa.

8. La Regione emana indirizzi e linee guida per definire ed articolare le modalità applicative del presente articolo.

Art. 11

(Conferenza di Distretto) (47)

1. I Sindaci dei Comuni compresi nella delimitazione territoriale di ogni Distretto Sociosanitario costituiscono la Conferenza di Distretto. Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune capofila che è rappresentato dal Comune più popoloso salvo diversi accordi raggiunti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci dei Comuni che compongono il Distretto e che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione del territorio distrettuale. Il Presidente si avvale di un esecutivo composto dai Presidenti delle Conferenze di Ambito. La Conferenza di Distretto ha sede presso il Comune capofila. I Sindaci possono delegare permanentemente l'Assessore competente in materia. **(3)**

2. Il Direttore Generale dell'ASL sottopone alla Conferenza di Distretto il Programma delle Attività Territoriali (P.A.T.), quale componente del Piano di Distretto Sociosanitario di cui all'articolo 26. Per le attività sociosanitarie il Comitato esprime l'intesa. **(48)**

3. La Conferenza di Distretto si avvale del supporto professionale del Direttore di Distretto Sociale e della segreteria tecnica di cui all'articolo 10, comma 3. **(49)**

4. La Conferenza di Distretto coinvolge, nell'ambito dei processi di programmazione e pianificazione, secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale, le organizzazioni più rappresentative del Terzo Settore e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte. **(50)**

5. La Conferenza di Distretto concorre alla programmazione regionale con l'espressione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25. **(51)**

6. La Conferenza di Distretto, per definire le proprie funzioni e le modalità organizzative, si dota di apposito regolamento in base a specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale. **(52)**

Art. 12.

(Conferenza dei Sindaci dell'Azienda sanitaria locale (ASL))

1. La Conferenza dei Sindaci, come definita dal d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, concorre con l'ASL alla individuazione dei bisogni sociali, sociosanitari e sanitari delle comunità rappresentate, per costituire con i Distretti Sociosanitari percorsi e processi integrati di protezione sociale, sociosanitaria e sanitaria a favore dei cittadini.

2. La Conferenza dei Sindaci, per garantire omogeneità di programmazione sul territorio di competenza, particolarmente per le attività sovradistrettuali, si avvale di un Comitato di Rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai Presidenti della Conferenze di Distretto. La Conferenza dei Sindaci si avvale anche del supporto di un Coordinamento tecnico composto da uno dei Direttori di Distretto Sociale nominato dal Comitato di Rappresentanza, dal Direttore sanitario della ASL o suo delegato e da un operatore tecnico-amministrativo. **(53)**

Art. 13.

(Ruolo delle Province)

1. (Omissis) **(54)**

2. (Omissis) **(55)**

3. In collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali, con i Distretti Sociosanitari e con le ASL, le Province concorrono a realizzare, ai sensi della normativa regionale, iniziative di formazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del sistema integrato.

4. In accordo con i Distretti Sociosanitari, le Province promuovono programmi di formazione professionale e inserimento al lavoro delle fasce a rischio di esclusione sociale, adottando strumenti di concertazione con i Comuni ed i soggetti del Terzo Settore.

Art. 14.

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica in materia di politiche sociali e sociosanitarie e promuove, attraverso propri strumenti normativi, l'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, culturali, formative, del lavoro, abitative ed urbanistiche. In particolare, competono alla Regione le seguenti funzioni:

a) approvazione del Piano Sociale Integrato Regionale;

b) ripartizione del Fondo Regionale per le Politiche Sociali e del Fondo per la Non Autosufficienza e definizione dei criteri per la individuazione delle risorse sociosanitarie da assegnare ai Distretti Sociosanitari;

c) emanazione di indirizzi sulle modalità di concessione da parte dei Comuni dei titoli di acquisto dei servizi e delle forme innovative di sostegno economico a favore delle persone e delle famiglie;

d) emanazione di indirizzi per una omogenea e proporzionata applicazione della disciplina relativa al concorso alla spesa dei servizi da parte dei cittadini;

e) promozione della realizzazione dei progetti speciali di interesse regionale, con caratteristiche di sperimentazione innovativa;

f) organizzazione e coordinamento del Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari;

g) definizione, in relazione all'articolo 4 del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, dei criteri di finanziamento delle prestazioni sociosanitarie, sulla base dei livelli di assistenza sociosanitari, anche al fine di garantire uniformità in ambito regionale;

h) definizione di indirizzi per la semplificazione delle procedure di accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordomutismo e per il coordinamento delle prestazioni sociali con gli emolumenti di cui all'articolo 24 della l. 328/2000;

i) pianificazione e definizione dei programmi formativi per gli operatori sociali e sociosanitari non compresi nella formazione universitaria e indirizzi alle Università per le figure di competenza della stessa;

j) promozione di iniziative per la valorizzazione del ruolo del Terzo Settore;

k) riconoscimento, anche tramite iscrizione ad appositi Registri regionali, del ruolo dei soggetti

che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e socio educative;

1) promozione di iniziative di sostegno all'inserimento al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale.

1 bis) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato degli interventi sociali e sociosanitari delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso. **(76)**

2. La Regione, nel rispetto dei livelli minimi fissati dalle norme nazionali, disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie, definendo, inoltre, criteri e modalità per l'accreditamento e la vigilanza e prevedendo anche sperimentazioni per rispondere ad esigenze innovative.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli Enti locali e con le parti sociali, nonché forme di consultazione con le associazioni familiari e degli utenti e promuove, ai diversi livelli istituzionali, relazioni con i soggetti del Terzo Settore.

4. La Regione esercita, altresì, un'azione strategica di verifica e controllo dell'attuazione a livello locale delle politiche sociali e sociosanitarie, emana linee guida ed indirizzi ai Comuni per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento alla gestione associata dei servizi.

Art. 15.

(Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria Regionale)

1. La Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria Regionale è composta dagli Assessori regionali e provinciali competenti per le Politiche Sociali e Sanitarie, dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle ASL, dai Direttori Generali delle ASL e da cinque rappresentanti delle Autonomie locali designati dall'ANCI. Partecipano alla Conferenza anche tre rappresentanti individuati tra i membri della Organismo associativo unitario regionale di rappresentanza **(4)**.

2. Alla Conferenza permanente sono, altresì, invitati i Direttori generali delle Aziende ospedaliere e degli altri erogatori pubblici o equiparati, quando si tratti di materie di loro competenza.

3. La Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria Regionale si esprime sugli aspetti organizzativi del sistema sociosanitario, sulla pianificazione triennale sociale e sociosanitaria, nonché sulla valutazione dei progetti sociosanitari di rilievo sovradistrettuale o regionale.

4. La Conferenza formula anche proposte in ordine ai Piani e Programmi di cui al comma 3.

CAPO II SOGGETTI SOCIALI

Art. 16.

(Relazioni sindacali)

1. La Regione, i Comuni, le Conferenze dei Sindaci, il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario provvedono all'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti nazionali e dagli accordi decentrati.

2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano, attraverso accordi e verifiche congiunte, la concertazione con le organizzazioni sindacali per gli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge.

Art. 17.

(Ruolo del Terzo Settore)

1. I Comuni, attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, riconoscono e agevolano il ruolo del Terzo Settore anche attraverso forme di concertazione per l'emanazione degli atti derivanti dalla presente

legge.

2. I soggetti di cui al comma 1, per realizzare le attività sociali e sociosanitarie, stipulano contratti, convenzioni, accordi, protocolli di intesa con i soggetti del Terzo Settore e con le loro forme associative.

3. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore per le finalità di cui alla presente legge: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli organismi della cooperazione sociale, le imprese sociali, le fondazioni, gli enti di patronato e altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l. 328/2000.

4. È istituita presso la struttura regionale competente la Consulta Regionale del Terzo Settore costituita da:

- a) l'Assessore regionale competente;
- b) un rappresentante del Forum Regionale del Terzo Settore;
- c) un rappresentante della Consulta regionale della Famiglia;
- d) tre componenti per le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale maggiormente rappresentative sul territorio ligure;
- e) tre componenti per le associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- f) tre componenti per le cooperative sociali tra quelle iscritte all'Albo regionale individuati anche attraverso le relative associazioni di rappresentanza regionale;
- g) un rappresentante dei Centri di Servizio per il volontariato;
- h) tre rappresentanti dei Comuni nominati dall'ANCI;
- i) un rappresentante delle Province nominato dall'URPL;
- j) un rappresentante delle Comunità Montane nominato dall'UNCCEM;
- k) due rappresentanti degli enti facenti capo alle Confessioni religiose di cui all'articolo 18 (5) .

5. I componenti della Consulta, di cui al comma 4, restano in carica per l'intera durata della legislatura (6).

6. L'Organismo associativo unitario regionale di rappresentanza partecipa alla programmazione regionale sociale secondo le forme definite dalla presente legge (7) .

7. Per l'affidamento dei servizi alla persona, ivi comprese le attività per l'inserimento al lavoro, ai soggetti del Terzo Settore si applicano i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328), ovvero la specifica normativa in materia di cooperazione sociale, associazioni di promozione sociale e volontariato.

Art. 18.

(Ruolo degli organismi e degli enti confessionali) (8)

(Omissis)

Art. 19.

(Ruolo dei soggetti privati) (9)

(Omissis)

Art. 20.

(Ruolo delle famiglie)

1. Il sistema integrato si fonda sul riconoscimento e sul ruolo delle persone e della famiglia, quale nucleo essenziale della società e formazione sociale indispensabile per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle persone, per la tutela della vita umana, del diritto di tutti i cittadini all'informazione, alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

2. La Regione promuove e favorisce, all'interno del sistema integrato, politiche di sostegno alla famiglia, valorizzando le responsabilità genitoriali e le attività di cura per i componenti più fragili.

Pertanto, il sistema integrato:

a) nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, favorisce la maternità e la paternità responsabili, valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;

b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio, promuove la solidarietà fra le generazioni, la parità di genere e sostiene il nucleo familiare negli impegni di cura e di educazione dei figli, nella tutela della salute degli anziani, nella assistenza alle persone disabili o non autosufficienti;

c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie promuovendo esperienze di solidarietà e di auto-aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità;

d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.

3. Le persone e le famiglie sono coinvolte nell'offerta dei servizi e nella realizzazione dei progetti personalizzati, al fine di migliorarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza.

4. L'Ente pubblico competente riconosce e sostiene le associazioni familiari nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alla persona e ne disciplina i rapporti attraverso appositi accordi.

5. È istituita presso la struttura regionale competente la Consulta Regionale della Famiglia al fine di collaborare alla programmazione regionale per la politica dei servizi a favore della famiglia e formulare pareri e proposte. È nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente;

b) un rappresentante del Forum Regionale delle Associazioni Familiari;

c) cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie maggiormente diffuse sul territorio regionale;

d) due rappresentanti dei consultori pubblici e privati;

e) un rappresentante delle associazioni per gli affidi e le adozioni nazionali ed internazionali;

f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Liguria;

g) un rappresentante delle Province designato dall'URPL;

h) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'UNCHEM.

6. I componenti della Consulta, di cui al comma 5, restano in carica per l'intera durata della legislatura.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 21.

(Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) (70)

(Omissis)

Art. 22.

(Vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) (71)

(Omissis)

Art. 23.

(Enti privatizzati) (72)

(Omissis)

CAPO IV

ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 24.

(Direzione delle attività sociali)

1. I Comuni, in forma associata o decentrata, per esercitare le funzioni in materia di servizi sociali, individuano il personale addetto a tali attività secondo gli indirizzi del Piano Sociale Integrato Regionale.

2. La Conferenza di Ambito Territoriale per il coordinamento organizzativo e programmatico delle attività sociali svolte dall'Ambito si avvale di un assistente sociale con comprovate competenze in materia.

3. Per il consolidamento dei servizi sociali e delle attività integrate sociosanitarie la Conferenza di Distretto si avvale di un Direttore di Distretto Sociale assunto con contratto dal Comune capofila del Distretto Sociosanitario. **(57)**

4. L'incarico di Direttore di Distretto Sociale è conferito a personale laureato, con esperienza nelle funzioni direzionali, di almeno cinque anni, e con specifiche competenze in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sociali. **(58)**

5. L'incarico di Direttore di Distretto Sociale è attribuito dal Presidente della Conferenza di Distretto. **(59)**

6. La Conferenza dei Sindaci di ciascuna ASL, per il coordinamento della programmazione sociale e sociosanitaria, si avvale di un Coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 2. **(60)**

7. Il Piano Sociale Integrato Regionale individua il supporto finanziario per la strutturazione organica del personale di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

TITOLO III

ATTI DI PROGRAMMAZIONE E ACCESSO AI SERVIZI INTEGRATI

Art. 25.

(Piano Sociale Integrato Regionale)

1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, approva il Piano Sociale Integrato Regionale. Il Piano ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, acquisito il parere delle Conferenze di Distretto, della Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria Regionale e della Consulta del Terzo Settore. **(61)**

2. Il Piano Sociale Integrato Regionale è elaborato in conformità ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, previa valutazione dei bisogni della popolazione, integrandosi con la programmazione sanitaria, tenuto conto dei collegamenti con la programmazione regionale in materia educativa, formativa e della promozione al lavoro, e definisce:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con riferimento alle politiche sociosanitarie integrate ed i fattori di rischio sociale da contrastare;

b) le modalità di attuazione dei livelli essenziali di assistenza sociale ed il collegamento con i livelli essenziali di assistenza sociosanitari, le aree di priorità assistenziale, le modalità di accesso ai servizi, le forme di integrazione con la scuola, la formazione, le politiche per il lavoro e per la casa;

c) le priorità regionali di intervento, nonché le sperimentazioni e i servizi innovativi;

d) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo della rete di promozione e protezione sociale e la definizione dei rapporti con le politiche di sviluppo locale, che concorrono al miglioramento della qualità di vita dei cittadini (piani regolatori sociali);

e) gli indirizzi e le procedure per la predisposizione dei Piani dei Distretti Sociosanitari e di Ambito Territoriale Sociale;

f) i parametri organizzativi e l'aggiornamento del personale;

g) le modalità di verifica e valutazione dei Piani di Distretto Sociosanitario;

h) gli indirizzi generali per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociali;

i) gli indirizzi per favorire l'adozione di criteri omogenei per l'accesso alle prestazioni sociali;

j) i criteri generali per l'accreditamento delle strutture e dei servizi sociali.

3. Il Piano Sociale Integrato Regionale definisce, altresì, i criteri per la ripartizione ai Distretti

Sociosanitari e agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse destinate dal bilancio regionale al finanziamento della rete locale dei servizi, sulla base di parametri identificati in relazione ai seguenti elementi:

- a) perseguimento delle migliori prestazioni sociali, a partire dai livelli essenziali omogenei sul territorio regionale;
- b) compartecipazione alla spesa per interventi e servizi sociali e sociosanitari da parte delle amministrazioni locali;
- c) intensità della gestione associata ed integrata dei servizi sociali e sociosanitari nell'ambito territoriale sociale e nel distretto sociosanitario;
- d) bisogni di assistenza in rapporto con la situazione demografica e territoriale delle diverse aree geografiche;
- e) indicatori sulle entrate, anche potenziali, delle comunità locali e conseguenti azioni per un riequilibrio solidale in favore delle realtà con maggiore disagio.

4. Il Piano Sociale Integrato Regionale conserva efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Piano.

Art. 26.

(Pianificazione del Distretto Sociosanitario)

1. Il Piano Sociosanitario del Distretto ha lo scopo di realizzare lo sviluppo sociale locale e la tutela sociosanitaria della popolazione, attraverso un'appropriata organizzazione della rete dei servizi.

2. La Conferenza di Distretto ed il Direttore Generale dell'ASL competente per territorio approvano d'intesa, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 3, lettera c), del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, il Piano Sociosanitario del Distretto. **(62)**

3. Il Piano deve, in particolare, prendere in considerazione:

- a) analisi e valutazione dei bisogni della popolazione;
- b) obiettivi per migliorare le condizioni di vita e di salute della popolazione;
- c) individuazione, qualificazione e quantificazione delle risorse umane e finanziarie disponibili da parte pubblica ed attivabili anche attraverso forme di partenariato, da parte del Terzo Settore, dei soggetti sociali e dei privati;
- d) programma degli investimenti sociali e sociosanitari;
- e) definizione della tipologia degli interventi e prestazioni sociali e sociosanitarie, localizzazione degli Sportelli integrati di cittadinanza ed individuazione delle Unità di Valutazione Multidimensionali;
- f) interazioni e raccordi con le politiche della scuola, della formazione, del lavoro, abitative, della cultura, dello sport e del tempo libero, anche attraverso la promozione di intese tra enti pubblici, Ministeri, Autorità Giudiziaria e Terzo Settore;
- g) promozione delle reti, della cittadinanza attiva e dei servizi di mutuo aiuto;
- h) indicatori di verifica delle attività ed elementi per la valutazione della qualità dei servizi programmati e resi.

4. Per la materia sociale all'interno di ogni Distretto Sociosanitario, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della l. 328/2000, la Conferenza di Distretto approva il Programma delle Attività Sociali, quale componente della pianificazione del Distretto Sociale, che deve garantire: **(63)**

- a) informazione, consulenza e segretariato sociale;
- b) servizio sociale professionale e presa in carico del caso;
- c) assistenza domiciliare;
- d) pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personale e familiare;
- e) strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilità sociale;
- f) centri di accoglienza, a carattere comunitario, a ciclo residenziale o diurno per persone senza fissa dimora (anche in collaborazione con altri Distretti).

5. Nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 10, comma 5, i Comuni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, possono delegare al

Distretto la gestione delle funzioni sociali di rilevanza sanitaria loro attribuite ai sensi della l. 328/2000 e del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, con contestuale trasferimento delle corrispondenti risorse.

6. Qualora non si raggiunga l'intesa o non sia stipulato l'accordo di cui al comma 2, il Piano è definito dalla Regione.

Art. 27

(Piano di Ambito Territoriale Sociale) (64)

(Omissis)

Art. 28.

(Sportello Integrato Sociosanitario)

1. Lo Sportello Integrato Sociosanitario garantisce l'accesso unificato alle prestazioni integrate. **(65)**

2. Allo Sportello Integrato Sociosanitario competono le seguenti funzioni:

- a) informazione sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- b) orientamento e supporto alle persone e alle famiglie sui diritti alle prestazioni sociosanitarie;
- c) segnalazione delle situazioni complesse ai servizi sociosanitari per la presa in carico e l'attivazione della valutazione multidimensionale, del progetto personalizzato di assistenza e dei progetti educativi per i minori;
- d) informazioni sugli eventuali tempi di attesa per le prestazioni domiciliari e residenziali sociosanitarie e proposte di soluzioni differenziate;
- e) raccolta ed elaborazione dati.

3. Lo Sportello ha i suoi punti di accesso negli Ambiti Territoriali Sociali e può anche essere collegato alla rete degli Sportelli Sociali attivati da enti pubblici, da soggetti del Terzo Settore, da patronati e dal privato sociale. **(66)**

4. (Omissis) **(67)**

5. (Omissis) **(68)**

Art. 29.

(Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari)

1. Presso la Regione è istituito il Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari (SISSS) per l'organizzazione dei flussi informativi dei Comuni, delle Province, delle ASL e degli altri soggetti del sistema integrato, ai fini di una compiuta conoscenza della domanda sociale, dell'offerta attivata e della spesa dedicata ai servizi sociali e sociosanitari, nonché per acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali.

2. Il Sistema Informativo dei Servizi sociali e Sociosanitari (SISSS) supporta l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30.

Art. 30.

(Osservatorio delle Politiche Sociali)

1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio delle Politiche Sociali che svolge funzioni di monitoraggio, valutazione, diffusione delle conoscenze sui fenomeni sociali.

2. In particolare l'Osservatorio:

- a) promuove e attua iniziative di studio e di ricerca, direttamente o in collaborazione con enti pubblici, Università, Istituti di ricerca, soggetti del Terzo Settore e altri organismi di promozione sociale;
- b) favorisce a livello regionale e nazionale lo scambio di informazioni e "buone pratiche";
- c) elabora indicatori e valutazioni sulla presenza, sulla qualità e sulla distribuzione dei servizi sociali sul territorio regionale;
- d) predispone flussi informativi per valutare il fenomeno della non autosufficienza.

3. L'Osservatorio si avvale anche della collaborazione degli Osservatori sui problemi sociali attivati

dalle Province.

4. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati da apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale.

TITOLO IV POLITICHE SOCIALI INTEGRATE

CAPO I INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 31.

(Politiche a favore delle famiglie)

1. La Regione, nella propria attività di indirizzo e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la formazione e il benessere delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli presenti nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;

b) realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza, secondo le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

c) promuovere e perseguire azioni di politica sociale volte a favorire il riconoscimento del ruolo svolto dalle donne nell'ambito del lavoro di cura familiare;

d) programmare azioni rivolte prioritariamente alle donne, in materia di aggiornamento e riconversione professionale, per favorire l'inserimento e il reinserimento nel sistema occupazionale di coloro che hanno interrotto l'attività lavorativa per provvedere direttamente alla crescita e cura dei figli o alla cura di un componente familiare;

e) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, di associazione e cooperazione, anche al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di auto-aiuto tra le famiglie;

f) promuovere e favorire programmi relativi all'affido familiare ed all'adozione;

g) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori con genitori parzialmente inadeguati o assenti, delle vittime della violenza, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni;

h) promuovere iniziative per la scolarizzazione e la prevenzione dell'abbandono scolastico, attività di aggregazione e socializzazione per giovani e per adolescenti, sostenendo le azioni svolte a tal fine da enti e organizzazioni che operano senza scopo di lucro;

i) promuovere attività formative per la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori che coadiuvano la famiglia nelle cure domiciliari all'infanzia, agli anziani e ai disabili.

2. La Regione sostiene e promuove le attività dei consultori familiari, che, nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente statale e regionale nonché dagli atti di programmazione sanitaria e sociale, svolgono funzioni di prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico-relazionale del singolo, della coppia e della famiglia.

3. La Regione assicura anche tramite i consultori familiari, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il riconoscimento del ruolo che le organizzazioni del volontariato e l'associazionismo di settore, comprese le esperienze di autorganizzazione e di mutuo aiuto, hanno nella attuazione degli interventi sulle politiche familiari.

Art. 32.

(Politiche a favore dei minori)

1. I Comuni, singoli e nelle forme associative di cui al Titolo II, organizzano attività a favore dei minori e della famiglia perseguendo sistemi di welfare ispirati alla Convenzione internazionale sui

Diritti dell'Infanzia, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Per le prestazioni a favore dei minori i Comuni tengono conto anche degli indirizzi della legge 28 agosto 1997 n. 285 (disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e della legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

2. Le ASL, in collaborazione con i Comuni e con le Istituzioni scolastiche, assicurano, attraverso i consultori pubblici e quelli privati accreditati, programmi di sostegno, informazione e formazione per i giovani sui temi della sessualità e sulla procreazione responsabile, sul ruolo della famiglia e sulle responsabilità genitoriali, con particolare riferimento ai diritti della donna in stato di gravidanza, nonché sui servizi sociali e sociosanitari a favore dei minori.

3. La Regione promuove e sostiene iniziative socio-educative innovative per la diffusione di "città sostenibili per i bambini" promosse dalle Amministrazioni locali, da soggetti del Terzo Settore e da altri organismi, anche a carattere internazionale che si occupano dell'infanzia e provvede alla redazione di rapporti, almeno biennali, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel territorio ligure.

4. La Regione promuove, altresì, l'organizzazione di centri e spazi di aggregazione educativo-ricreativa per minori in età scolare, adolescenti e giovani, anche per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e le forme di disagio e di emarginazione giovanile.

5. La Regione favorisce gli scambi di esperienze di volontariato, di servizio civile e di attività socio-culturali rivolte ai giovani. Nella programmazione delle politiche a favore dell'adolescenza e dei giovani coinvolge le associazioni maggiormente rappresentative delle realtà giovanili e delle associazioni familiari.

6. La Regione promuove iniziative che favoriscono la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, ai fini della conciliazione di tempi di lavoro e di periodi di sospensione dell'attività lavorativa con i tempi di cura della famiglia, dei figli minori e dei familiari disabili o anziani.

Art. 33.

(Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a cui è affidata la promozione, la protezione e la pubblica tutela dei diritti dei minori, sanciti nella Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991. L'Ufficio opera anche in base all'articolo 12 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77.

2. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, in collaborazione con i competenti Dipartimenti regionali, con pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato.

3. In ottemperanza all'articolo 3 della Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, il Garante opera per:

- a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
- b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
- c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;
- d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

4. Le funzioni, le azioni, le risorse, le modalità operative dell'Ufficio del Garante sono definite con legge regionale.

Art. 34.

(Politiche a favore degli anziani)

1. La Regione tutela e valorizza la persona anziana sia come risorsa e soggetto della rete di protezione sociale, sia come beneficiaria delle prestazioni erogate dal sistema integrato.

2. Le politiche a favore degli anziani comprendono interventi e servizi volti a:

a) offrire occasioni e opportunità per promuovere un invecchiamento attivo e capace di valorizzare l'anziano come risorsa e protagonista del suo futuro;

b) promuovere e riconoscere la partecipazione degli anziani alla comunità locale, anche attraverso attività civiche, in un'ottica di solidarietà fra generazioni;

c) favorire, anche con il concorso delle imprese, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni;

d) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione e isolamento sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;

e) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali.

3. In particolare, oltre alle prestazioni erogate a favore della non autosufficienza, secondo le indicazioni definite nel Piano Sociale Integrato Regionale, gli Ambiti Territoriali Sociali e i Distretti Sociosanitari prevedono:

a) servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti e affetti da patologie degenerative;

b) servizi di protezione e tutela per gli anziani soli, attraverso l'affido a singoli o a famiglie ovvero la realizzazione di progetti di convivenza realizzati secondo modelli di vita familiare;

c) servizi ricreativi locali in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale;

d) forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate;

e) strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti;

f) servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti;

g) servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone anziane a rischio sociosanitario che vivono in condizioni di solitudine o con altri familiari a loro volta inabili o anziani.

4. Gli atti regionali di programmazione ai fini dell'accertamento delle diverse condizioni psicofisiche e familiari dell'anziano, ai sensi della normativa vigente, promuovono la realizzazione di sistemi di valutazione multidimensionale.

5. I servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti agli anziani non autosufficienti si ispirano ad una logica organizzativa flessibile, a carattere modulare, basata su percorsi di graduale intensità assistenziale.

Art. 35. (Politiche a favore delle persone disabili)

1. Le politiche a favore delle persone disabili comprendono interventi e servizi volti a favorirne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

2. I diritti delle persone disabili sono tutelati dalla rete dei servizi sociali e sociosanitari attraverso le seguenti azioni:

a) promozione di pari opportunità;

b) redazione dei progetti personalizzati;

c) sviluppo del massimo grado di autonomia e abilità promuovendo anche servizi di aiuto personale;

d) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità e non autosufficienza, favorendo la permanenza a domicilio;

e) servizi di sostegno e di sostituzione temporanea della famiglia e assistenza ai disabili privi di assistenza genitoriale;

f) salvaguardia della fornitura di strumenti, ausili e supporti atti ad agevolare l'autonomia ed il reinserimento scolastico, sociale e professionale, ad integrazione dell'assistenza protesica garantita da parte del Servizio Sanitario Regionale;

g) percorsi formativi, programmi di integrazione sociale, qualificazione professionale e inserimento al lavoro;

h) forme di sostegno per facilitare l'inserimento al lavoro e favorirne la permanenza;

i) azioni per favorire l'autonomia ai fini della fruizione degli ambienti urbani, delle abitazioni, del trasporto pubblico e privato, della cultura e del tempo libero.

3. I servizi di riabilitazione ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, già garantiti dalle ASL, rientrano nella programmazione nei Piani di Distretto Sociosanitario.

4. La Consulta Regionale dell'Handicap di cui alla legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap) nonché i coordinamenti regionali delle associazioni e degli enti di settore operanti nel campo della disabilità e della riabilitazione sono organi di consulenza della Giunta regionale nella programmazione di progetti e servizi a favore delle persone disabili.

Art. 36. (Politiche sociali a favore della salute mentale)

1. Le ASL adottano iniziative affinché i Dipartimenti di Salute Mentale assicurino sul proprio territorio un raccordo tecnico operativo con i Distretti Sociosanitari, promuovendo altresì all'interno dei Distretti, l'integrazione tra interventi sanitari e sociosanitari con le prestazioni sociali, ai fini di realizzare programmi di inclusione sociale, con particolare riferimento alla lotta allo "stigma" della malattia mentale.

2. Il Distretto Sociosanitario, nei programmi integrati sociosanitari di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con gli indirizzi del Progetto Obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000" e le linee di indirizzo regionali, collabora con il Dipartimento Salute Mentale, responsabile del governo clinico, alle attività per:

a) migliorare la qualità della vita dei pazienti psichiatrici e delle famiglie;

b) sostenere e potenziare l'assistenza domiciliare e i progetti di auto aiuto in collaborazione con le associazioni dei familiari dei pazienti;

c) favorire l'"identità personale" del paziente psichiatrico attraverso l'inserimento o il reinserimento in attività di qualificazione professionale e di avvio al lavoro, utilizzando anche strumenti facilitanti quali borse di lavoro, inserimenti protetti in piccole aziende artigianali e cooperative sociali;

d) potenziare l'utilizzo dei centri diurni e promuovere progetti di residenzialità assistita;

e) diminuire le liste di attesa per la residenzialità;

f) sostenere, anche con la collaborazione dei giudici tutelari, lo sviluppo dell'istituto degli amministratori di sostegno.

3. Per favorire l'operatività di cui al comma 2, il Dipartimento di Salute Mentale e l'Unità Distrettuale di cui all'articolo 10, comma 6, adottano la metodologia dell'approccio e della valutazione multidimensionale sociosanitaria, collaborando con i Medici di Medicina Generale e utilizzando, per i casi di comorbilità, anche l'apporto di altri servizi del Distretto Sociosanitario.

Art. 37.

(Disposizioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), con proprio regolamento, disciplina le procedure per l'accertamento dell'invalidità civile, della condizione di handicap e di disabilità, prevedendo la semplificazione dei procedimenti.

2. In base alla legge 9 marzo 2006 n. 80 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione) le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 (modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988 n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), per l'invalidità civile, la

cecità, la sordità, e le procedure di accertamento per l'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, sono effettuate dalle apposite Commissioni in unica forma, sede e data.

2 bis. La Giunta regionale definisce le procedure di accertamento di cui al comma 2 al fine di uniformare la composizione delle Commissioni a livello aziendale, perseguire la semplificazione procedurale e accelerare i tempi di riconoscimento dell'invalidità **(18)**.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono effettuati entro trenta giorni decorrenti dalla domanda dell'interessato e, entro quindici giorni, per le patologie oncologiche come disposto dalla l. 80/2006; per tali patologie la certificazione rilasciata dalle Commissioni produce effetti immediati, fatta salva la possibilità per la Commissione Medica di Verifica, di sospenderne gli effetti nei casi previsti dalla legge.

4. Le Commissioni di cui al comma 2, nel caso di patologie menomanti, stabilizzate o ingravescenti, o che richiedano ricoveri in ospedale prolungati o ripetuti o degenza prolungata in strutture sociosanitarie, su istanza dell'interessato, possono esprimere le proprie valutazioni sulla base della sola documentazione sanitaria, purché rilasciata da struttura pubblica.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di concessione e di erogazione di trattamenti economici agli invalidi civili e alle categorie assimilate la Regione si avvale dell'INPS a norma della legge regionale 2 aprile 2001 n. 7 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1999 n. 5).

6. L'INPS comunica ai Comuni, osservando le norme sulla tutela della privacy, i destinatari di trattamenti economici di cui all'articolo 24 della l. 328/2000 anche per consentire l'inserimento di tali prestazioni nei progetti personalizzati a favore delle persone con disabilità, di cui alla presente legge.

Art. 38.

(Servizi per la domiciliarità)

1. L'assistenza domiciliare ha lo scopo di assicurare la permanenza delle persone, con totale o parziale non autosufficienza, nella comunità familiare e sociale. I Distretti Sociosanitari e gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono a:

a) attuare interventi di sostegno, in forma diretta o tramite titoli di acquisto dei servizi, alla persona e alla famiglia che provvede all'assistenza, attraverso specifiche prestazioni domiciliari da parte di assistenti familiari e operatori sociosanitari;

b) erogare contributi economici anche finalizzati ad interventi di adeguamento dell'abitazione e della sua accessibilità;

c) sviluppare azioni per la teleassistenza e il telesoccorso.

2. Qualora la non autosufficienza sia correlata a patologie in atto o cronicizzate, le prestazioni sociali si integrano con le prestazioni sanitarie, dando luogo a forme di assistenza domiciliare integrata (ADI).

3. Le azioni indicate ai commi 1 e 2 possono essere integrate con attività del volontariato, iniziative di auto e mutuo-aiuto, servizi di prossimità e buon vicinato.

Art. 39.

(Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali prevede attività finalizzate a prevenire e superare le situazioni di emarginazione e di esclusione sociale derivate da stati di dipendenza. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento sociale ed organizzati secondo principi di coordinamento e continuità assistenziale.

2. Gli interventi e le azioni sono realizzati in armonia con le politiche regionali di promozione sociale, del lavoro e di promozione della salute, anche attraverso le sottoindicate attività, definite nel Piano di Distretto Sociosanitario, attraverso la collaborazione tra Distretto e Dipartimenti per le Dipendenze, responsabili del governo clinico, Comuni, Enti ausiliari:

a) prestazioni domiciliari ed ambulatoriali e di reinserimento sociale, comprese le situazioni di

mantenimento e di assistenza prolungata nel tempo. Tali prestazioni, finalizzate alla presa in carico, alla cura e al completo recupero dell'autonomia dei soggetti con problemi di dipendenza, sono erogate anche all'interno del sistema penitenziario e a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, misure alternative e/o sostitutive alla detenzione;

b) prestazioni residenziali e semiresidenziali, rese da soggetti accreditati, che promuovono la riabilitazione, il sostegno a processi formativi e l'avvio di programmi di inserimento e reinserimento sociale e lavorativo;

c) attività di sostegno mirato alle famiglie a rischio o con propri componenti coinvolti in situazione di dipendenza, anche attraverso la promozione di forme associative e di auto e mutuo-aiuto;

d) attività volte a creare progettualità integrate tra enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, associazioni di volontariato, di promozione sociale, enti ausiliari e altri soggetti che interagiscono con il mondo giovanile, per valorizzare l'esercizio della cittadinanza attiva e per creare le condizioni favorevoli, particolarmente tra i giovani, verso stili di vita liberi da ogni forma di dipendenza o di uso di sostanze.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo e realizzati dalla Pubblica Amministrazione e dai soggetti del Privato Sociale coinvolgono in particolare: le famiglie, la scuola, le forme di cittadinanza attiva ed il volontariato, anche per favorire i sistemi di auto-aiuto.

Art. 40.

(Azioni per favorire l'inclusione sociale)

1. Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale comprendono un insieme di interventi e servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, anche con riferimento alle forme di povertà estrema.

2. Il Piano Sociale Integrato Regionale individua interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone in stato di disagio, anche immigrate, con particolare riferimento alle persone che non dispongono di beni primari, alle povertà estreme, ai nomadi e alle persone senza fissa dimora.

3. I Comuni, gli Ambiti Territoriali Sociali e il Distretto Sociosanitario, utilizzando anche l'apporto degli Enti di cui al Titolo II, erogano prestazioni di prima accoglienza, permanenza e sosta prolungata, ristorazione, fornitura di beni primari e prestazioni sociosanitarie primarie in accordo con l'ASL. In via prioritaria gli interventi sono rivolti alla cura e allo sviluppo dei minori, compresa la facilitazione alla frequenza della scuola dell'obbligo e ad attività di formazione professionale.

4. Nell'ambito delle politiche del presente articolo, sono promosse sperimentazioni e progetti innovativi, finalizzati alla prevenzione delle nuove povertà e a contrastare fenomeni emergenti di esclusione sociale, anche in armonia con le politiche di inclusione e coesione sociale promosse dalla Unione europea.

5. Per la rimozione delle cause di disagio sociale enti locali, unitamente ad enti preposti alla formazione professionale e alle attività occupazionali, realizzano programmi e percorsi protetti per la qualificazione professionale e l'avvio al lavoro anche tramite tirocini, laboratori e forme di sostegno economico (borse lavoro), per facilitare l'ingresso della persona con disagio nelle attività produttive.

Art. 41.

(Politiche a favore degli immigrati)

1. La Regione, ai fini dell'integrazione sociale, promuove all'interno del sistema integrato politiche e attività a favore di persone e famiglie immigrate.

2. In particolare il sistema integrato, a complemento delle politiche di inclusione sociale, garantisce:

a) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, anche attraverso la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita della comunità locale;

b) la difesa dalle forme di esclusione ed emarginazione, anche attraverso l'attivazione di progetti e percorsi di tutela e consulenza legale;

c) adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni

internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;

d) integrazione dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori, anche facilitando l'apprendimento della lingua italiana;

e) iniziative volte ad individuare e contrastare forme di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

Art. 42.

(Prestazioni per contrastare il disagio economico)

1. Gli Ambiti Territoriali Sociali e, se necessari percorsi integrati sociosanitari, il Distretto Sociosanitario provvedono all'erogazione, nei confronti di persone e famiglie, di benefici economici, destinati a rimuovere gli ostacoli che impediscono il godimento dei diritti di cittadinanza, per contrastare lo stato di povertà e facilitare la fruizione dei servizi scolastici, l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro.

2. Le prestazioni di carattere economico, secondo le compatibilità di bilancio e le definizioni dettate dal Piano, consistono in particolare in:

a) contributi economici, temporanei o continuativi, al fine di raggiungere la soglia di "reddito minimo";

b) titoli per l'acquisto di prestazioni assistenziali;

c) prestiti d'onore a persone e famiglie, al fine di superare difficoltà economiche e sociali;

d) azioni dirette a favorire l'acquisizione della prima casa, destinate alla formazione di nuove famiglie o allo sviluppo di quelle esistenti.

3. Il Piano Sociale Integrato Regionale, per garantire sul territorio ligure pari opportunità a tutti i cittadini, emana indirizzi generali per le prestazioni indicate nel presente articolo, che dovranno trovare conseguente e concreta programmazione nella pianificazione locale.

4. (Omissis) **(19)**.

CAPO II

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Art. 43.

(Strutture residenziali e semiresidenziali) (74)

1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, fanno parte della rete dei servizi integrati pianificati dal Distretto sociosanitario.

2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in più moduli funzionali con differente intensità assistenziale.

Art. 44.

(Classificazione e autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali) (73)

1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328) sulla base del nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali, definisce la classificazione dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali, socioassistenziali e socioeducative ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.

2. La Giunta regionale, sentita l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), definisce, altresì, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio di attività a carattere sociale, socioassistenziale e socioeducativo ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.

3. L'esercizio dell'attività da parte delle strutture di cui ai commi 1 e 2 è soggetto all'autorizzazione

comunale di cui all'articolo 5, a eccezione dei centri estivi che sono tenuti a presentare la segnalazione certificata d'inizio attività.

Art. 45.

(Vigilanza sui servizi e sulle strutture della rete dei servizi alla persona)

1. Sono attribuite ai Comuni, che possono esercitarle anche attraverso il Distretto Sociosanitario, le funzioni sociali ed amministrative in materia di vigilanza e controllo sui servizi e sulle strutture sociali, sociosanitarie e socioeducative. Restano in capo all'ASL le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria nei confronti delle predette strutture.

2. Le funzioni di vigilanza si attuano attraverso richieste di informazioni, visite, sopralluoghi, verifiche e controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento. Gli organismi tecnici che provvedono alla vigilanza trasmettono ai Comuni, alle ASL ed alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione annuale sulle attività di vigilanza realizzate.

3. La vigilanza sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e diurno si effettua, di norma, ogni biennio salvo verifiche richieste dalle Autorità Pubbliche, su segnalazione dei responsabili dei servizi sociali e sanitari e degli utenti.

TITOLO V

INTERVENTI A FAVORE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

Art. 46.

(Valutazione della non autosufficienza e prestazioni correlate)

1. Sono definite non autosufficienti le persone con grave disabilità permanente impossibilitate a svolgere le funzioni della vita quotidiana e quelle dedicate alla cura della persona, con difficoltà nelle relazioni umane e sociali, nelle attività strumentali, nella mobilità e nell'uso dei mezzi di comunicazione.

2. La valutazione della non autosufficienza è effettuata da apposite Unità Multiprofessionali appartenenti ai servizi sociosanitari regionali di cui fanno parte il medico di medicina generale, medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità, personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e assistenti sociali, utilizzando apposite metodologie che valutano le funzioni di cui al comma 1. Per l'area della disabilità in età giovanile e adulta sono inserite nelle Unità Multiprofessionali anche psicologi ed educatori.

3. Le Unità Multiprofessionali procedono alla valutazione multidimensionale accertando con modalità omogenee, riconosciute dall'O.M.S. e rese applicative dalla Regione:

- a) lo stato di salute funzionale organico;
- b) le condizioni cognitive e comportamentali e relazionali;
- c) la situazione socio-ambientale e familiare.

4. A favore della persona non autosufficiente viene predisposto dall'Unità Multiprofessionale un Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.), in cui sono evidenziate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare e le verifiche sulla efficacia delle azioni svolte.

5. Il P.I.A. è affidato al responsabile del caso, individuato all'interno del servizio che ha la competenza prevalente nell'ambito delle misure adottate. Il responsabile del caso interagisce con la persona assistita, con i familiari e con la rete assistenziale per assicurare le risorse necessarie alla realizzazione del P.I.A.

6. Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, le Conferenza dei Sindaci e l'ASL, provvedono affinché siano presenti in ciascun Distretto Sociosanitario:

- a) accesso integrato alle prestazioni per la non autosufficienza con informazione e consulenza sui servizi erogabili dalla rete assistenziale;
- b) unità di Valutazione Multiprofessionale;
- c) attività domiciliari, semiresidenziali, residenziali;
- d) elenco del personale per l'aiuto familiare;

e) registro delle persone non autosufficienti.

Art. 47.

(Istituzione del Fondo Regionale a favore della Non Autosufficienza)

1. Per realizzare le misure sociosanitarie a favore delle persone non autosufficienti, la Regione istituisce un apposito fondo, denominato Fondo per la Non Autosufficienza, quale componente del Fondo Regionale per le Politiche Sociosanitarie di cui all'articolo 57.

2. Il Fondo per la Non Autosufficienza finanzia prioritariamente le prestazioni sanitarie e sociosanitarie inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all'allegato 1.C del d.P.C.M. 29 novembre 2001, l'assistenza territoriale domiciliare, l'assistenza residenziale e semiresidenziale di mantenimento.

3. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo per la Non Autosufficienza:

a) le risorse del Fondo Sanitario già destinate alle attività sociosanitarie di tipo domiciliare e residenziale di cui al comma 2 e le risorse derivate dagli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale finalizzate alla non autosufficienza;

b) una quota delle risorse del Fondo Regionale per le Politiche Sociali, trasferito dallo Stato ai sensi della l. 328/2000, da destinare alla non autosufficienza;

c) entrate regionali anche provenienti dalla fiscalità;

d) altre risorse provenienti da Fondazioni o donazioni.

4. Concorrono a definire l'ammontare complessivo del Fondo per la Non Autosufficienza anche i finanziamenti che i Comuni dedicano agli interventi di sostegno alla persona e alla famiglia e all'aiuto domestico familiare o altre prestazioni a favore dei non autosufficienti erogate in base alla presente legge, alla l. 328/2000 e al d.P.C.M. 14 febbraio 2001.

5. Il Fondo per la Non Autosufficienza viene ripartito annualmente alle ASL e ai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario per le attività individuate dai Piani di Distretto Sociosanitario, con particolare riferimento alle azioni definite ai commi 2 e 4 e secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale.

6. La Giunta regionale emana specifici indirizzi per il riparto di cui al comma 5, per garantire alla cittadinanza:

a) accessibilità e uniformità di benefici a parità di bisogno;

b) riqualificazione e riequilibrio dell'offerta assistenziale per rispondere alla domanda territoriale con continuità e senza alimentare le liste di attesa;

c) equità nel concorso alla spesa, laddove richiesto.

7. Il Fondo per la Non Autosufficienza erogato dalla Regione, per le parti ricomprese nei bilanci ordinari dei Comuni e delle ASL, ha destinazione vincolata alle attività indicate all'articolo 46 e al presente articolo.

TITOLO VI

SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI

CAPO I

STRUMENTI E AZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLA RETE

Art. 48.

(Accreditamento delle strutture e dei servizi sociali) (75)

1. A.Li.Sa. valuta, ai fini dell'accREDITamento, i requisiti dei servizi e delle strutture sociali.

2. I comuni, ai sensi dell'articolo 11 della l. 328/2000, acquisita l'istruttoria tecnica di A.Li.Sa., emanano il provvedimento di accREDITamento per i servizi e le strutture ubicati nel territorio di competenza.

Art. 49.

(Modalità di affidamento dei servizi sociali)

1. I Comuni, gli Ambiti Territoriali Sociali, i Distretti sociosanitari e le altre Istituzioni pubbliche, che esercitano attività in materia di assistenza, possono stipulare con i soggetti di cui al Titolo II contratti, convenzioni, protocolli di collaborazione, accordi di programma ed altre forme di intesa, quali la "progettazione partecipata", secondo le indicazioni previste dal d.P.C.M. 30 marzo 2001, in cui si privilegi il confronto tra più soggetti e più offerte, tenendo comunque conto degli elementi di qualità dell'offerta, escludendo l'indirizzo del massimo ribasso e prevedendo standard per la valutazione dell'appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni individuate.

Art. 50.

(Carta dei Servizi)

1. Per fornire informazioni sulla rete di protezione sociale e consentire la scelta delle prestazioni più appropriate, i Distretti Sociosanitari e gli Ambiti Territoriali Sociali, predispongono la Carta dei Servizi promuovendo la partecipazione delle associazioni degli utenti e dei soggetti di cui al Titolo II.

2. La Carta dei Servizi deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) indicazioni sulle prestazioni offerte;
- b) individuazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) criteri di accesso alle prestazioni;
- d) modalità di partecipazione al programma di assistenza, con particolare attenzione alla "cittadinanza attiva" e indicazioni sul concorso economico, dove richiesto;
- e) criteri e strumenti, trasparenti e confrontabili, utilizzabili da parte dell'utente, per la valutazione delle prestazioni fruite;
- f) modalità per la presentazione di proposte, suggerimenti o reclami per la valutazione da parte degli utenti.

3. La Carta dei Servizi è predisposta dagli Enti erogatori delle prestazioni, indicate dalla presente legge, di cui al Titolo II.

Art. 51.

(Concorso alla spesa e tariffe delle prestazioni sociali)

1. Il concorso alla spesa in materia di prestazioni sociali viene disciplinato dal Piano Sociale Integrato Regionale, tenendo in considerazione:

- a) i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, come individuati dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera m) della Costituzione;
- b) le agevolazioni per i nuclei familiari con componenti di minore età, componenti ultrasessantacinquenni e componenti disabili;
- c) le condizioni di reddito dei richiedenti le prestazioni, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59 comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449) e successive modificazioni, salvaguardando quanto previsto alla lettera b);
- d) i criteri per il concorso alla spesa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), della l. 328/2000;
- e) le esenzioni al concorso alla spesa per le persone e nuclei familiari di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 328/2000, utilizzando lo strumento dell'I.S.E.E. per valutare l'equivalenza del reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Il Piano Sociale Integrato Regionale definisce i criteri e le modalità per la partecipazione ai costi da parte dell'utenza dei servizi finanziati dal Fondo per la Non Autosufficienza.

3. Nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1, il Piano Sociale Integrato Regionale fornisce ai Comuni indirizzi per la definizione delle tariffe relative alle prestazioni sociali.

Art. 52.

(Istituzione del Registro regionale dei Soggetti Privati) (20)

(Omissis)

Art. 53.

(Registri Regionali per soggetti erogatori delle prestazioni sociali)

1. Concorrono all'erogazione di prestazioni sociali, sociosanitarie e socioeducative, secondo le proprie specificità, i soggetti della cooperazione sociale, del volontariato, le associazioni di promozione sociale e le imprese sociali.

2. Condizione per l'erogazione dei servizi è l'iscrizione nel Registro regionale di cui all'articolo 13 del testo unico del Terzo Settore, nonché nell'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e successive modificazioni ed integrazioni che svolgono attività in ambito regionale **(21)**.

3. La Giunta regionale è delegata ad emanare linee guida per il coordinamento e la semplificazione di iscrizione nei registri regionali di cui al comma 2 e linee guida sulla verifica, nei confronti dei soggetti iscritti, della permanenza dei requisiti di iscrizione, individuando per questo ultimo aspetto forme di collaborazione da parte delle Amministrazioni provinciali.

Art. 54.

(Azioni per migliorare la qualità assistenziale)

1. Per promuovere la qualità e l'efficacia dei servizi alla persona, il Piano Sociale Integrato Regionale e quello della Formazione, nonché i Piani di Distretto Sociosanitario individuano azioni, obiettivi e risorse per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali e per sostenere le attività di pianificazione e direzione, nonché per l'innovazione, lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato di promozione e protezione sociale. **(69)**

2. (Omissis) **(22)**.

3. L'Università, le Province e altri enti e organismi preposti alla formazione e qualificazione degli operatori sociali e sociosanitari provvedono a realizzare e supportare le azioni formative di cui al comma 1.

4. La Regione promuove indagini inerenti la qualità del servizio al fine di parametrarne le azioni di miglioramento, nonché per la verifica del rispetto degli standard di qualità dal punto di vista dell'utente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI

Art. 55.

(Sistema di finanziamento dei servizi sociali)

1. Alla realizzazione e alla gestione della rete dei servizi sociali concorrono i finanziamenti dei Comuni, della Regione, dello Stato e le partecipazioni dei cittadini.

2. Sono a carico dei Comuni, che vi possono provvedere anche attraverso le forme associative previste dalla presente legge, le spese per l'attivazione delle prestazioni sociali derivanti dalla l. 328/2000 e dalla presente legge, relative ai livelli essenziali di assistenza sociale.

3. La Regione, attraverso il Fondo Regionale per le Politiche Sociali ed i trasferimenti del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, concorre in termini sussidiari e solidaristici a cofinanziare le attività di cui al comma 2 per garantire equilibrio e sostenibilità della rete assistenziale su tutto il territorio regionale.

4. Ai sensi dell'articolo 20, comma 9 della l. 328/2000, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 della medesima legge, confluiscono nel Fondo regionale anche le risorse finanziarie nazionali destinate agli emolumenti economici per l'invalidità civile, cecità e sordomutismo, erogati a cittadini della Liguria; tali risorse conservano specifica finalizzazione.

Art. 56.

(Fondo Regionale per le Politiche Sociali)

1. Il Fondo regionale per le politiche sociali è costituito da:
 - a) risorse finanziarie proprie della Regione;
 - b) trasferimenti del fondo nazionale per le politiche sociali;
 - c) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Fondo Regionale per le Politiche Sociali cofinanzia i Piani di Distretto Sociosanitario, con particolare riferimento a:
 - a) sostegno agli Ambiti Territoriali Sociali;
 - b) interventi sussidiari per garantire in maniera omogenea i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 26, comma 4;
 - c) sostegno alle politiche individuate al Titolo IV della presente legge;
 - d) investimenti in conto capitale.
3. Il Fondo Regionale per le Politiche Sociali di parte corrente è ripartito dalla Giunta regionale tra gli Ambiti Territoriali Sociali e i Distretti Sociosanitari e assegnato ai relativi Comuni capofila.
4. Nell'ambito della pianificazione regionale le risorse finanziarie disponibili vengono finalizzate anche a particolari obiettivi, quali:
 - a) azioni di solidarietà per le comunità locali più deboli;
 - b) particolari situazioni di emergenza sociale;
 - c) interventi di valenza regionale;
 - d) azioni innovative e sperimentali.
5. Le risorse finanziarie destinate agli investimenti in conto capitale vengono ripartite dalla Giunta regionale tenendo conto dei Piani di Distretto Sociosanitario, relativi alle strutture sociali residenziali e semiresidenziali, con priorità ai territori meno dotati, in rapporto agli indicatori del Piano regionale. La pianificazione regionale presta particolare attenzione all'adeguamento delle strutture esistenti ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e nazionali.
6. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati ad opere sociali devono garantire, anche con autocertificazione, che l'attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità sociali per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta (23).
7. Il Piano Sociale Integrato Regionale disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 4.
8. Con appositi piani di intervento, la Regione e i Comuni utilizzano anche finanziamenti promossi dall'Unione Europea per la realizzazione di progetti in materia di politiche sociali e di sviluppo locale.

Art. 57.

(Fondo Regionale per le Politiche Sociosanitarie e Fondo per la Non Autosufficienza)

1. Nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, è individuato il Fondo per le Politiche Sociosanitarie, costituito dalle risorse finanziarie collegate ai livelli essenziali di assistenza sociosanitari di cui all'Allegato 1.C del d.P.C.M. 29 novembre 2001, con particolare riferimento alla domiciliarità, alla residenzialità e semiresidenzialità per minori, anziani, disabili, malati di mente, dipendenze, malati terminali.
2. Il Fondo per le Politiche Sociosanitarie finanzia le ASL per lo svolgimento delle funzioni in materia di domiciliarità, residenzialità e semiresidenzialità, secondo le modalità indicate all'Allegato 1.C del d.P.C.M. 29 novembre 2001.
3. La quota del Fondo per le Politiche Sociosanitarie relativa alle attività domiciliari, residenziali e semiresidenziali a favore degli anziani e dei disabili va a confluire nel Fondo per la Non

Autosufficienza di cui all'articolo 47.

4. Confluiscono nel Fondo per la Non Autosufficienza anche i finanziamenti nazionali aventi tale destinazione.

Art. 58.

(Norma finanziaria)

(Omissis)

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.

(Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20)

1. (Omissis) **(24)**.

2. (Omissis) **(25)**.

3. (Omissis) **(26)**.

4. (Omissis) **(27)**.

5. (Omissis) **(28)**.

6. (Omissis) **(29)**.

7. (Omissis) **(30)**.

8. (Omissis) **(31)**.

9. (Omissis) **(32)**.

10. (Omissis) **(33)**.

11. (Omissis) **(34)**.

12. Dopo l'articolo 14 della l.r. 20/1999 le parole: "CAPO II ACCREDITAMENTO DEI PRESIDI SOCIALI" sono soppresse.

13. Gli articoli 15 e 22 della l.r. 20/1999 sono abrogati.

Art. 60.

(Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30) (35)

1. (Omissis) **(36)**.

Art. 61.

(Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Sociale Integrato Regionale, esclusivamente per l'anno 2006, la Giunta regionale emana disposizioni applicative della presente legge, anche in collegamento con l'attuale Piano triennale dei Servizi Sociali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2001 n. 65 (piano triennale dei Servizi Sociali 2002-2004 e indirizzi ai Comuni per la redazione dei Piani di Zona. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio Regionale 6 luglio 1999 n. 44 recante il Piano triennale dei Servizi Sociali 1999/2001).

2. Fino alla conclusione delle procedure di accreditamento per le strutture di recupero a favore dei tossicodipendenti, resta in vigore il disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 (interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope).

3. Il Fondo per la Non Autosufficienza, fino alla gestione diretta da parte dei Distretti Sociosanitari, è identificato e vincolato da provvedimenti regionali di riparto alle ASL e ai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario del Fondo Sanitario e del Fondo per le Politiche Sociali, secondo i criteri e le indicazioni definiti dalla pianificazione regionale di cui all'articolo 25.

Art. 62.

(Norme di prima applicazione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana gli atti necessari per:

a) approvare i confini territoriali e l'organizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali di cui

all'articolo 6;

b) definire i criteri per l'adozione delle convenzioni relative all'organizzazione dei distretti sociosanitari;

c) insediare la Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria Regionale di cui all'articolo 15;

d) approvare il regolamento in materia di strutture residenziali, di cui all'articolo 43;

e) predisporre il Piano Sociale Integrato Regionale secondo quanto previsto dall'articolo 25;

f) insediare l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30;

g) istituire la Consulta Regionale del Terzo Settore come previsto all'articolo 17;

h) istituire la Consulta Regionale della Famiglia come previsto all'articolo 20;

i) istituire il Garante Regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come definito all'articolo 33.

2. In sede di prima applicazione le attività per la non autosufficienza di cui all'articolo 47 sono determinate dalle quote del Fondo Sanitario destinate nell'esercizio 2006 alla domiciliarità, alla residenzialità e semiresidenzialità, a favore degli anziani, dalle quote dei progetti finalizzati del Piano Sanitario Nazionale destinate alla rete per la non autosufficienza e dalle quote del Fondo Sociale destinate all'assegno servizi ed ai Distretti Sociali in materia di assistenza agli anziani, con opportuni incrementi derivanti da entrate fiscali, da Fondazioni e da altri enti.

3. Il numero degli esperti di cui all'articolo 59 comma 4, è comprensivo degli esperti già nominati ai sensi dell'articolo 13, comma 2 lettera a) della l.r. 20/1999.

4. La Giunta regionale emana apposito atto per coordinare la disciplina vigente dell'articolo 13 della l.r. 20/1999, con le modifiche apportate dall'articolo 59, ivi compreso l'adeguamento dei contratti di lavoro già stipulati per i componenti della Commissione di cui al comma 3.

Art. 63.

(Norme di coordinamento con la legislazione previgente)

1. Fino alla determinazione degli Ambiti Territoriali Sociali di cui all'articolo 6, i Distretti Sociali definiti dalla legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali) operano sui progetti avviati e sulle attività assistenziali di base come indicate all'articolo 7 della presente legge.

2. Fino alla costituzione ed al funzionamento dei Distretti Sociosanitari la realizzazione delle attività integrate è affidata a forme di intesa progettuale tra Zone Sociali e Distretti sanitari.

3. La delimitazione territoriale dei Distretti Sociosanitari coincide con quella in atto per i Distretti Sanitari e le Zone Sociali.

4. Le Conferenze dei Sindaci di Zona provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le nuove associazioni intercomunali di Ambito Territoriale Sociale, da ricomprendersi nel Distretto Sociosanitario, tenendo come riferimento prioritario per i territori montani la delimitazione delle Comunità Montane. Per il restante territorio regionale, l'Ambito deve comprendere di norma una popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti, fatti salvi i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, nei quali l'Ambito potrà coincidere con una o più aree del decentramento.

5. Il Comune di Genova si dota di un assetto organizzativo idoneo al proprio territorio, tenendo conto delle forme di decentramento adottate per la materia sociale, sociosanitaria e sanitaria.

Art. 64.

(Abrogazione di norme)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge e degli atti in essa richiamati, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 (interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze

stupefacenti o psicotrope), fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 61, comma 2, della presente legge;

b) legge regionale 27 agosto 1992, n. 21 (interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi);

c) legge regionale 8 marzo 1994, n. 11 (interventi regionali a favore della famiglia);

d) legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali).

2. Devono intendersi, altresì, tacitamente abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili con la presente legge.

Art. 65.

(Norme di diffusione)

1. La Regione cura la diffusione della presente legge, promuovendo in particolare un'ampia conoscenza della stessa da parte degli Enti locali, delle ASL, del Terzo Settore e la diffusione, per gli specifici collegamenti, anche agli organismi scolastici e all'Università.

Art. 66.

(Dichiarazione di urgenza)

(Omissis)

Note

(1) Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.

(2) Comma abrogato dall' art. 16 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

(3) Comma modificato dall'art. 84 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.

(4) Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

(5) Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

(6) Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

(7) Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

(8) Articolo abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

(9) Articolo abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

(10) Nota soppressa (vedi nota 70)

(11) Nota soppressa (vedi nota 70)

(12) Nota soppressa (vedi nota 70)

(13) Nota soppressa (vedi nota 70)

(14) Nota soppressa (vedi nota 70)

(15) Nota soppressa (vedi nota 71)

(16) Nota soppressa (vedi nota 71)

(17) Nota soppressa (vedi nota 72)

(18) Comma inserito dall' art. 23 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57.

(19) Comma soppresso dall' art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 6.

(20) Articolo abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

(21) Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

(22) Comma abrogato dall' art. 7 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

(23) Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

(24) Sostituisce il comma 5 dell'art. 2 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.

(25) Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.

(26) Modifica il Titolo III della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.

(27) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.

(28) Inserisce la lettera b bis) nel comma 2 dell'art. 13 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.

- (29) Sostituisce il comma 3 dell'art. 13 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.
- (30) Modifica il comma 4 dell'art. 13 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.
- (31) Modifica il comma 5 dell'art. 13 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.
- (32) Modifica il comma 6 dell'art. 13 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.
- (33) Sostituisce il comma 8 dell'art. 13 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.
- (34) Modifica il comma 2 dell'art. 14 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20.
- (35) Articolo abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.
- (36) Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30.
- (37) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (38) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (39) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (40) Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (41) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (42) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (43) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (44) Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (45) Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (46) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (47) Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (48) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (49) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (50) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (51) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (52) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (53) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (54) Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (55) Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (56) Nota soppressa (vedi nota 71).
- (57) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (58) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (59) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (60) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (61) Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (62) Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (63) Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (64) Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (65) Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (66) Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (67) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (68) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (69) Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
- (70) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33.
- (71) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33.
- (72) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33.
- (73) Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12. Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge. Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9.
- (74) Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9.
- (75) Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9.
- (76) Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 28.

NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 6 “Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza”

(1)

Art. 1 (Istituzione)

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni, ove costituiti.

Art. 2 (Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) propone agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), nonché propone e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;

b) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei minori;

c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì tutte quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;

d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, i fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico;

f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali;

g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai

servizi sociali e alla magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza;

h) propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;

i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare le eventuali trasgressioni;

j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l'incolumità fisica;

l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e delle province;

m) collabora con l'Osservatorio regionale sui minori di cui alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori), con l'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multiethnicità e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati;

n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle loro famiglie;

o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi sono effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1, lettera k).

2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata. (2)

2 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. (2)

Art. 3

(Attività inerenti alla tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario), il Garante svolge attività di consulenza nella materia della tutela e della curatela.

Art. 4 (Poteri)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Garante può:
 - a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
 - b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge;
 - c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;
 - d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione.2. (3)

Art. 5 (Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. (4)
2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea specialistica, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati all'infanzia e all'adolescenza.
3. Non sono eleggibili all'ufficio di Garante:
 - a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali;
 - b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
4. Sono incompatibili con la carica di Garante:
 - a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle ASL e delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e province e delle aziende di servizi alla persona (ASP);
 - b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.

Art. 6

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, secondo le modalità disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione:

- a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;
- b) del Difensore regionale, come previsto all'articolo 4, comma 2;(5)
- c) degli osservatori regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m);
- d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, delle ASL e delle AO, d'intesa con i comuni e con le province;
- e) della polizia locale.

Art. 7

(Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante)

1. Presso l'Ufficio del Garante di cui all'articolo 6, comma 1, è istituita la Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante di cui fanno parte una rappresentanza delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito dei servizi per i minori e una rappresentanza dei minori.

2. La composizione della Commissione consultiva e i criteri di partecipazione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8

(Indennità di funzione) (6)

- a) Al Garante è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Sono escluse dall'indennità le spese di missione fuori dal territorio regionale, purché previamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali spese dovranno altresì essere documentate e nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 9 (7)

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori. A tal fine, il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:

- a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'articolo 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
 - b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
 - c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per i minori;
 - d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.
2. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di

cui al comma 1 da parte delle Commissioni consiliari competenti, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione e i documenti consiliari che concludono il suo esame sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.

Art. 10

(Autonomia e gestione finanziaria) (8)

1. Il Garante predispose annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale.
3. (9)
4. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziare alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e successivi.

NOTE:

1. Vedi art. 8, comma 2, lett. c) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.
3. Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 2, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18 e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.
4. Il comma è stato sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. b) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.
5. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 2, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. n), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
9. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. n), numero 2., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.

NORMATIVA DELLA REGIONE MARCHE

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Garante regionale dei diritti della persona”

CAPO I Principi generali

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.
3. Il Garante svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti nonché del Garante delle vittime di reato.
4. Il Garante svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni del Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti nonché del Garante delle vittime di reato sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III, IV e IV bis della presente legge.

Nota relativa all'articolo 1

Così modificato dagli artt. 2 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, e dall'art. 3, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 2

(Autonomia e struttura organizzativa)

1. Il Garante svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).
3. Il Garante può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.

Nota relativa all'articolo 2

Così modificato dagli artt. 3 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 3

(Elezione del Garante e requisiti)

1. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa regionale, all'inizio di ogni legislatura, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) laurea magistrale in giurisprudenza o in materie socio-psicopedagogiche o scienze politiche;
 - 2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente equiparato o equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale vigente;
 - b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere.
2. Il Garante è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale.
3. Dopo la quarta votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione

successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane.

4. Il Garante è rieleggibile per una sola volta.

5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Nota relativa all'articolo 3

Prima modificato dall'art. 22, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 1, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, e dagli artt. 4 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, poi così sostituito dall'art. 4, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 4

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Sono ineleggibili a Garante:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali, di Unioni dei Comuni, di Unioni montane e di Città metropolitane;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo degli enti del Servizio sanitario regionale; il segretario generale o il direttore generale della Regione, i titolari di incarichi amministrativi di vertice di aziende ed enti dipendenti o di società a partecipazione maggioritaria regionale;

c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.

3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.

4. L'incarico di Garante è incompatibile con:

a) l'iscrizione a partiti, movimenti politici o associazioni sindacali o di categoria;

b) l'esercizio di funzioni di amministratori di enti e imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

c) la candidatura alla carica di membro del Parlamento nazionale od europeo, Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere di uno dei comuni delle Marche.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste al comma 1.

6. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Nota relativa all'articolo 4

Prima modificato dall'art. 19, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dagli artt. 5 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, poi così sostituito dall'art. 5, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 4 bis
(Revoca e rinuncia dell'incarico)

1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

1 bis. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.

2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

Nota relativa all'articolo 4 bis

Aggiunto dall'art. 6, l.r. 9 marzo 2020, n. 11. Poi così modificato dall'art. 1, l.r. 10 giugno 2020, n. 21.

Art. 5
(Relazioni, audizioni del Garante e diritto di accesso)

1. Il Garante presenta all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale il programma di attività e la relazione sull'attività svolta nei termini previsti dall'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

2. La relazione sull'attività svolta, che può contenere osservazioni e proposte, è trasmessa dall'Ufficio di presidenza ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale. Il Garante può inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

3. Le relazioni indicate al comma 2 sono pubblicate integralmente sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.

4. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Il Garante inoltre può essere ascoltato, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, dall'Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.

5. Fermo restando quanto previsto nei Capi II, III, IV e IV bis, il Garante può rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti. La Regione e gli enti dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza all'Assemblea legislativa regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.

6. Il Garante ha diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati nonché alla documentazione necessaria in loro possesso, fermo restando quanto previsto ai Capi II, III e IV.

Nota relativa all'articolo 5

Così sostituito dall'art. 6, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, e dall'art. 7, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 6
(Indennità)

1. Al Garante spetta il compenso annuo onnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

Nota relativa all'articolo 6

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11, il compenso annuo percepito dal Garante è ridotto del 10 per cento.

CAPO II Ufficio di Difensore civico

Art. 7 (Funzioni della difesa civica)

1. L'ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.

2. Per le finalità indicate al comma 1, il Garante:

a) interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 8 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;

b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l'applicazione delle riforme stesse.

3. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

Nota relativa all'articolo 7

Prima sostituito dall'art. 2, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 7 bis (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati)

1. Il Garante svolge, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;

b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;

c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;

d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;

e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

Nota relativa all'articolo 7 bis

Aggiunto dall'art. 21, l.r. 26 maggio 2009, n. 13. Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 8
(Ambito di intervento e modalità)

1. Il Garante interviene:

- a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
- b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti.

2. La presentazione della richiesta di intervento del Garante non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.

3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell'ufficio di Difensore civico.

Nota relativa all'articolo 8

Prima sostituito dall'art. 3, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 8 bis
(Procedimento)

1. Il Garante effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell'istanza presentata.

2. Il Garante, valutata la fondatezza dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.

3. Il Garante può:

- a) avere accesso agli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
- b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti;
- c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.

4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Garante. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante.

5. Il Garante, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.

6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, comunicano al Garante ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Garante.

7. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

8. Il Garante se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4 informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti

da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Garante.

Nota relativa all'articolo 8 bis

Aggiunto dall'art. 4, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34. Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 8 ter

(Interventi a tutela del diritto di accesso)

1. Il Garante può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa.

Nota relativa all'articolo 8 ter

Aggiunto dall'art. 5, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34. Così modificato dall'art. 7, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 9

(Coordinamento della difesa civica)

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Garante e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

2. Il Garante può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

Nota relativa all'articolo 9

Prima sostituito dall'art. 6, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dagli artt. 8 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

CAPO III

Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 10

(Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

2. Il Garante, in particolare:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) collabora all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti.

Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle

- persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
- c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
 - d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgono persone di minore età;
 - e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;
 - f) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
 - g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;
 - i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;
 - l) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
 - m) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
 - n) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l'educazione ai media;
 - o) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;
 - p) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
 - q) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
 - r) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;
 - s) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
 - t) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
 - u) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
 - v) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
 - z) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

Nota relativa all'articolo 10

Prima sostituito dall'art. 7, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 11

(Ambito di intervento e modalità)

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, il Garante:

- a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990;
- e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

Nota relativa all'articolo 11

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 12

(Tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

Nota relativa all'articolo 12

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

CAPO IV

Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti

Art. 13

(Funzioni)

1. L'ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. L'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche.

3. L'azione del Garante si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

Nota relativa all'articolo 13

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 14

(Ambito di intervento e modalità)

1. Il Garante interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. Il Garante, in particolare:

- a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

- b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
- c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;
- d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
- e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- g) può effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);
- h) interviene nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

Nota relativa all'articolo 14

Prima sostituito dall'art. 8, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

CAPO IV BIS

Ufficio del Garante delle vittime di reato

Nota relativa al CAPO IV BIS Ufficio del Garante delle vittime di reato

Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 14 bis (Funzioni)

- 1.** Il Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
- 2.** L'Ufficio del Garante, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti o temporaneamente dimoranti o domiciliate nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.
- 3.** Ai fini dell'individuazione delle funzioni del Garante previste in questo Capo, per vittima di reato si intende qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del Codice di procedura penale.

Nota relativa all'articolo 14 bis

Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11. Poi così modificato dall'art. 2, l.r. 10 giugno 2020, n. 21.

Art. 14 ter (Ambito di intervento e modalità)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le informazioni indicate nel comma 2;
- b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
- c) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 14 bis;
- d) può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;
- e) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
- f) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 14 bis la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
- g) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 14 bis che ne fanno richiesta in merito a:

- a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
- b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
- c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.

3. Per le attività previste da questo articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.

Nota relativa all'articolo 14 ter

Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 14 quater (Incompatibilità)

1. Al Garante è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.

Nota relativa all'articolo 14 quater

Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

CAPO V
Norme finali e transitorie

Art. 15
(Modifiche alla l.r. 3/2008)

1.
2.
3.

Nota relativa all'articolo 15

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 1, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 2 sostituisce la lett. a) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 3 abroga la lett. b) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Art. 16
(Abrogazioni)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nota relativa all'articolo 16

Il comma 1 abroga la l.r. 14 ottobre 1981, n. 29.

Il comma 2 abroga la l.r. 15 ottobre 2002, n. 18.

Il comma 3 abroga il comma 6 dell'art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25.

Il comma 4 abroga l'art. 26, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.

Il comma 5 abroga le lett. a) e d) del comma 2 dell'art. 5, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 6 abroga l'art. 6, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 7 abroga l'art. 9, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Art. 17
(Norma transitoria)

1. Le funzioni del Garante sono svolte dal Difensore civico regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della VIII legislatura.

Nota relativa all'articolo 17

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 78.000,00 così ripartita:

- a) euro 38.000,00 per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6;
- b) euro 40.000,00 per le altre spese previste dalla presente legge.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla spesa autorizzata al comma 1 si provvede nel modo seguente:

a) quanto ad euro 30.800,00 mediante impiego delle somme iscritte nell'UPB 1.05.01 del bilancio di previsione per l'anno 2008, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 29/1981;

b) quanto ad euro 47.200,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2008.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2008 per euro 38.000,00 nell'UPB 1.05.01 e per euro 40.000,00 nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per il detto anno a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NORMATIVA DELLA REGIONE MOLISE

Legge regionale 9 dicembre 2015 n. 17 “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”

TITOLO I Disposizioni generali

Capo I Principi generali

Art. 1 (Istituzione)

1. È istituito presso la Giunta regionale del Molise il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa europea, nazionale e regionale.

2. Spetta al Garante:

a) garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, attraverso un'azione non giurisdizionale di promozione, di protezione e di mediazione;

b) tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso azioni di sensibilizzazione, protezione, orientamento e sostegno;

c) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il Garante è organo monocratico e svolge le funzioni attribuitegli in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 2 (Requisiti)

1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;

b) adeguata competenza e provata esperienza giuridico-amministrativa nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ed anche in materia minorile, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni.

Art. 3 (Elezione e durata in carica)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in occasione delle prime due votazioni. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza è eletto il candidato che dalla terza votazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Il voto avviene a scrutinio segreto.

2. Il Garante dura in carica cinque anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile una sola volta.

3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell'elezione con la formula "Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".

4. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo Garante.

5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi tre anni dall'elezione, la nuova elezione del Garante è posta all'ordine del giorno della prima

seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.

6. Il Garante può essere revocato per gravi motivi, ovvero per il compimento di atti contrari alla legge. La mozione di revoca è validamente approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 4 (Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Sono ineleggibili a Garante:

- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) i presidenti di Regione e Provincia;
- c) i Sindaci;
- d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di Presidente di Regione, di Presidente di Provincia, di Sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. Il Garante non deve versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, e tale incarico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 16/2002.

Art. 5 (Trattamento economico)

1. Al Garante spetta un'indennità annua lorda di funzione di 31.200 euro, erogata in dodici mensilità, oltre al trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali.

TITOLO II Funzioni

Capo I Il Garante

Art. 6 (Funzioni e compiti generali del Garante)

1. Il Garante, oltre alle specifiche funzioni di cui al capo II, al capo III e al capo IV del presente titolo:

- a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o atti di indirizzo relativamente alle materie riguardanti i diritti fondamentali della persona, i diritti dei minori e quelli dei detenuti, della Regione, degli enti o aziende dipendenti dalla Regione e degli Enti locali

nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;

b) promuove iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili;

c) supporta - attraverso azioni di informazione, consulenza, facilitazione e mediazione - persone fisiche o giuridiche portatrici di interessi privati o diffusi relativamente a qualunque atto o procedimento amministrativo, attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle dei gestori dei pubblici servizi in ambito regionale al fine di garantirne imparzialità e buon andamento;

d) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona;

e) promuove la conoscenza dell'istituzione dell'Ufficio di garanzia e delle azioni dallo stesso svolte sia presso l'opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della facoltà di rivolgersi al Garante;

f) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per i diritti umani;

g) promuove il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale;

h) si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti a titolo gratuito, e di centri di studio e ricerca.

2. Nell'esercizio delle funzioni di difesa civica il Garante concorre all'attuazione del diritto al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

Art. 7 (Poteri)

1. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può:

a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni;

b) convocare il responsabile dell'Ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;

c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d'età, a tutela delle quali il Garante interviene.

2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. L'esito degli eventuali procedimenti disciplinari è comunicato al Garante.

Art. 8 (Criteri di azione)

1. L'accesso alle prestazioni del Garante è gratuito e non soggetto ad alcuna formalità.
2. Il Garante:
 - a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;
 - b) promuove la costituzione di organismi consultivi, senza oneri a carico del bilancio regionale, a sostegno della propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di minori d'età;
 - c) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.
3. L'attività del Garante si esplica anche nei confronti degli enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o non esistano figure di garanzia negli altri settori.
4. Sono fatte salve le competenze di altre autorità e amministrazioni.

Art. 9

(Rapporti istituzionali)

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio regionale, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. Il Garante è sentito almeno una volta l'anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.
3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza.
4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
5. Il Garante riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività, enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
6. Il Garante, nell'esercizio delle funzioni di cui al capo III, promuove e realizza rapporti di comunicazione e collaborazione con le strutture competenti della Regione.
7. Il Garante provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività istituzionale, anche utilizzando la struttura regionale di comunicazione.

Capo II

Attività di difesa civica

Art. 10

(Funzioni di difesa civica)

1. Fatte salve le funzioni di cui all'articolo 6, nello svolgimento delle funzioni di difesa civica, il Garante interviene, su istanza di parte o d'ufficio, in casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 11.
2. Interviene d'ufficio nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.
3. Esercita le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.
4. Il Garante non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso nonché a richiesta di consiglieri regionali.
5. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione ed in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

Art. 11
(Procedimento)

1. Il Garante interviene d'ufficio a tutela dei diritti e degli interessi della persona, o su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti. L'intervento d'iniziativa del Garante comporta lo svolgimento di indagini allo scopo di rilevare le inefficienze, le irregolarità e le disfunzioni sollecitando l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. L'istanza è presentata senza alcuna formalità ed è a titolo gratuito. Nel caso in cui venga presentata oralmente, è verbalizzata dall'ufficio.
3. Il Garante, qualora ritenga l'istanza di sua competenza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica, esercitando i poteri istruttori di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, il Garante pone in essere attività di orientamento, nonché di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell'amministrazione interessata.
5. Il Garante fornisce motivata risposta alle istanze ricevute. Copia della risposta è trasmessa all'amministrazione interessata.

Capo III
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Art. 12
(Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Il Garante esercita funzioni di tutela per l'infanzia e l'adolescenza allo scopo di concorrere all'adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione delle disposizioni della legge 27 maggio 1991, n. 176, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dalle norme comunitarie e statali vigenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:
 - a) diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;
 - b) segnala e raccomanda azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitora e vigila sulla tutela dei diritti dei minori e segnala le violazioni alle competenti autorità;
 - d) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York ratificata in Italia dalla legge n. 176 del 1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
 - e) formula proposte ed esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
 - f) promuove, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni di volontariato, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dall'articolo 1 della legge n. 451 del 1997;
 - g) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia, nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la percezione del rischio di subire abusi, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale;
 - h) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali ed igieniche inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo ed urbanistico;
 - i) promuove iniziative a favore di minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale,

sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento di riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati o ricoverati in istituti educativo-assistenziali e delle loro famiglie, vigilando sulle attività sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione Molise o da esse accreditate ove essi si trovino ricoverati o ospitati al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono immediati interventi di ordine assistenziale o giudiziario;

k) recepisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché a dare consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

l) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnala all'autorità garante per le comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali violazioni;

m) promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in collegamento con gli enti locali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo giovanile e gli organismi di società civile.

Art. 13

(Ambito e modalità di intervento)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 12 il Garante:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienza negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;

e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno di minori, per il sostegno dell'affido dei minori, per la promozione del ruolo genitoriale.

Capo IV

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e ristrette in Istituti penitenziari

Articolo 14

(Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché a favore delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

2. Il Garante, in ordine alle funzioni di cui al comma 1, oltre a promuovere e favorire i rapporti con il Garante nazionale, istituito con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le altre figure istituzionali competenti per le stesse materie le seguenti funzioni:

a) vigila affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale siano attuate in conformità alle norme ed ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali dei

diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare, assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

c) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

d) visita nell'ambito del territorio regionale, senza necessità di autorizzazione ai sensi dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a dette misure, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative;

e) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;

g) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene;

h) redige annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale. Il Garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 1.

TITOLO III Organizzazione

Art. 15 (Organizzazione dell'Ufficio)

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.
2. La Giunta regionale provvede per le risorse umane e per la fornitura di locali, attrezzature e servizi nell'ambito della propria dotazione organica, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento entro il limite massimo di cinquantamila euro.
3. Il Garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
4. Per l'esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il Garante, secondo le indicazioni della Giunta regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5. I rapporti tra il Garante e la Giunta regionale sono regolati da apposita intesa.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 16 (Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 32 (Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori), e cessa dall'incarico e dalle funzioni il tutore pubblico dei minori.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Il Garante è eletto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in fase di prima applicazione della presente legge, presta giuramento nella prima seduta utile del 2016 del Consiglio regionale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2016.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2015.
2. Per l'esercizio finanziario 2016 l'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato nell'importo di 50.000 euro mediante iscrizione nella pertinente missione e programma.
3. Per gli esercizi successivi la legge di stabilità può rimodulare la quota prevista per l'esercizio 2016.

NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza"

Art. 1.

(Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2.

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
- b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
- c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
- d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
- e) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
- g) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
- h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
- i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
- j) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;

- k) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
 - l) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
 - m) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;
 - n) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;
 - o) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
 - p) collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
 - q) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248);
 - r) promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
 - s) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera r) e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).

Art. 3.

(Tutela degli interessi diffusi)

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:
- a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da amministrazioni o da privati;
 - b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
 - c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
 - d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
 - e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della l. 241/1990.

Art. 4.

(Tutela degli interessi e dei diritti individuali)

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

- a) segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
- b) raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
- c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
- d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/1991;
- e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della l. 241/1990 e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5.

(Tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

Art. 6.

(Rapporti con il Difensore civico regionale)

1. Il Difensore civico regionale ed il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il Garante mantiene altresì rapporti di reciproca e costante informazione con i Difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti, nelle materie di propria competenza.

Art. 7.

(Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
- c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

2. Non sono eleggibili:

- a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
- b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

3. Sono incompatibili con la carica di Garante:

- a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
 - c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
 5. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
 6. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 8. (Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Art. 9. (Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica di Garante, qualora sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 2 o si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, commi 3 e 5, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.
6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 10. (Indennità)

1. Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11. (Relazioni e pubblicità)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo, corredata di osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative e amministrative da adottare. Nei casi di

particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e fornire informazioni sull'attività svolta.

Art. 12.

(Sede, personale e strutture)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione specifica, le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante.

2. Il Garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale, per studi ed indagini sulla situazione minorile, dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Per l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nel biennio 2010-2011 alla spesa pari a 200.000,00 euro per ciascuno anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09101 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

NORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia ispira il sistema integrato dei servizi sociali prioritariamente al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione e l'inclusione sociale per costruire comunità solidali.

TITOLO I IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 2 (Principi generali)

1. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto dei seguenti principi:
 - a) tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
 - b) dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - c) universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali;
 - d) libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socioassistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno;
 - e) valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie;
 - f) sostegno e promozione del recupero di autonomia delle persone diversamente abili e non autosufficienti;
 - g) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
 - h) estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;
 - i) partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
 - j) sussidiarietà.
2. La realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali per costruire comunità solidali s'ispira ai seguenti principi:
 - a) omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale;
 - b) efficienza, efficacia ed economicità;
 - c) flessibilità e personalizzazione degli interventi;
 - d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle risorse disponibili;

- e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale;
- f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali.

Art. 3

(Diritto alle prestazioni)

1. Il sistema integrato ha carattere di universalità e promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e del sistema di responsabilità condivise delle istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali per la costruzione di una comunità solidale. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Puglia.
2. I Comuni garantiscono ai cittadini di altre regioni l'accesso ai servizi socio-assistenziali in base ad accordi interregionali, fatta salva in ogni caso la garanzia degli interventi indifferibili.
3. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), accedono ai servizi socio-assistenziali nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 e per tutti gli interventi indifferibili, il Comune tenuto a garantire i servizi socio-assistenziali è identificato nel Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino destinatario dell'intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali.
5. I criteri di partecipazione e/o compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini utenti sono definiti nel regolamento regionale.
6. In base alle indicazioni del Piano regionale delle politiche sociali e del regolamento regionale e delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni secondo i parametri definiti dai Comuni i cittadini in condizioni di povertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
7. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato socio-assistenziale partecipando al costo delle prestazioni in relazione alla condizione economica secondo le disposizioni della presente legge.
8. Il Piano regionale delle politiche sociali riserva una quota delle risorse per l'anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 3, nelle more dell'azione di rivalsa e per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni.

Art. 4

(Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema)

1. Il sistema d'interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socioassistenziali come definiti dalla Regione.
2. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si realizza attraverso i seguenti metodi:
 - a) coordinamento dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;
 - b) cooperazione interistituzionale;
 - c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia.

Art. 5
(Ambiti territoriali)

1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa decisione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale.
2. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali. Le modifiche nell'assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali devono intervenire entro la data di approvazione del Piano regionale socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei termini di avvio per il lavoro di stesura dei Piani sociali di zona.
3. Le modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari non modificano i confini amministrativi degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, fino alla scadenza del triennio di programmazione sociale dei Piani sociali di zona in corso alla data delle modifiche intervenute, salvo diversa decisione degli stessi Comuni interessati. In tal caso i Comuni dell'ambito territoriale sociale modificano gli assetti organizzativi in relazione alle intervenute variazioni degli assetti istituzionali, aggiornando anche obiettivi e contenuti del vigente Piano sociale di zona.

Art. 6
(Gestione associata)

1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.
2. Il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per specifiche tipologie di servizi socio-assistenziali, può prevedere, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, che la gestione associata sia esercitata anche tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario.
3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e possono attribuire l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), avente sede legale nel territorio dell'ambito o a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 267/2000.
4. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56, e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs. 207/2001, aventi sede legale nel territorio dell'ambito, laddove presenti.
5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato nel Piano regionale, sentita la Conferenza Regione - Enti locali, individua, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti distrettuali inadempienti.
6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da parte dei Comuni.

Art. 7
(Incentivazione delle forme associate)

1. Il Piano regionale delle politiche sociali determina le risorse aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione associata, ai Comuni con minore dimensione demografica, così come

individuati dallo stesso Piano, e individua le forme d'incentivazione per la gestione associata da parte degli altri Comuni.

2. Al fine d'incentivare la gestione associata del sistema di servizi e interventi sociali e socio-sanitaria di ambito da parte dei Comuni, le forme di incentivazione tengono conto prioritariamente della capacità di spesa delle risorse assegnate all'ambito, dell'incidenza dei servizi a valenza di ambito o sovracomunali sul totale dei servizi previsti con il Piano sociale di zona, delle forme di gestione individuate per detti servizi a valenza di ambito o sovracomunale, dell'attivazione di un sistema di accesso unico alla rete dei servizi dell'ambito. Il Piano regionale delle politiche sociali può individuare ulteriori variabili di esame delle diverse esperienze territoriali per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 8

(Sistema locale dei servizi sociali)

1. Il sistema locale si articola in un insieme d'interventi e servizi socio-assistenziali realizzati in modo coordinato e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti pubblici e privati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano sociale di zona.

2. Il Piano di zona, nell'ambito degli indirizzi del Piano regionale delle politiche sociali, definisce i servizi e gli interventi essenziali e prevede le modalità per far fronte alle situazioni di emergenza sociale.

3. Il Piano regionale determina le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi che costituiscono livelli delle prestazioni, che devono essere assicurati dal piano di zona.

Art. 9

(Piano regionale delle politiche sociali)

1. La Regione approva il Piano regionale triennale delle politiche sociali in armonia con gli altri piani di settore.

2. Il Piano regionale individua:

- a) i bisogni del territorio;
- b) le priorità degli interventi;
- c) il riparto delle risorse;
- d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
- e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;
- f) i Comuni di minore dimensione demografica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della presente legge, tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale;
- h) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), alla definizione dei Piani di zona;
- i) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale;
- j) il coordinamento per l'integrazione con le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dello sviluppo locale, della riqualificazione urbana, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'urbanistica e delle politiche abitative;
- k) la quota delle risorse da riservare per l'anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, nelle more dell'azione di rivalsa e per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni;

- l) gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
- m) gli interventi di sperimentazione dei modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi, inoltre, alle esperienze sviluppate a livello europeo;
- n) le altre forme di interventi oltre a quelle contemplate nella presente legge;
- o) gli interventi di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;
- p) il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- q) gli indicatori per il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati con i Piani sociali di zona.

Art. 10

(Piano sociale di zona)

1. Il Piano sociale di zona ha durata triennale ed è definito dai Comuni singoli o associati, d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL), sulla base delle indicazioni del Piano regionale e con la piena partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del Piano.
2. Il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma, definisce:
 - a) il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi;
 - b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione;
 - c) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità;
 - d) le modalità di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali, le procedure e gli strumenti per la rendicontazione economica del Piano di zona e per il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito del Piano di zona;
 - e) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
 - f) le modalità del coordinamento con gli organi periferici dell'amministrazione scolastica, penitenziaria e giudiziaria;
 - g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti attuatori;
 - h) le forme di collaborazione con le Aziende USL per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria, nonché i criteri di ripartizione della spesa;
 - i) gli interventi e i servizi socio-assistenziali per i quali appare ottimale un livello di organizzazione sovra-ambito, individuando gli enti gestori tra le istituzioni pubbliche con competenze sovracomunali e dotate di autonomia gestionale, concorrendo alla definizione progettuale degli stessi interventi e attribuendo le risorse economiche corrispondenti;
 - j) il coordinamento per l'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;
 - k) le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori;
 - l) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione e al controllo della qualità dei servizi.
3. Il Piano di zona, in caso di gestione associata, è promosso dal Sindaco del comune sede del distretto socio-sanitario ed è approvato con accordo di programma.

Art. 11

(Integrazione socio-sanitaria)

1. La Regione Puglia promuove, qualifica e sostiene l'integrazione socio-sanitaria; le attività sono finalizzate a soddisfare in modo integrato i bisogni dei cittadini in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita e di tutela della salute.
2. I rapporti tra i soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e le aziende erogatrici delle prestazioni sanitarie sono regolati sulla base degli atti d'indirizzo della Regione.
3. La Regione istituisce la Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria per elaborare gli indirizzi in materia, favorire la diffusione e l'applicazione degli stessi, monitorare i processi d'integrazione in atto e i risultati conseguiti, contribuire alla programmazione finanziaria degli Assessorati alla solidarietà e alle politiche per la salute, per quanto di propria competenza.
4. La Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria è nominata dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Assessori alla solidarietà e alle politiche per la salute, ed è composta da:
 - a) tre rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato alla solidarietà della Regione;
 - b) tre rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato alla sanità della Regione, di cui uno in rappresentanza dell'ARES;
 - c) due esperti esterni, con competenze specialistiche in materia di programmazione sociale e socio-sanitaria, ai quali viene riconosciuto un gettone di presenza per le riunioni svolte dalla Commissione.
5. La Giunta regionale provvede a definire gli obiettivi specifici, le risorse e le modalità di funzionamento della Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria.
6. La Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria presenta semestralmente il lavoro svolto ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), nonché ai comitati consultivi misti istituiti in seno alle AUSL, al fine di promuovere un confronto permanente con tutti i soggetti interessati e la concertazione sulle priorità d'intervento in campo socio-sanitario.

Art. 12

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale:
 - a) mantenimento a domicilio dei cittadini e sviluppo della loro autonomia;
 - b) sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari a tutela dei diritti di cittadinanza dei minori e degli adulti, delle donne in difficoltà e delle situazioni di monogenitorialità;
 - c) piena integrazione sociale e lavorativa delle persone diversamente abili;
 - d) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
 - e) informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi per le persone e le famiglie;
 - f) garanzia di ogni altro intervento qualificato a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, per quanto di competenza, al fine di garantire l'esigibilità dei diritti sociali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello Stato, la Regione e gli Enti locali garantiscono le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare il rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, identificabili nelle seguenti tipologie, tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali:
 - a) il servizio sociale professionale;
 - b) il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini;

- c) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
- d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;
- e) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- f) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
- g) il servizio di assistenza economica.

I Comuni, nell'ambito dei rispettivi Piani sociali di zona, concorrono alla programmazione, organizzazione e gestione dei livelli essenziali di assistenza a elevata integrazione socio-sanitaria di cui all'Allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), concorrendo alla relativa spesa, corrispondente alle prestazioni sociali e alberghiere che accompagnano le prestazioni sanitarie a rilievo sociale, con le risorse finanziarie assegnate al Piano di zona e con la compartecipazione dell'utente.

Art. 13

(Sistema informativo)

La Regione, nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in collaborazione con le Province e i Comuni, singoli e/o associati, istituisce il sistema informativo regionale dei servizi socio-assistenziali.

Il sistema informativo di cui al comma 1 è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.

La Giunta regionale emana le direttive di coordinamento cui le Province e i Comuni devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi:

- alla realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree d'intervento di attività;
- alla conoscenza dei bisogni sociali e della domanda sociale espressa;
- alla conoscenza delle risorse umane e professionali impegnate nell'organizzazione ed erogazione dei servizi sociali e sociosanitari.

Art. 14

(Osservatorio regionale delle politiche sociali)

È istituito presso l'Assessorato alla solidarietà l'Osservatorio regionale delle politiche sociali. L'Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona e la progettazione del sistema informativo sociale.

Nell'ambito dell'Osservatorio regionale si colloca il Centro regionale di documentazione per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, che opera quale centro regionale di raccolta e analisi di documenti e buone pratiche sulle problematiche sociali riferite ai minori e può essere articolato per macrotematiche e che, in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), provvede a raccogliere esclusivamente i dati relativi ai minorenni e collabora nell'elaborazione delle politiche sociali regionali in favore dei medesimi.

La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali e del Centro regionale di documentazione per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, al quale fornisce risorse e strumenti adeguati per il pieno svolgimento del programma di attività.

L'Osservatorio regionale delle politiche sociali si articola per aree tematiche, nella forma di articolazioni organizzative interne, con programmi di attività e risorse specifiche, e tra loro connesse e con un coordinamento unico, secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale.

La Regione, nell'ambito dell'Osservatorio delle politiche sociali, istituisce l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari. In particolare l'Osservatorio: studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari; verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private; si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione; si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo coordinato; focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona. L'Osservatorio regionale delle politiche sociali si articola sul territorio in una struttura regionale di coordinamento e di raccordo operativo e nella rete degli Osservatori sociali provinciali, che concorrono alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale, di cui all'articolo 13, nonché alla realizzazione del piano di attività annuale dell'Osservatorio regionale e che possono promuovere con risorse proprie iniziative di rilevazione, analisi e ricerca connesse al fabbisogno conoscitivo specifico del territorio di riferimento.

Art. 15

(Finanziamento del sistema integrato)

Il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi si realizza con il concorso delle risorse all'uso destinate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

La Regione provvede ad assegnare ai

Comuni singoli e/o associati la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo regionale socio-assistenziale.

Al finanziamento del sistema concorrono, altresì, le risorse provenienti dal Fondo sanitario regionale, quelle provenienti da specifici programmi comunitari e nazionali, nonché quelle dei soggetti del terzo settore e delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs. n. 207/2001 che partecipano alla realizzazione dei Piani di zona e le risorse derivanti dalla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

La Regione incentiva il concorso delle risorse private al finanziamento del sistema integrato d'interventi e servizi sociali anche con l'utilizzo della leva fiscale, per quanto di propria competenza, viste le leggi vigenti. A tal fine annualmente la Giunta regionale può proporre sgravi fiscali mediante la modulazione di aliquote differenziate per l'addizionale IRE di competenza, che producano benefici fiscali per i contribuenti che abbiano concorso al finanziamento del sistema locale dei servizi, con le modalità disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16

(Competenze dei Comuni)

I Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale.

Ai Comuni, oltre alle competenze già trasferite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e alle funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed

enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni), spettano, nell'ambito delle risorse disponibili in base al Piano regionale e di zona, l'esercizio delle seguenti attività:

programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con l'obbligatorio coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2; b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22 della l. 328/2000 e dei titoli di acquisto dei servizi sociali;

progettazione e gestione, d'intesa con le istituzioni scolastiche autonome presenti sul territorio, degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della l. 328/2000, nell'ambito delle misure previste nei Piani sociali di zona per il contrasto alle povertà e per le responsabilità familiari, con specifico riferimento alle madri sole con figli;

autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata; e) partecipazione al procedimento per la definizione degli ambiti territoriali con le modalità stabilite dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali);

f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della presente legge ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi, coinvolgendo le rappresentanze associative di cui all'articolo 4, comma 2.

Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a:

promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'apporto delle risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dal regolamento regionale di cui all'articolo 64, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale e intese con le AUSL per le attività socio-sanitarie e per i Piani di zona;

adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;

adottare modalità e strumenti per la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, alla valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e per la formulazione di proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali, dai regolamenti e dalle carte dei servizi;

promuovere interventi e servizi specifici per l'inserimento sociale e l'integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati, nell'ambito della definizione dei Piani di zona;

promuovere l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, anche mediante l'individuazione di servizi e lavori da affidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

Art. 17 (Competenze delle Province)

Le Province concorrono:

alla programmazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

alla raccolta dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione del sistema informativo regionale, a cui le Province concorrono mediante le attività dell'Osservatorio sociale provinciale di cui all'articolo 14;

all'analisi della domanda e dell'offerta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

alla promozione e alla realizzazione, d'intesa con i Comuni, d'iniziativa di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

alla progettazione e gestione degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 9/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. 67/1993, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della l. 328/2000, con specifico riferimento agli interventi per audiolesi e videolesi, nonché alla progettazione e gestione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati);

alla definizione e all'attuazione dei Piani di zona, anche con il concorso all'organizzazione di specifici servizi che, di concerto con i Comuni, vengono individuati come servizi di livello sovra-ambito nella programmazione sociale degli ambiti territoriali.

Le Province esercitano le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni per la gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le competenze in materia di formazione professionale, secondo quanto definito alle lettere o) e p) del comma 2 dell'articolo 18 e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e al volontariato.

Art. 18 **(Competenze della Regione)**

La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo per costruire un sistema integrato con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita. La Regione, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione:

- a) definisce gli ambiti territoriali d'intervento e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali;
- b) approva il Piano regionale delle politiche socio-sanitarie e assegna le risorse finanziarie; esercita l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa;
- c) promuove e finanzia lo sviluppo dei servizi, la tutela dei diritti sociali e la sperimentazione degli interventi innovativi;
- d) promuove, finanzia e coordina le azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
- e) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
- f) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
- g) determina le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali pubblici e privati;
- h) istituisce e gestisce i registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);
- i) definisce i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
- l) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
- m) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;
- n) determina i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti titolari delle strutture e dei servizi accreditati;

- o) individua le figure professionali sociali, disciplina i percorsi formativi, nei limiti delle proprie competenze, in stretta connessione con il sistema universitario e della formazione professionale regionale e il contenuto professionale dei servizi sociali;
- p) promuove, finanzia e realizza iniziative informative e di assistenza formativa e tecnica rivolte ai soggetti pubblici per sostenere il percorso di programmazione sociale negli ambiti territoriali, nonché iniziative informative e formative, anche con il concorso delle Province, per i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione Europea;
- q) disciplina l'attività di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio e di valutazione dei risultati delle azioni previste;
- r) disciplina le modalità per il concorso degli enti locali alla programmazione regionale e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
- s) esercita il potere sostitutivo nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa;
- t) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'istituzione degli uffici di tutela degli utenti;
- u) disciplina le modalità di partecipazione e di promozione civica, d'intesa con le diverse espressioni della cittadinanza attiva, per lo sviluppo dei servizi e la realizzazione d'interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali nelle fasi della programmazione, verifica e controllo;
- v) definisce i criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario e per gli eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
- z) assume i provvedimenti contingibili e urgenti d'interesse non esclusivamente comunale.

Art. 19

(Concorso del terzo settore)

La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l'apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti.

I soggetti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 2, partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cui all'articolo 64 e con il Piano regionale delle politiche sociali, per valorizzare il loro apporto all'erogazione dei servizi.

Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di patronato e con le fondazioni, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statutarie, laddove le attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano sociale di zona e adeguate a integrare la rete dei servizi, che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti. Gli altri soggetti di cui al comma 3 possono essere chiamati alla gestione di interventi e servizi, così come previsti nei Piani sociali di zona, mediante affidamenti, concessione di pubblici servizi, ovvero altre modalità previste e disciplinate nel regolamento regionale di cui all'articolo 64 e nei rispettivi regolamenti comunali.

La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.

Il regolamento regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

Art. 20

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche come trasformate ai sensi della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), e successive modificazioni, partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema d'interventi e servizi sociali.

Art. 21

(Altri soggetti)

I soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali partecipano alla realizzazione e alla gestione dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa nel tessuto imprenditoriale pugliese, anche con azioni sperimentali, e definisce un sistema di incentivi che promuovano il contributo delle imprese al sostegno di iniziative di utilità sociale.

La Regione riconosce la funzione sociale delle attività di oratorio promosse dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, sia in fase di programmazione delle priorità di inclusione sociale, sia in fase di attuazione, nell'ambito della stesura del Piano sociale di zona da parte degli enti locali, che possono stipulare convenzioni con le parrocchie e gli enti suddetti, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per lo svolgimento delle attività più tipiche degli stessi, laddove tali attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano stesso.

TITOLO II

FAMIGLIA NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI

Art. 22

(Famiglia nel sistema integrato dei servizi)

Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali valorizza il ruolo della famiglia, così come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione, quale nucleo essenziale della società, indispensabile per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle persone, per la tutela della vita umana, del diritto di tutti i cittadini all'informazione, alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne. A tal fine la Regione promuove la tutela e il potenziamento delle risorse di solidarietà della famiglia, attraverso il sostegno alla formazione di nuove famiglie, attraverso la valorizzazione dell'associazionismo familiare, attraverso l'integrazione tra strutture pubbliche, strutture di privato sociale e reti parentali.

Art. 23

(Obiettivi)

1. Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e dell'erogazione dei servizi sociali a favore della famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:

favorire la formazione di nuove famiglie attraverso interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo, in coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione;

predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni di disagio e/o che violano la dignità della persona umana;

sostenere il ruolo delle famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura di persone anziane e non autosufficienti, prevalentemente centrati sull'assistenza domiciliare;

valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e d'istruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche per la permanenza dell'anziano nel proprio contesto di vita;

promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di auto-organizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente nell'attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai disabili;

promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e sociali, nonché a sostenere i percorsi per l'affido e l'adozione di minori;

conciliare e armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere agli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà e al miglioramento del rapporto tra le generazioni;

garantire parità di trattamento tra utenti di scuole statali e paritarie, secondo il principio di eguaglianza e nei limiti del dettato costituzionale, con riferimento agli interventi per l'integrazione e il sostegno scolastico e per il diritto allo studio dei minori;

affiancare le coppie nella costruzione di un nuovo progetto di vita e nel consolidamento del loro ruolo genitoriale, anche programmando interventi economici e di erogazione dei servizi per l'infanzia, con particolare riferimento alle prime fasi di vita dei figli, fino al compimento del trentaseiesimo mese di vita.

Art. 24 **(Priorità di intervento)**

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 23, comma 1, la Regione con il Piano regionale delle politiche sociali, ovvero con linee guida di indirizzo, previa concertazione con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e con le associazioni delle famiglie più rappresentative a livello regionale, indica le priorità strategiche di intervento in favore delle famiglie, da realizzare nei Piani sociali di zona, nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun ambito territoriale per la realizzazione degli stessi Piani.

La Regione favorisce l'assistenza a domicilio come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani, anche assistendo, con idoneo sostegno economico o assegno di cura, il necessario lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi componenti del nucleo familiare, a condizione che tale lavoro di cura sia parte integrante di un complessivo programma assistenziale individualizzato rivolto a consentire la permanenza a domicilio di persone anche parzialmente prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in strutture residenziali.

La Regione, in collaborazione con le AUSL e i Comuni, promuove lo sviluppo delle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità responsabile, la tutela dei minori e delle donne in difficoltà, l'unità e la stabilità familiare, il ruolo genitoriale. La Regione sostiene lo sviluppo del servizio ostetrico sul territorio, anche a domicilio, a sostegno della donna in stato di gravidanza e del nucleo che si prepara ad accogliere una nuova vita. La Regione promuove iniziative di educazione e informazione a sostegno del ruolo svolto nei percorsi di crescita dei ragazzi e delle ragazze in età pre-adolescenziale e sostiene, di concerto con gli enti locali, l'organizzazione di servizi territoriali di aggregazione e animazione sociale rivolti ai minori in età pre-adolescenziale e adolescenziale.

La Regione favorisce l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, cura la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento dei minori e delle donne e promuove la realizzazione di servizi e interventi correttivi specializzati.

La Regione Puglia valorizza e sostiene i servizi di consulenza e di mediazione familiare gestiti dagli enti locali, dall'associazionismo o dalle organizzazioni di volontariato, promuovendone l'utilizzo coordinato nell'ambito della programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e nei limiti

del Piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9. I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi riguardanti la procreazione responsabile. La Regione promuove la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia, articolando una specifica sezione dedicata alle politiche familiari nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14.

Art. 25

(Politiche per il sostegno dell'educazione e della crescita di minori)

La Regione, nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, può prevedere, tra l'altro, interventi e contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di un servizio di psicologia scolastica.

In particolare la Regione finanzia annualmente progetti mirati e iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, come individuati nel regolamento regionale di cui all'articolo 64, per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione, per la protezione sociale delle madri sole con figli, per la promozione di attività ludiche ed educative per l'infanzia e di iniziative a sostegno del tempo libero, nonché per il sostegno economico in situazioni di difficoltà e con figli fino ai trentasei mesi di età.

Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché degli articoli 24 e 28, sono promossi dalla Regione nell'ambito delle risorse annualmente attribuite al Fondo nazionale per le politiche sociali di competenza regionale e al Fondo globale socio-assistenziale regionale e sono realizzati dai Comuni associati in ambiti territoriali, in modo integrato con i rispettivi Piani sociali di zona, con il concorso di tutti i soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

Art. 26

(Consulta delle associazioni familiari)

È istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni familiari composta da:

il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;

un rappresentante del Forum regionale delle associazioni familiari;

un rappresentante delle associazioni di volontariato iscritte nel registro delle associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato);

un rappresentante delle cooperative sociali iscritte nel registro delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 (Iniziativa regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381);

un rappresentante delle Province designato dall'UPI;

un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Puglia;

una rappresentante della Commissione regionale pari opportunità;

il dirigente dell'Ufficio competente per le politiche per le famiglie, nell'ambito del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative a livello nazionale.

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.

La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.

La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.

TITOLO III

CARATTERE UNIVERSALISTICO DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 27

(Carattere universalistico dei servizi)

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, il sistema integrato dei servizi sociali ha un carattere universalistico ed è teso a promuovere la dignità e il benessere di ogni uomo e di ogni donna in Puglia.

Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia, diversi da quelli individuati al comma 2 dell'articolo 22, sono estesi ai nuclei di persone legate, così come previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici, purché aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune. Salvo che per le persone legate da parentela o affinità, per coabitazione abituale e continuativa s'intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni.

Art. 28

(Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città)

La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

La Regione promuove iniziative sperimentali, di concerto con le amministrazioni locali, volte a sostenere percorsi per l'armonizzazione dei tempi e degli orari delle città con i tempi di cura della famiglia, con specifico riferimento all'organizzazione dei tempi delle attività amministrative al servizio dei cittadini, all'attivazione di centri di conciliazione e all'incentivazione della costituzione di banche del tempo e altre forme di auto-organizzazione e mutualità familiari.

Al fine dell'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, la Regione può destinare risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo globale socio-assistenziale e del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 8 della l. 53/2000, nonché altre risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzate al perseguimento degli stessi scopi.

Art. 29

(Politiche abitative)

La Regione, anche al fine di agevolare le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, con particolare riferimento a quelli numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove l'integrazione tra le politiche d'inclusione sociale e le politiche abitative, con il sostegno per gli affitti, con il sostegno all'acquisto di un'abitazione, con gli interventi per l'emergenza alloggiativa degli sfrattati e affianca i Comuni nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e di programmi di riqualificazione urbana rivolti anche all'incremento dell'offerta di alloggi nelle aree urbane a maggiore tensione abitativa.

Al fine di sostenere il diritto alla casa per tutti i cittadini pugliesi la Regione può destinare risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo globale socio-assistenziale, secondo quanto previsto e nei limiti del Piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9, a integrazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate alle politiche abitative.

Art. 30

(Garante regionale dei diritti del minore)

Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed

esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dall'articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto della Regione Puglia, è istituito presso il Consiglio regionale l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove:

la diffusione di una cultura rispettosa dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza;

iniziative a favore dell'esercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei minori;

la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte dei minori che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

le azioni per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento familiare e iniziative nei confronti delle famiglie;

le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti di minori e per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

le iniziative, anche in collaborazione con le istituzioni della giustizia minorile, per il rispetto dei diritti dei minori sottoposti a provvedimenti restrittivi e per la prevenzione della devianza minorile, rivolte a insegnanti, forze di polizia e altri operatori pubblici;

il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliere regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi inclusa la vigilanza sulla programmazione televisiva e su ogni altra forma di comunicazione audiovisiva e telematica, affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine, in ordine alla rappresentazione della realtà rispetto alla percezione infantile;

il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;

la verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino l'infanzia e l'adolescenza, di competenza della Regione e degli enti locali.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore;

stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività; stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;

collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno dei minori, per il sostegno dell'affido di minori, per la promozione del ruolo genitoriale.

L'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.

La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore.

La Presidenza dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore viene assegnata all'Unicef nella persona del rappresentante regionale pro-tempore.

Art. 31

(Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, nell'ambito del territorio della Regione Puglia, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato;

si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;

propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti; propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete d'informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

informa dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 costantemente il Presidente della Giunta regionale.

L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. Per il suo finanziamento è istituito il Servizio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è individuato nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante. Il Garante può, inoltre, avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di enti di ricerca.

Il Garante, d'intesa con gli Assessori proponenti, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali per:

a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;

b) prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle sue funzioni. Il Garante presenta ogni anno, entro il 30 aprile, al Consiglio regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 32

(Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana)

Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana promossi e finanziati dalla Regione Puglia a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali finalizzate, sono individuati gli interventi a valenza sociale volti ad assicurare un reale miglioramento nelle condizioni di vita dei cittadini residenti in un quartiere o in un Comune oggetto di interventi.

A tal fine i programmi di riqualificazione urbana di cui al comma 1 prevedono, quali elementi qualificanti e da considerare parte integrante dei programmi stessi, investimenti per accrescere la dotazione di infrastrutture sociali del territorio oggetto dell'intervento, la qualità e l'offerta di soluzioni abitative per i residenti, la dotazione di verde urbano e di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale, la rete del trasporto urbano e la dotazione di piste ciclabili e pedonali, impianti semaforici e segnaletica dedicata al fine di favorire la mobilità accessibile e sicura nei contesti urbani per diversamente abili, bambini e ragazzi, persone anziane.

Gli interventi di cui al comma 2 si integrano con la rete dei servizi e degli interventi sociali di cui il Piano sociale di zona dell'ambito territoriale interessato prevede la realizzazione.

Art. 33

(Interventi di sostegno economico e contrasto alle povertà)

La Regione promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati per il contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari.

Nell'ambito del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, la Regione promuove l'introduzione di forme di sostegno economico delle persone e delle famiglie, a integrazione del reddito e in relazione alle differenti condizioni di disagio economico, purché tali sostegni economici siano strettamente integrati con:

l'offerta di servizi di socializzazione e cura per le persone in condizione di povertà, anche temporanea, per le quali non è utile definire percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo o che risultano inserite nel mondo del lavoro con forme contrattuali flessibili che determinano discontinuità del reddito da lavoro (contributo sociale per l'integrazione del reddito);

la frequenza di percorsi scolastici di ogni ordine, nonché con l'offerta di percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, per le persone in condizione di povertà che possono essere inserite in percorsi di recupero graduale dell'autonomia e dell'autosufficienza economica, anche mediante la stretta collaborazione con i Centri territoriali per l'impiego, per lo sviluppo di percorsi per l'autoimprenditorialità e di interventi a sostegno dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (reddito minimo di inserimento);

l'offerta di servizi complementari all'assistenza domiciliare di persone fragili di cui il nucleo familiare si fa carico (assegno di cura);

altre forme di sostegno economico a integrazione del reddito, quali i contributi per l'alloggio, i servizi del pronto intervento sociale e altri, così come potranno essere individuati dalla Regione e dai Comuni attraverso i Piani sociali di zona.

La Regione promuove misure specifiche in favore delle famiglie numerose, in termini di interventi di agevolazioni fiscali e tributarie, nei limiti delle competenze proprie e degli enti locali in materia e nei

limiti delle risorse disponibili, nonché per accrescerne le opportunità e le priorità di accesso ai servizi e per favorirne la partecipazione alla definizione delle politiche sociali e familiari.

Il Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria predispone e la Giunta regionale approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con le associazioni degli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti del terzo settore, il Piano regionale per il contrasto alla povertà, a integrazione del Piano regionale delle politiche sociali, che viene finanziato con risorse aggiuntive individuate dalla Giunta regionale tra i fondi comunitari, nazionali e regionali rivolti alle politiche d'inclusione sociale.

In coerenza con gli indirizzi della Regione, i Comuni prevedono nei rispettivi Piani sociali di zona gli interventi mirati al contrasto alle povertà, a valere sulle risorse assegnate dalla Regione per l'attuazione degli stessi piani e sulle risorse proprie comunali apportate a cofinanziamento, derivanti anche dalla contestuale razionalizzazione di tutte le forme di sostegno economico attuate sul proprio territorio.

I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari nel superamento delle condizioni di povertà, in alternativa a interventi di sostegno economico e in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati e funzionali al raggiungimento di obiettivi condivisi nell'ambito di un progetto personalizzato. A tal fine i Comuni sottoscrivono apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica, rimanendo a carico dei Comuni l'onere degli interessi, nell'ambito di quanto sarà definito nel Piano regionale per il contrasto alla povertà e nei rispettivi Piani sociali di zona.

La Regione individua e promuove azioni di sostegno e aiuto finalizzate a favorire l'autonomia, l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo e la mobilità delle persone diversamente abili residenti nel territorio regionale, nell'ambito delle attribuzioni rivenienti dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia. A tal fine promuove, con le modalità che saranno definite nel regolamento regionale di cui all'articolo 64, la concessione di specifici contributi in favore di persone diversamente abili, loro tutori o altre persone dello stesso nucleo familiare che intendano guidare autovetture per cui è necessario il possesso della patente A, B o C speciali, al fine di concorrere al sostegno della spesa per l'acquisizione delle patenti speciali, per l'adattamento di veicoli di uso privato destinati alla mobilità di cittadini con gravi disabilità, per l'adattamento e la manutenzione degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti A, B o C speciali con disabilità motorie permanenti.

Art. 34

(Politiche per le persone immigrate)

La Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del Testo Unico emanato con d.lgs. 286/1998, e ispirandosi ai principi e ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" e della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", promuove iniziative rivolte ad attribuire a tutte le persone immigrate e alle loro famiglie che dimorano o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino di avere rispettato le vigenti disposizioni normative in materia di flussi migratori, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e concorre a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.

Le politiche per le persone immigrate sono rivolte a favorirne l'accoglienza, a prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e quindi di emarginazione e devianza, a promuovere la piena integrazione sociale e culturale delle persone immigrate nelle comunità locali in cui vivono. La Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate da realizzare in raccordo con i Comuni sul cui territorio insistono tali centri.

La Regione promuove l'articolazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e gli specifici interventi rivolti alla tutela e promozione sociale delle persone immigrate, perseguendo le seguenti finalità, in stretto raccordo con i Comuni, per le rispettive competenze:

individuare e rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale e culturale alla piena integrazione, allo scopo di garantire alle persone immigrate pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, ai percorsi di cura e assistenza sociale per tutte le situazioni di fragilità e a rischio di devianza;

individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;

promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati e italiani, singoli e associati, anche attraverso centri interculturali;

contrastare fenomeni che comportano atti di violenza o di sfruttamento, anche sessuale, delle persone immigrate, con specifico riferimento alle donne e ai minori;

garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;

garantire il rispetto per la cultura di origine e la pratica religiosa, purchè non in contrasto con le leggi vigenti in Italia e nel rispetto dei diritti umani.

Oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, nonché dell'articolo 12 della presente legge, in coerenza con le finalità espresse al comma 3, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone immigrate:

l'attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo, favorendo la comunicazione e la convivenza interculturale;

la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali, educative e ricreative delle comunità locali, nonché

la promozione di attività di recupero della cultura e della lingua di origine, al fine di garantire il rispetto dell'identità personale delle persone immigrate;

l'accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l'attivazione di specifiche campagne d'informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento, formazione. In particolare, in applicazione della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1990), si provvede a iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i minori presenti nel territorio regionale;

la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;

la predisposizione di interventi a sostegno abitativo per le persone immigrate, capaci di affrontare le emergenze abitative, anche a carattere temporaneo, che le interessino;

la predisposizione di specifici interventi finalizzati al contrasto del lavoro sommerso;

la realizzazione di appositi corsi di formazione per il personale degli uffici pubblici che si occupano di gestione delle politiche per le persone immigrate;

la promozione, d'intesa con i Comuni, di progetti sperimentali per i problemi abitativi dei Rom, attraverso il reperimento di aree attrezzate sia per le situazioni di transito che per quelle residenziali.

Art. 35

(Azioni e interventi. Competenze dei Comuni)

Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali, per conseguire un'azione territorialmente equilibrata e integrata.

I Comuni concorrono alla programmazione e realizzano gli interventi per le persone immigrate in modo da garantire la massima integrazione con la rete degli interventi e dei servizi sociali promossa con i Piani sociali di zona, anche considerando le pari opportunità di accesso a tale rete per le persone immigrate.

Ogni ambito territoriale organizza, in modo integrato con la rete dei servizi d'accesso previsti nel Piano sociale di zona, un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione, assistenza legale, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa. Detto servizio deve essere organizzato in modo da estendere i suoi effetti su tutti i Comuni dell'ambito

territoriale ed è prioritariamente rivolto agli immigrati vittime di discriminazioni per motivi etnici, razziali, religiosi, sessuali.

I Comuni dedicano alla realizzazione degli interventi e dei servizi in favore delle persone immigrate, ove si tratti di interventi specifici e dedicati rispetto alla rete dei servizi sociali, una quota di risorse finalizzate dei trasferimenti ricevuti dalla Regione, di cui all'articolo 67, secondo quanto previsto dal Piano regionale delle politiche sociali, oltre a eventuali risorse aggiuntive di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 36

(Programmazione e sostegno. Competenze della Regione)

La Regione partecipa, anche con l'apporto di risorse proprie, a iniziative nazionali e comunitarie rivolte a promuovere l'accoglienza, l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di persone immigrate.

La Regione programma e promuove, con il

Piano regionale delle politiche sociali, ovvero con linee guida di indirizzo mirate, iniziative concernenti attività sociali integrate con attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche di sostegno all'autoimprenditorialità e all'emersione del sommerso, specificamente nel lavoro di cura, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui all'articolo 34, comma 1, l'estensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.

Art. 37

(Albo dei centri di accoglienza)

È istituito l'Albo regionale dei centri di accoglienza per gli immigrati.

La Giunta regionale disciplina con il regolamento regionale di cui all'articolo 64 i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere l'iscrizione all'Albo e le modalità di iscrizione. I Comuni interessati autorizzano l'istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i Comuni espletano compiti di gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.

L'iscrizione all'Albo regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per l'ammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 2, del d. lgs. 286/1998.

Ai Comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliera su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), calcolando al doppio il numero degli alunni ammessi ai vari servizi e per l'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 (Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa – Collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999/2001), calcolando al doppio il numero dei residenti.

Nelle more dell'istituzione dell'Albo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando l'ammontare delle risorse rivenienti dalla l.r. 42/1980, nonché dall'articolo 15 della l.r. 17/1999, si applicano direttamente nei confronti dei Comuni sede dei centri di accoglienza riconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità giornaliera su base annua con riferimento all'anno precedente.

Art. 38

(Centri di accoglienza già in funzione)

I centri di accoglienza in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge in collaborazione con le Prefetture e/o i Comuni possono continuare la propria attività adottando metodologie di gestione sempre meglio ispirate al criterio del rispetto dei diritti delle persone e della dignità umana, nonché di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.

Le strutture e l'organizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro termini perentori alle norme regolamentari di cui all'articolo 37.

TITOLO IV

TIPOLOGIE, STANDARD, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 39

(Criteri)

Nel presente titolo sono definiti i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali a gestione pubblica o a gestione privata.

L'iscrizione nei registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali garantisce ai cittadini la qualità delle prestazioni.

Art. 40

(Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione)

Sono soggette all'autorizzazione e al funzionamento tutte le strutture e i servizi socio-assistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:

- minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- disabili e affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- anziani, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- adulti e nuclei familiari che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti di restrizione delle libertà personali mediante regimi detentivi disposti dall'autorità giudiziaria;
- persone immigrate e loro nuclei familiari.

Per le strutture di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 che chiedono di erogare anche prestazioni socio-sanitarie, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti per le prestazioni sanitarie, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento di cui al comma 1 è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con specifico riferimento all'autorizzazione rilasciata dal Comune e subordinata alla verifica di compatibilità prevista per le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

Art. 41

(Strutture per minori)

Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sono distinti secondo le seguenti tipologie:

comunità familiare;

comunità educativa;

comunità di pronta accoglienza;

comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti;

centro socio-educativo diurno e di aggregazione per pre-adolescenti e adolescenti;

centro aperto polivalente;

asili nido.

La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.

La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa.

La comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.

Il centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica, emarginazione e di devianza e opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi di cui ai commi 3 e 4. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del SSR.

Il centro aperto polivalente è una struttura aperta a tutti i minori del territorio e opera, preferibilmente, in raccordo con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Questo servizio è organizzato anche come micro-nido, come asilo nido aziendale, ovvero come sezioni primavera, per l'accoglienza dei bambini da ventiquattro a trentadue mesi connessa alla riforma nazionale della scuola e il regolamento regionale ne disciplina gli standard strutturali e organizzativo-funzionali.

Art. 42

(Strutture per disabili)

Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie:

comunità alloggio/gruppo appartamento;

comunità socio-riabilitativa;

residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale, a bassa e media intensità assistenziale;
centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo.

La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettuale o sensoriale che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

La comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia e assicura l'erogabilità d'interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. In presenza di utenti minori, l'équipe di operatori è integrata con le figure professionali adeguate in relazione alle specifiche esigenze.

La residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale è struttura residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.

Il centro diurno socio-educativo, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, ovvero pazienti psichiatrici stabilizzati, e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo e assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario.

Art. 43

(Strutture per anziani)

Le strutture per anziani sono distinte secondo le seguenti tipologie:

comunità alloggio/gruppo appartamento;

casa alloggio;

casa di riposo;

residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale;
centro diurno.

La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale autogestita, a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

La casa alloggio è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti.

La casa di riposo è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura fisica, psichica, economica o sociale nel condurre una vita autonoma.

La residenza protetta o residenza sanitaria assistita a bassa e media intensità assistenziale è struttura residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e a integrazione socio-sanitaria, destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche

e/o psichiche non in grado di condurre una vita autonoma, ma che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

Il centro diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5, l'erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana.

Art. 44

(Strutture per persone con problematiche psico-sociali)

Le strutture per persone con problematiche psico-sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:
casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali;
comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti.

La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali è struttura residenziale a carattere prevalentemente sociale e a bassa intensità assistenziale sanitaria, per accoglienza temporanea o permanente, consistente in un nucleo, anche autogestito, di convivenza a carattere familiare per persone con problematiche psico-sociali definitivamente uscite dal circuito sanitario/psichiatrico, prive di validi riferimenti familiari, ovvero persone con disturbi mentali per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.

La comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

Art. 45

(Strutture per adulti con problematiche sociali)

Le strutture per persone adulte con problematiche sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:
comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico;

alloggio sociale per adulti in difficoltà,
anche immigrati;

centro pronta accoglienza per adulti;

centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti;

centro sociale rieducativo per detenuti;

casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.

La comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale.

L'alloggio sociale per adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Il centro di pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

Il centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Analoghe strutture possono essere destinate all'accoglienza e all'assistenza di immigrati con permesso di soggiorno.

Il centro sociale rieducativo per detenuti è struttura a carattere comunitario e a ciclo diurno, aperta a persone sottoposte a provvedimenti di restrizione delle libertà personali da parte dell'autorità giudiziaria, mediante un regime detentivo, a cui venga consentito di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive e comunque utili al reinserimento sociale, in base a un programma di trattamento concordato tra il direttore dell'istituto di pena e il responsabile del centro.

La casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

Art. 46

(Servizi socio-assistenziali)

Sono classificabili servizi socio-assistenziali:

tutte le prestazioni erogate nell'ambito delle strutture soggette alla disciplina della presente legge;

il servizio di segretariato sociale;

lo sportello sociale o d'informazione sociale;

il servizio di pronto intervento sociale;

il servizio sociale professionale;

le prestazioni di assistenza domiciliare;

le ludoteche;

il centro ludico per la prima infanzia;

il tutor;

i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n.16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati);

il centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

i servizi di mediazione;

le comunità -familiari;

l'affido minori;

l'affido adulti;

l'affido anziani;

il servizio civile degli anziani;

il servizio di telefonia sociale;

i servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;

i servizi di contrasto della povertà e della devianza;

i servizi educativi per il tempo libero;

gli interventi educativi di strada;

x) i centri sociali polivalenti per disabili,

minori, anziani;

il centro antiviolenza;

gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;

ogni altro servizio individuato nel regolamento regionale di cui all'articolo 62.

I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 sono erogati secondo gli standard fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64 garantendo in ogni caso:

la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;

la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;

la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della carta dei servizi come definita dalla presente legge;

la predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti in un apposito registro degli utenti;

l'integrazione con i servizi socio-sanitari;

le attività integrative aperte al contesto sociale;

l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, nonché la regolarità contributiva e previdenziale.

I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i), m), n), o), p), x) e w) sono erogati nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Art. 47

(Definizione dei servizi socio-assistenziali)

Il servizio di segretariato sociale opera quale sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il segretariato sociale può articolare l'accesso unico ai servizi anche mediante sportelli sociali o di informazione sociale distribuiti sul territorio e rivolti a fornire le prime informazioni sui diritti, le opportunità e i servizi ai cittadini, nonché la prima assistenza per la predisposizione delle istanze per l'accesso alle prestazioni.

Il servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione; svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo; assume un ruolo d'interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni d'informazioni, consulenza e aiuto professionale. Rispetto alla tipologia di intervento, si distingue in:

servizio di segretariato sociale;

gestione sociale del caso (case management);

osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;

servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale.

Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale è un servizio sempre funzionante, che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.

Il servizio di assistenza e di educativa domiciliare consiste:

in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita;

in prestazioni di tipo socio-assistenziale, anche domiciliari, per malati affetti da disturbi mentali, da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali;

in servizi per il reinserimento dei minori a rischio di devianza (maestri di strada e formazione integrata in botteghe).

Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori in età compresa tra i tre e i cinque anni e tra i sei e i dieci anni, per i quali s'intende promuovere le esperienze di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.

L'affido minori è un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

Il centro ludico per la prima infanzia consiste in un insieme di attività socio-educative-ricreative per i minori in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Si caratterizza come luogo di vita per i bambini capace di fornire risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie e nel rispetto delle opportunità educative, di socialità e di comunicazione per i bambini e in cui sono previsti orari ridotti di permanenza continuativa nell'arco della giornata.

Il tutor è un servizio che assume la responsabilità d'interventi personalizzati nell'ambito di progetti assistenziali definiti per ogni specifico caso.

La comunità familiare consiste nel servizio di accoglienza offerto da nuclei familiari o sul modello familiare a minori e persone temporaneamente prive di adeguati supporti familiari. È assimilabile a

tale tipologia la casa-famiglia, che si caratterizza per l'accoglienza multiutenza per età e situazione di bisogno, con una capacità limitata di accoglienza e un rapporto operatori/utenti adeguato ai casi di particolare gravità.

Il centro di ascolto per le famiglie offre uno spazio di accoglienza, ascolto, consulenza specialistica a coppie con figli minori, a coppie e a singoli, al fine di promuovere azioni che aumentino il benessere personale, la qualità delle relazioni interpersonali, le capacità genitoriali, le capacità di autoorganizzazione e di autonomia progettuale del singolo e rispetto al nucleo in cui vive.

Il servizio di mediazione offre risposte specifiche alle difficoltà causate da relazioni conflittuali o da assenza di relazioni; consente la realizzazione di interventi di mediazione familiare, sociale, culturale nonché l'attivazione di uno spazio neutro, quale contenitore o percorso qualificato per la gestione degli incontri tra bambini e genitori, finalizzata alla ricostruzione del binomio genitore-bambino in un luogo terzo e in un tempo distinto dallo svolgersi della vita quotidiana.

L'affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

L'affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare.

I centri sociali polivalenti per disabili, minori e anziani consistono in strutture aperte alla partecipazione anche non continuativa di utenti alle attività ludico-ricreative, di socializzazione, di animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla socializzazione, alla organizzazione delle attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.

Il servizio di telefonia consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

Il centro antiviolenza consiste in un insieme di servizi d'informazione, ascolto e accoglienza, a cui può rivolgersi ogni donna in momentanea difficoltà dovuta a qualsiasi forma di violenza. Il centro eroga informazioni sui presidi sanitari, psicologici e legali a supporto della donna che abbia subito violenza, svolge colloqui di accoglienza e gestisce una linea telefonica di pronto intervento, offre consulenze psico-sociali, socio-educative, legali e psicologiche, assiste la donna nella ricerca del lavoro e nel reperimento di un'adeguata sistemazione alloggiativa.

Gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati erogano servizi d'informazione e orientamento, assistenza legale e amministrativa, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa, tutoraggio per l'accesso ai servizi per l'accesso ai servizi della persona immigrata e della sua famiglia, nonché svolgono la funzione di monitoraggio e osservazione dei bisogni, delle condizioni di vita e del rispetto dei diritti delle persone immigrate; per il funzionamento degli sportelli sono impiegate figure professionali qualificate tra cui la figura del mediatore interculturale, di nazionalità italiana e di nazionalità straniera, avendo cura di rappresentare le principali aree geografiche di provenienza degli immigrati fruitori dei servizi in un comune o ambito territoriale.

Art. 48

(Titoli per l'acquisto di servizi)

I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socio-assistenziali presso i soggetti accreditati al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.

I criteri e le modalità per la concessione dei titoli sono stabiliti dal Piano regionale delle politiche sociali e dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Art. 49
(Autorizzazione)

Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.

Le modifiche agli elementi a base del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dell'autorizzazione.

Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, i Comuni rilasciano autorizzazione provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in quanto compatibili, alle disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali e assistenziali e di procedimenti autorizzativi.

I servizi e le strutture socio-assistenziali per minori e per anziani iscritte rispettivamente all'Albo di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 (Interventi promozionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane), che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), e dei regolamenti regionali 9 maggio 1983, n. 1 (Standard strutturali organizzativi dei Servizi istituiti con la l.r. 49/1981) e 23 giugno 1993, n. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento 6 giugno 1990, n. 1 – Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione degli standard relativi), la mantengono fino alla approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 64 della presente legge. Tali strutture devono provvedere all'adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

I Comuni dispongono per la provvisoria autorizzazione entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale l'autorizzazione provvisoria s'intende concessa.

I servizi e le strutture socio-assistenziali per le quali non era prescritta l'autorizzazione regionale, operanti alla data di entrata in vigore della l. 328/2000, su richiesta di parte sono provvisoriamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio, che dispongono contestualmente il termine entro cui deve provvedersi all'adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento.

In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all'entità e all'impegno finanziario richiesto, non può essere superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Decorso il termine di validità dell'autorizzazione provvisoria, in assenza di adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento regionale, la stessa decade automaticamente.

Per le strutture di cui all'articolo 42, comma 4 e all'articolo 43, comma 5, la verifica di compatibilità prescritta dall'articolo 8 ter del comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai servizi sociali, in relazione agli obiettivi del Piano regionale socio-assistenziale e del Piano regionale sociosanitario.

Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione dalla tossicodipendenza.

Art. 50
(Requisiti minimi per l'autorizzazione)

Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione

incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale si applicano i requisiti previsti dalla presente legge, dal d.m. per la solidarietà sociale 308/2001 e, in quanto compatibili, dalla l.r. 49/1981, dal regol. reg. 1/1983 e dal regol. reg. 1/1993.

Art. 51

(Comunicazione avvio attività)

1. I servizi di cui all'articolo 46, comma 1, a eccezione di quelli previsti dalla lettera a), sono automaticamente autorizzati con la comunicazione di avvio dell'attività da parte del titolare in conformità delle modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 52

(Permanenza dei requisiti di autorizzazione)

La permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi della presente legge è garantita dai titolari delle strutture e dei servizi socio-assistenziali a mezzo di autocertificazione da presentare con cadenza annuale al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e che è competente per la vigilanza sulle strutture autorizzate. La Regione, in accordo e in collaborazione con i Comuni, svolge azioni periodiche di verifica e controllo, anche con visite ispettive in loco da realizzare a campione, per le quali può avvalersi di organismi di controllo, da individuare secondo i criteri definiti nel regolamento regionale di cui all'articolo 64.

La Regione riconosce la certificazione di qualità conseguita e rinnovata periodicamente dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali quale strumento essenziale per la crescita delle organizzazioni e il mantenimento della qualità dei servizi e la pone tra i criteri preferenziali per la valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento dei servizi, di cui all'articolo 55, secondo quanto disciplinato nel regolamento regionale di cui all'articolo 64.

I requisiti e le modalità d'iscrizione all'Albo degli organismi di controllo, la validità e le caratteristiche dei controlli sono definiti dal regolamento regionale, che deve stabilire:

i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;

gli indici oggettivi di qualità;

i casi che determinano la cancellazione dall'Albo degli organismi di controllo;

la periodicità della certificazione.

Art. 53

(Registri)

Presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione sono istituiti i seguenti registri regionali articolati per provincia:

registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori;

registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai disabili;

registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate agli anziani;

registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate alle persone con problematiche psico-sociali;

registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate agli adulti con problematiche sociali.

I registri, in forma cartacea e/o informatica, contengono in ordine cronologico d'iscrizione la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività,

gli estremi dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione al registro, la natura pubblica o privata.

I Comuni, entro quindici giorni dall'adozione, trasmettono all'Assessorato regionale ai servizi sociali, ai fini dell'esercizio delle competenze regionali, i provvedimenti concernenti le autorizzazioni al funzionamento, le relative modifiche e le revoche previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del Comune, dispone, in conformità del regolamento regionale, l'iscrizione, le modifiche e le revoche nei rispettivi registri.

Nel caso di non conformità del provvedimento del Comune alle disposizioni vigenti, il dirigente del Settore Sistema integrato servizi sociali, con motivato atto di diniego, restituisce il provvedimento al Comune.

L'iscrizione nel registro determina la legittimità all'esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione nei registri regionali.

Con provvedimento del dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali è disposta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, delle strutture iscritte nei registri e negli albi regionali di cui alla presente legge.

Sono fatte salve le iscrizioni ai registri istituzioni ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 17/2003, che si intendono valide ed efficaci ai sensi del presente articolo, con i relativi progressivi numerici. La numerazione dei nuovi servizi e delle nuove strutture da iscrivere ai registri progredirà da questi ultimi.

Art. 54

(Accreditamento)

Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate.

L'accreditamento, in particolare, è condizione essenziale per i soggetti erogatori per:
instaurare rapporti economici al fine dell'erogazione delle prestazioni a carico degli enti pubblici;
partecipare all'istruttoria pubblica;
partecipare all'attuazione dei piani di zona.

Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 determina i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge, le procedure per la costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni.

L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e riguarda i servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati.

Art. 55

(Affidamento dei servizi)

Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge con procedure di evidenza pubblica secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando prioritariamente l'apporto progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui tali soggetti operano, nonché fissando un prezzo base che sia compatibile con l'applicazione dei contratti collettivi per determinare la remunerazione delle risorse umane impiegate.

Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 fissa:

i requisiti generali per la partecipazione;

i criteri per la valutazione della qualità dell'offerta secondo il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, attribuendo al fattore prezzo un punteggio non superiore al 40 per cento del punteggio complessivo;

l'obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di comparto e dagli accordi firmati dalle principali centrali cooperative giuridicamente riconosciute e dalle norme di previdenza e assistenza;

l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per l'affidamento dei servizi pubblici;

le forme e le modalità per la verifica periodica degli adempimenti contrattuali e per i provvedimenti da adottare in caso d'inadempimento, da parte dei gestori ovvero dei soggetti committenti.

Art. 56

(Coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali)

Gli enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali e per promuovere forme sperimentali di intervento sul proprio territorio, possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione degli interventi, a cui partecipano i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 19, che, secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 19 e nel rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente, possono svolgere attività di gestione dei servizi e quelli che possono concorrere alla realizzazione degli interventi mediante il riconoscimento degli oneri sostenuti, tutti individuati per essere operanti sul territorio oggetto dell'intervento.

L'istruttoria pubblica raccoglie le proposte e i contributi progettuali dei soggetti partecipanti e si conclude con la definizione di progetti innovativi e sperimentali, per i quali gli enti locali definiscono forme e modalità di collaborazione di tutti i soggetti che hanno dichiarato la rispettiva disponibilità a collaborare.

Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 definisce i criteri in base ai quali i Comuni valutano il ricorso all'istruttoria pubblica, le modalità di esperimento di tale istruttoria, i criteri di valutazione dei soggetti che partecipano alla progettazione e delle proposte progettuali.

Art. 57

(Formazione delle professioni sociali)

La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale e per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

La Regione, con apposito regolamento regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, gli ordini e le associazioni professionali, i rappresentanti dei soggetti privati e del privato sociale gestori dei servizi, riconosce le figure e le professioni sociali aggiuntive rispetto a quelle già definite a livello nazionale e nelle more dell'individuazione a livello nazionale dei nuovi profili professionali sociali, come previsti dall'articolo 12 della l. n. 328/2000. La Regione individua, inoltre, per quanto di competenza, i criteri per l'accesso ai percorsi di formazione scolastica e professionale e/o universitaria, nonché i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e/o formative.

La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale, valorizzano lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e ne sostengono la formazione continua, a ciò destinando risorse finalizzate a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali.

TITOLO V

ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Art. 58

(Carta dei servizi)

Al fine di garantire la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e la tutela degli utenti, nonché la qualità dei servizi, i soggetti erogatori sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi, ispirata ai principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e comunitario.

I soggetti erogatori definiscono una propria Carta dei servizi che contenga almeno i seguenti elementi:
tipologia delle prestazioni;
tariffa per ciascuna prestazione;
partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
modalità d'informazione sui servizi;
modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
informazione sul regolamento interno;
standard generali e specifici di qualità dei servizi.
L'adozione della Carta dei servizi è requisito indispensabile per l'accreditamento di cui all'articolo 54.

Art. 59

(Modalità di accesso ai servizi)

L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunità di fruizione, orientamento e diritto di scelta. L'accesso ai servizi è garantito dai Comuni mediante i servizi di segretariato sociale, anche articolato in sportelli sociali sul territorio e il servizio sociale professionale, che concorrono alla realizzazione delle seguenti azioni:
organizzazione della porta unica di accesso, quale rete dei punti di accesso al sistema dei servizi, con uniformità di procedure di accesso ai servizi;
informazione continua e diffusa sull'offerta dei servizi, le condizioni di accesso e i relativi costi;
orientamento e accompagnamento all'accesso ai servizi;
trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
monitoraggio continuo delle domande sociali espresse e del grado di soddisfazione dell'utenza.
Per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, i Comuni e le AUSL, per quanto di propria competenza, effettuano in modo integrato una valutazione del bisogno complessivo della persona e, quando possibile, del suo nucleo familiare, al fine di definire risposte complessive, uniche e personalizzate. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa, nonché per fruire del titolo per l'acquisto di servizi.
La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, che indichi la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, le fasi di verifica del percorso di cura, i relativi costi, il soggetto responsabile della gestione del caso.
La Regione promuove la costituzione in ogni ambito territoriale o distretto socio-sanitario la costituzione di unità di valutazione multidimensionali, composte da professionalità diverse e in rappresentanza dei Comuni e della AUSL, al fine di consentire l'adeguata valutazione del bisogno preventivamente alla presa in carico delle persone. A tal fine la Giunta regionale predispone apposite linee guida operative e promuove appositi programmi di assistenza formativa e tecnica per le strutture e gli operatori sociali e sanitari interessati dall'attivazione delle unità di valutazione multidimensionale.

Art. 60

(Tutela degli utenti)

Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e le organizzazioni sindacali partecipano al controllo della qualità dei servizi e della conformità degli stessi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 58.
I soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali individuano gli strumenti per la partecipazione al controllo di cui al comma 1.
L'individuazione degli strumenti di cui al comma 2 è requisito preliminare ed essenziale per l'accreditamento di cui all'articolo 54.

È istituito l'Ufficio regionale di tutela degli utenti, di cui l'apposito regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le funzioni, i compiti, le modalità di funzionamento, nonché le procedure amministrative e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e degli organismi di cui al comma 1.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 61 (Vigilanza)

1. Il Comune competente per territorio esercita l'attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria, dei servizi dell'AUSL competente per territorio in conformità delle modalità stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Art. 62 (Verifica e potere sostitutivo)

Il regolamento di cui all'articolo 64 disciplina l'attività di verifica regionale per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio definendo termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali, nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e della regolarità contributiva e previdenziale.

Il regolamento, nell'ambito dell'attività di verifica regionale, stabilisce i criteri per l'individuazione degli organismi di controllo di cui la Regione può avvalersi.

Lo stesso regolamento disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei casi d'inosservanza della presente legge da parte dei Comuni prevedendo, in ogni caso e salvo casi urgenti, il preavviso e la fissazione del termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui le amministrazioni comunali devono provvedere.

Art. 63 (Sanzioni)

1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio di cui all'articolo 46 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, ovvero averne dato comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro 10 mila. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o l'erogazione di un servizio di cui all'articolo 46, comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.

2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, viene diffidato dal Comune a rientrare nei limiti entro un termine fissato; qualora detta infrazione viene rilevata una seconda volta, il soggetto gestore è punito con la sanzione amministrativa di euro 2 mila per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

3. L'inosservanza dell'obbligo di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dell'articolo 53, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

4. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti

che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.

5. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata di cui all'articolo 46 deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso d'inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro mille ad euro 3 mila.

6. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza del Comune.

7. L'introito dei proventi è esclusivamente destinato a rifinanziare le politiche sociali, con l'apertura di apposito capitolo.

Art. 64 (Regolamento)

1. La Giunta regionale approva il regolamento regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e previa concertazione con le organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 65 (Commissione regionale per le politiche sociali)

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione regionale per le politiche sociali costituita da:

- a) l'Assessore regionale ai servizi sociali -Presidente;
- b) il Presidente della Commissione sanità e servizi sociali del Consiglio regionale, o un suo delegato;
- c) un componente, esperto in materia, designato dal Dirigente scolastico regionale;
- d) un componente per ogni provincia, esperto in materia, in rappresentanza dei Comuni, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) di Puglia;
- e) un componente, esperto in materia, designato dall'Unione province italiane (UPI) di Puglia;
- f) un componente, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
- g) un componente, esperto in materia, nominato dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni della Puglia;
- h) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale;
- i) un componente, esperto in materia, nominato dalle principali centrali cooperative a livello regionale, da individuarsi tra quanti operano nell'ambito di cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale;
- j) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
- k) un componente, esperto nella materia delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- l) un componente, esperto in materia, nominato dall'Ordine degli assistenti sociali di Puglia;
- m) un componente, esperto in materia, nominato dall'Ordine degli psicologi di Puglia;
- n) un componente, esperto in materia, nominato dalla Società italiana dei sociologi;
- o) un componente, esperto in materia, nominato dall'Associazione nazionale educatori professionali;
- p) un componente, esperto in materia, nominato dalla Federazione italiana pedagogisti (FIPED);

- q) un componente, esperto in materia, nominato dall'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE);
- r) un componente, esperto in materia, nominato da ciascuna Confederazione sindacale nazionale più rappresentativa a livello nazionale;
- s) un componente, esperto in materia, nominato da ciascuna organizzazione sindacale dei pensionati del lavoro più rappresentativa a livello nazionale;
- t) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni operanti a livello nazionale e regionale per i diversamente abili;
- u) tre membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
- v) il dirigente del Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione;
- w) il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione;
- x) il dirigente del Settore programmazione sanitaria della Regione;
- y) il dirigente del Settore diritto allo studio della Regione;
- z) il dirigente del Settore formazione professionale della Regione;
- aa) il dirigente del Settore lavoro e cooperazione della Regione;
- ab) il dirigente del Settore urbanistica della Regione;
- ac) il dirigente del Settore politiche migratorie della Regione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento e il mandato coincide con quello del Consiglio regionale.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal Dirigente del Settore programmazione sociale.

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva nell'area delle problematiche relative alle tematiche sociali ed educative a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.

5. La Commissione per il suo funzionamento approva un proprio regolamento e per lo svolgimento dell'attività può articolarsi in sottocommissioni. È costituita come sottocommissione obbligatoria e autonoma quella dedicata alla tematica minorile. È costituita, inoltre, la sottocommissione delle Autonomie locali per la verifica periodica del sistema integrato dei servizi sociali e per la valutazione delle politiche pubbliche regionali per l'inclusione sociale.

Art. 66

(Conferenza regionale delle politiche sociali)

1. È istituita la Conferenza regionale delle politiche sociali, organizzata con cadenza almeno biennale, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori pubblici e privati di cui all'articolo 1 e all'articolo 19, per discutere sullo stato di attuazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari sul territorio regionale e per elaborare, in modo allargato e partecipato, gli indirizzi per la programmazione sociale regionale.

2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali per il supporto organizzativo all'attività della Commissione, nonché per la realizzazione della Conferenza regionale delle politiche sociali, sono definite con direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai servizi sociali.

Art. 67

(Fondi regionali per l'attuazione del sistema integrato socio-assistenziale)

1. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14), è ripartito tra i Comuni con le modalità e le priorità definite dal Piano regionale socio-assistenziale, quale concorso regionale alla realizzazione del sistema integrato socio-assistenziale, fatta salva la riserva di risorse di cui al comma 3 e la riserva delle somme dovute ai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della

l.r. 11/1990. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali spettante ai Comuni viene ripartito sulla base dei parametri individuati nello stesso Piano regionale socio-assistenziale.

2. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla l. 328/2000, attribuite alla Regione confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano regionale socio-assistenziale.

3. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla l. 328/2000, ivi comprese le attività di comunicazione sociale e di potenziamento e diffusione di buone pratiche, è posta a disposizione del Settore sistema integrato dei servizi sociali e del Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione, una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali e una quota non superiore al 5 per cento delle risorse del Fondo globale per i servizi socioassistenziali, di cui al comma 1.

4. I Comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 3 una percentuale non superiore al 2 per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 22, dal comma 5 dell'articolo 14, dal comma 1, lettera i), dell'articolo 23 e dall'articolo 29 è riservata una quota pari al 10 per cento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 69, comma 1. Il 5 per cento di tale riserva è dedicato al sostegno dell'associazionismo familiare e delle attività dell'Osservatorio regionale delle politiche per la famiglia.

Art. 68

(Disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla l.r. 16/1987)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 (Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali), e quelle ministeriali sulle definizioni delle figure professionali sociali di cui all'articolo 12 della l. 328/2000, i Comuni, singoli o associati, per le particolari prestazioni d'integrazione e sostegno sociali di cui all'articolo 14, comma 1, all'articolo 16, comma 3, lettera e), e all'articolo 22, comma 2, lettera f), della l. 328/2000, utilizzano, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari che risultano in servizio al 30 maggio 2006 presso l'AUSL di riferimento ai sensi e per le finalità della l.r. 16/1987, a condizione che gli stessi abbiano operato nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, anche non continuativamente, per almeno ventisette mesi dal 31 dicembre 1999 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che siano titolari di una convenzione al 31 ottobre 1998.

2. I Comuni facenti parte del medesimo distretto sanitario o socio-sanitario attuano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge associandosi obbligatoriamente fra di loro allo scopo della gestione ottimale del personale. L'iniziativa per la costituzione dell'associazione è assunta dal Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario. Il Presidente dell'associazione dei Comuni facenti parte del distretto, di cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega all'AUSL, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, lo svolgimento dei servizi sociali di cui al comma 1, assegnando, contestualmente alla delega, le risorse finanziarie necessarie, a norma dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

3. Le AUSL, per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell'handicap, continuano ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, del personale sanitario in servizio ai sensi della l.r. 16/1987, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso al rapporto di lavoro presso le aziende del SSN e che abbia operato, anche non continuativamente incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre 1998 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che sia titolare di una convenzione al 31 ottobre 1998 e attualmente in servizio.

4. I rapporti di lavoro del personale di cui ai commi 1 e 3, con decorrenza dall'applicazione del presente articolo, sono regolati da contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, in rapporto ai finanziamenti a disposizione degli enti e aziende interessate, e sono regolati dai contratti collettivi di lavoro (CCNL), rispettivamente, degli enti locali e delle aziende del SSN.

Art. 69

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto afferente all'area "Servizi alla persona", si fa fronte con gli stanziamenti di risorse nazionali di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali ex legge n. 328 del 2000 e agli altri fondi vincolati per il finanziamento di interventi sociali, di risorse regionali come specificate al comma 3 del presente articolo, nonché di altre risorse comunitarie rivolte al conseguimento di priorità strategiche per l'inclusione sociale nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. A decorrere dall'anno 2006 le risorse vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio annuale:

- a) capitolo 784025 "Fondo nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 – Trasferimenti ai Comuni e alle Province per il Piano regionale delle politiche sociali", unità previsionale di base 7.1 "Sistema integrato servizi sociali";
- b) capitolo 784026 (C.N.I.) "Fondo nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 – Azioni di sistema di iniziativa regionale (articolo 67 comma 3)", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione";
- c) capitolo 784027 (C.N.I.) "Fondo nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 – Azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale (articolo 18, comma 2)", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione";
- d) capitolo 785010 che è rinominato "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita e servizi per la prima infanzia", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione", al quale confluiscono le risorse della riserva del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 5 dell'articolo 69.

3. A decorrere dall'anno 2006 le risorse autonome previste dalla legge di bilancio annuale sono allocate sui seguenti capitoli:

- a) capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali", unità previsionale di base 7.1 "Sistema integrato servizi sociali", al quale confluiscono annualmente le risorse, nella misura non inferiore agli stanziamenti previsti nel bilancio 2003, di cui ai capitoli 781035 "Spese e/o trasferimenti ai Comuni per il funzionamento Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli. Legge 649/1968, legge 764/1975 e l.r. 37/1994", 781075 "Trasferimenti alle AUSL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto. L.r. 25/1996 e successive modificazioni e integrazioni", 782010 "Spese per la gestione della Casa di riposo dei profughi di Bari. L.r. 28/1979";
- b) capitolo 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione";
- c) capitolo 785010 "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione";
- d) capitolo 785020 "Interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica ed extrascolastica dei disabili", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione".

Art. 70

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 escluso il comma 7 - della l.r. 13/2002 e l'articolo 15 della l.r. 17/1999.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 10, 11, 12 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria).
3. Sono abrogati la l.r. 17/2003 e gli articoli 3 e seguenti della legge regionale 2 aprile 2004, n. 5 (Legge quadro per la famiglia).
4. È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 (Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza).
5. Con l'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dalla presente legge sono abrogati:
 - a) la l.r. 49/1981;
 - b) il regol. reg. 1/1983;
 - c) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL per interventi socio-assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica);
 - d) il regol. reg. 1/1993;
 - e) la legge regionale 21 aprile 1995, n. 25 (Modifica della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 concernente norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle USL);
 - f) il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1990;
 - g) la legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 (Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido).
6. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone l'adeguamento della normativa vigente per specifica materia alla presente legge, nonché un aggiornamento del vigente Piano regionale delle politiche sociali.
8. Nelle more dell'adeguamento della normativa, ai sensi del comma 4, nei casi non disciplinati l'ente subentrante, dalla presente legge, il Piano regionale definisce le -modalità di esercizio delle funzioni individuando

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

NORMATIVA DELLA REGIONE SARDEGNA

Legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”

Art. 1

Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Consiglio regionale il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2

Ambito e modalità di intervento

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale agisce d'ufficio, qualora ne abbia diretta conoscenza, o su segnalazione, anche da parte di minori e, ove possibile, in accordo con le famiglie.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Garante può:
 - a) richiamare le istituzioni pubbliche a prendere in considerazione, nello svolgimento dei loro compiti, il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo;
 - b) vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio regionale e segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
 - c) promuovere e sollecitare interventi di aiuto e sostegno a favore di bambini e ragazzi, nonché l'adozione di atti o la modifica o riforma degli stessi qualora ritenuti pregiudizievoli dell'interesse dei minori;
 - d) trasmettere, informandone i servizi sociali competenti, all'autorità giudiziaria informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
3. Il garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha:
 - a) facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) qualora possa derivare dal provvedimento un pregiudizio ai bambini e ragazzi;
 - b) diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990;
 - c) diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990.

Art. 3

Funzioni

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione;
- b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei soggetti minori;
- c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali competenti e favorisce la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
- d) vigila, anche in collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sui fenomeni di discriminazione, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa, e favorisce le iniziative da parte delle amministrazioni competenti per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
- e) promuove iniziative, in accordo con le istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per fare emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola e di dispersione scolastica;
- f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo o che comunque richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario nel caso di violazione dei diritti indicati alla lettera a);
- g) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi e dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
- h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
- i) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali ed educativi dell'area minorile favorendo l'organizzazione di corsi di aggiornamento;
- j) assicura la consulenza e il supporto ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno nell'esercizio delle loro funzioni;
- k) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
- l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso l'istituzione di un'apposita linea telefonica gratuita;
- m) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti situazioni di danno o di rischio, conseguenti ad atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza e sollecita l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive;
- n) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- o) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
- p) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle

province e dei comuni;

q) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche per la salvaguardia e la tutela dei bambini e ragazzi, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) segnalando eventuali trasgressioni;

r) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;

s) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e ne assicura adeguata pubblicità.

2. Il garante, entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla Commissione consiliare competente, che si esprime in merito, un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario ed una relazione annuale sulla propria attività secondo le modalità previste dall'articolo 11.

Art. 4

Tutela e curatela

1. Il garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

Art. 5

Rapporti con altri organismi di garanzia

1. Il garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il garante, il difensore civico e il garante dei detenuti, qualora istituito, si danno reciproca segnalazione di situazione di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 6

Nomina del Garante

1. Può essere nominato Garante chi è in possesso di documentata esperienza, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.

2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato a cura del Presidente del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. Le domande sono presentate alla Presidenza del Consiglio regionale accompagnate dal curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato. La nomina viene posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale nella prima seduta utile.

3. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi, il Garante è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Art. 7

Cause di incompatibilità

1. La carica di Garante è incompatibile con:

a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;

- b) le cariche di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere regionali;
 - c) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
 - c) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
2. Qualora il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerti l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il garante è dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale avviando le procedure di cui all'articolo 6.

Art. 8

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di garante cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.
2. Con le stesse modalità previste per l'elezione il Consiglio regionale può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 si applica la procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 6.
4. Il garante che subentri a quello cessato dal mandato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 9

Trattamento economico

1. Al garante è attribuita l'indennità di carica mensile di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura del 50 per cento.
2. Al garante sono riconosciuti i rimborsi per l'espletamento di missioni connesse all'incarico per le spese effettivamente sostenute e comunque in misura non superiore a quelle previste ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 10

Sede e organizzazione

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.
3. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.
4. Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.

Art. 11

Clausola valutativa

1. Il garante, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che illustra l'attività svolta e i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce le seguenti informazioni:

- a) lo stato di attuazione delle attività previste dagli articoli 2 e 3 con specifico riferimento agli interventi realizzati e agli esiti prodotti;
 - b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le possibili soluzioni da adottare;
 - c) l'elencazione dei casi di violazione dei diritti dei minori riscontrate, le principali esigenze di promozione dei diritti rilevate nel territorio regionale e le principali soluzioni da adottare.
3. La Commissione consiliare competente valuta di proporre al Consiglio l'adozione delle conseguenti determinazioni.

2.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 280.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S01.01.001

Consiglio regionale

2011 euro 280.000

2012 euro 280.000

2013 euro 280.000

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro 280.000

2012 euro 280.000

2013 euro 280.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIA

Legge regionale n. 47 del 10 08 2012 “Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26”

Capo I

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Articolo 1

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. È istituita presso la Presidenza della Regione l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata Garante, al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Articolo 2

Funzioni del Garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in età evolutiva, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale la cui attuazione è di competenza della Regione e degli enti locali;
 - b) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa. Il Garante favorisce ogni iniziativa utile al riconoscimento del valore e della dignità dei minori;
 - c) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
 - d) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, in collegamento con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con i soggetti incaricati dalle istituzioni a svolgere indagini e ricerche su particolari aspetti della realtà minorile;
 - e) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
 - f) contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
 - g) vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile; formula proposte innovative e segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni;
 - h) promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrità fisica, in particolare per la prevenzione e la protezione dai rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico, in relazione alle disposizioni della

legge 3 agosto 1998, n. 269; si adopera per estendere i trattamenti psicologici e sanitari per la riduzione dei danni subiti dai bambini vittime di qualsiasi tipo di violenza, avvenuta anche fuori dal territorio nazionale, coinvolgendo ad ogni livello le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative e le organizzazioni del privato sociale;

i) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

j) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;

k) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche o convenzionate e accreditate dalla Regione, per garantire il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

l) vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorità giudiziaria e attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

m) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici, della riabilitazione, al fine di garantire loro un trattamento ottimale;

n) fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori dei servizi sociali; propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione di personale idoneo a svolgere attività di tutela e di curatela ed attività di consulenza ai tutori e/o ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

o) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni carenti o inadeguate dal punto di vista sociale, ambientale o igienicosanitario, relative all'abitazione e al quartiere;

p) verifica le condizioni e gli interventi dei servizi sociali per l'accoglienza e l'inserimento del minore straniero non accompagnato;

q) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti dei minori, anche provenienti dai diretti interessati e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi;

r) segnala alla magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori e chi esercita la potestà genitoriale, con particolare riferimento ai casi di rischio per l'incolumità fisica;

s) interviene presso le autorità competenti per garantire ai cittadini, nei procedimenti minorili civili, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari;

t) informa il cittadino ricorrente, l'ente interessato e gli organi regionali competenti delle iniziative intraprese e dei relativi risultati;

u) collabora con l'Osservatorio permanente sulle famiglie, con il gruppo interistituzionale contro la pedofilia e pedopornografia minorile, anche al fine di promuovere un raccordo tra le strutture regionali e nazionali.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela dei diritti e degli interessi individuali delle persone minori sono effettuati, ove possibile e opportuno, in raccordo con la famiglia.

3. Il Garante, sulla base delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) riferisce alle autorità competenti e agli organi statuari della Regione dei casi in cui rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o di gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

- b) riferisce sull'attività svolta dal suo ufficio, di norma ogni sei mesi, alla Commissione legislativa competente e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e all'Assessore regionale per la salute;
- c) in collaborazione con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, presenta alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo.
4. La relazione di cui al comma 3, lettera c), è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Articolo 3 **Poteri del Garante**

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Garante può:
- a) chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione;
- b) verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, dei servizi sociali comunali e provinciali, delle aziende sanitarie locali e, in caso di mancata indicazione dei termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;
- c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei funzionari e degli operatori dei servizi pubblici o del privato sociale accreditato presso la Regione, per l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.

Articolo 4 **Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca**

1. Il Garante è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro. Dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, si avvale degli uffici e del personale della Segreteria generale della Presidenza della Regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Il Garante è scelto tra persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.
3. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:
- a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;
- c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.
4. La carica di Garante è incompatibile con le seguenti funzioni:
- a) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;
- b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- c) lavoratore autonomo, subordinato o professionale;
- d) giudice onorario presso i tribunali per i minorenni.

5. Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente della Regione invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la relativa sostituzione.

6. La Giunta regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

ARTICOLO 5

Natura onorifica della carica

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico. 2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

Capo II

Istituzione dell'Autorità garante della persona con disabilità nella Regione

Articolo 6

Istituzione dell'Autorità Garante della persona con disabilità

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Autorità Garante della persona con disabilità, di seguito denominata Garante.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Articolo 7

Destinatari

1. Ai fini del presente Capo sono definite persone con disabilità tutti coloro, compresi gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui condizione di handicap sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Articolo 8

Funzioni del Garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia;

b) comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, le violazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e predisponde una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio della Regione, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore;

c) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni,

irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a);

- d) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;
- e) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;
- f) può costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici previsti dalle norme richiamate alla lettera a) e di tutti gli altri strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilità;
- g) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.
- h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nella Regione;
- i) propone all'amministrazione regionale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- l) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.

Articolo 9

Poteri del Garante

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 il Garante può:

- a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale;
- b) richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare dalle norme di cui all'articolo 8, lettera a), segnalando all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni delle predette norme;
- c) segnalare al sindaco o all'amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) segnalare alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- f) richiedere agli enti legittimati ad agire anche per interessi collettivi di adire la competente

autorità giudiziaria per ottenere apposito provvedimento di rimozione delle barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67;

g) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Articolo 10

Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 8 e 9 il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Può essere nominato Garante chi attesti, con apposita dichiarazione, di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia, che presenti idonea certificazione comprovante di avere svolto per almeno cinque anni attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione della inclusione sociale degli stessi.

3. Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la mancanza del requisito di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rimuove immediatamente dalla carica il Garante e provvede alla sua sostituzione. Può essere inoltre rimosso dalla carica per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Articolo 11

Natura onorifica della carica

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.
2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

Capo III

Modifiche di norme e disposizioni finali

Articolo 12

Reviviscenza degli articoli 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, in materia di demanio marittimo

1. Il comma 47 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è abrogato, e per gli effetti rivivono l'articolo 2 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

Articolo 13

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA

Legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 “Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”

Art. 1

Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dell’articolo 4, comma 1), lettera d), dello Statuto della Regione Toscana in merito ai diritti ed alle opportunità per tutti i minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e dalla convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato garante.

2. Il garante, nell’esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2

Funzioni

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) diffonde la conoscenza e promuove l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;

b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la prevenzione dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza;

c) rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) accoglie le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, anche migranti, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, anche con riferimento a strutture ospedaliere e a istituti di accoglienza, inoltre provvede a:

1) fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;

2) segnalare agli enti locali situazioni di minori a rischio e sollecitare le amministrazioni competenti ad adottare misure di aiuto e sostegno;

3) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell’interesse dei minori;

4) trasmettere la segnalazione alle autorità competenti nei casi di ipotesi di reato.

e) svolge la funzione di verifica, prevista nell’ambito della programmazione sociale e sanitaria regionale, anche in sede di aggiornamento annuale, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di intesa con le amministrazioni locali, delle attività svolte dai servizi sociali in ordine alle attività di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, anche nel corso di svolgimento di procedimenti giudiziari;

f) collabora strettamente e si raccorda con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza e svolgono azioni e attività nelle politiche di sostegno, tutela e promozione dei minori; interviene per garantire il diritto all’educazione e all’istruzione per tutti i minori presenti in Toscana e provvede al monitoraggio del fenomeno del lavoro minorile e dell’acattonaggio;

g) interviene, su richiesta dei genitori o del tutore del minore, nei confronti dell’amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

h) formula proposte ed esprime parere su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;

i) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) all'analisi e alla diffusione dei dati di vigilanza sulla programmazione televisiva e radiofonica, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano salvaguardati e tutelati i minori e gli adolescenti sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa; segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

j) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile e collabora agli interventi di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, quali, in particolare, l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

k) predisporre una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a corrispondere alle esigenze dei minori e degli adolescenti.

2. Il garante svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere j) e k), avvalendosi della collaborazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, nel quadro dei rapporti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).

Art. 3

Attività di tutela

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il garante può:

a) stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività in sinergia con i soggetti territoriali e con i servizi sociali e nel pieno rispetto delle competenze attribuite;

b) stabilire intese ed accordi con gli ordini professionali e gli organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

d) attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.

2. È compito del garante promuovere la disponibilità fra i cittadini idonei ad assumere la funzione di tutela e di curatela dei minori, anche mediante la progettazione e l'organizzazione di idonei corsi ed iniziative di formazione.

Art. 4

Rapporti con altri organismi di garanzia

1. Le funzioni e le attività di cui agli articoli 2 e 3, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.

2. Il garante, il Difensore civico regionale e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

Art. 5

Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;

b) qualificata e comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie e delle funzioni di cui alla presente legge .

2. Non possono essere nominati i membri del Parlamento e del Governo, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

3. Al garante si applicano, altresì, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nonché le situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 12 della medesima l.r. 5/2008.

Art. 6

Cause di incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con:

a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

b) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;

c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.

Art. 7

Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante

1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008.

2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

3. Il garante prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 8

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all'articolo 7, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del garante è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l'incarico è transitoriamente ricoperto, senza diritto all'indennità, dal Segretario generale del Consiglio regionale.

Art. 9

Trattamento economico

1. Al garante è attribuita un'indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto *della trattenuta del 17 per cento (2)* di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (2) (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). (1)

2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.

Art. 10

Sede e organizzazione

1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. All'assegnazione del personale nell'ambito della dotazione organica del Consiglio, nonché alla fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del garante, provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso.
3. Gli oneri relativi all'attività per il garante sono imputati sul bilancio del Consiglio regionale e determinati annualmente sulla base di un programma delle attività trasmesso dal garante all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

Art. 11

Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il garante presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti.
2. La relazione è corredata da osservazioni e da eventuali proposte di atti normative ed amministrativi per la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Toscana.
3. Nei casi di particolare importanza ed urgenza il garante può inviare relazioni al Consiglio regionale, alla Giunta regionale o chiedere di riferire al Consiglio stesso.
4. Della relazione annuale è disposta la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e viene data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

Art. 12

Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il garante organizza, ogni due anni, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con la struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali e con gli enti locali.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio 2010 in euro 150.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010 del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Note

1. Si veda anche l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.
2. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 18.

NORMATIVA DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Legge provinciale di Trento 20 dicembre 1982, n. 28 "Istituzione dell'ufficio del difensore civico"

NOTE AL TESTO

- *In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.*
- *Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.*

Art. 1 **Istituzione**

È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico.

Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 2 **Compiti del difensore civico**

Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse. A tali fini svolge, anche mediante la formulazione di proposte, compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni nell'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32, dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15 e dall'art. 1 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12. Vedi anche l'art. 4, comma 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4.

Art. 2 bis **Compiti del difensore civico in materia ambientale**

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;
- b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 2 ter *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 2 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi l'art. 6, comma 2 di quest'ultima legge).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 (per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione) e dall'art. 2 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12..

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 4

Informazione del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere senza il limite del segreto d'ufficio per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.

1 bis. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15 e modificato dall'art. 3 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 5

Relazione del difensore civico

Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3.

Art. 6

Requisiti e nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

Il difensore civico non può essere rinominato nella sua carica; inoltre non può essere immediatamente rinominato nella carica di garante dei diritti dei detenuti o di garante dei diritti dei minori.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest'articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione), dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1, dall'art. 3 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 e dall'art. 4 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 7

Cause di incompatibilità

L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

- 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;
- 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro

autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilita dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

NOTE AL TESTO

- *Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.*
- *Con riguardo al numero 1) del primo comma vedi, però, l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.*

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

Il difensore civico dura in carica cinque anni a decorrere dalla nomina da parte del Consiglio provinciale e continua a esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11 e dall'art. 5 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 9 della stessa l.p. n. 12 del 2020).

Art. 9

Adempimenti del difensore civico

Il difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.
- 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9 bis

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.

2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.

3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale,

i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle persone interessate, delle famiglie, associazioni ed enti, raccoglie segnalazioni e promuove interventi e azioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di pieno sviluppo della loro personalità. Il garante fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti. È inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.

5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
- b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.

6. *omissis*

6 bis. I garanti durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio provinciale e continuano a esercitare provvisoriamente le rispettive funzioni fino alla nomina dei successori. Non possono essere immediatamente rinominati in una delle cariche di garante previste da questa legge, né nella carica di difensore civico.

7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.

8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6, primo e secondo comma, e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.

9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza.

NOTE AL TESTO

- *Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5, così modificato dall'art. 6 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 9 della stessa l.p. n. 12 del 2020) e dall'art. 1 della l.p. 14 giugno 2021, n. 12.*

- *Nel comma 8, anziché " con l'esclusione del comma 2" si legga, più correttamente, " con l'esclusione del secondo comma".*

Art. 10

Indennità e rimborsi

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali. Se sono lavoratori in quiescenza che svolgono l'incarico a titolo gratuito, inoltre, spetta loro anche il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6, così sostituito dall'art. 4 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 e modificato dall'art. 7, comma 1 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 7, comma 2).

Art. 11

Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 5 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11 bis

1. La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.

Art. 12

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 13 - Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

Legge provinciale di Bolzano 26 giugno 2009, n. 31 “Garante per l'infanzia e l'adolescenza”

Art. 1 - 7

Gli artt. 1 - 7 sono stati abrogati dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 9 ottobre 2020, n. 11.

Art. 8

(Indennità e rimborso spese)

(1) Per la durata dell'incarico alla o al Garante viene corrisposto, in dodici mensilità, un trattamento economico annuo lordo che viene determinato tenendo conto dei seguenti elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale, calcolati per tredici mensilità:

1. stipendio annuo lordo connesso al livello retributivo superiore, senza alcun aumento periodico biennale, dell'ottava qualifica funzionale;
2. indennità integrativa speciale nella misura annua lorda prevista per l'ottava qualifica funzionale;
3. indennità di funzione di direttrice o direttore d'ufficio nella misura annua lorda risultante dall'applicazione del coefficiente 0,7.

Spettano inoltre l'eventuale indennità di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni vigenti per il personale del Consiglio provinciale.

(2) Alla Garante o al Garante si applicano, come alla Difensora civica o al Difensore civico, le disposizioni di cui all'articolo 28 del vigente contratto collettivo intercompartimentale. 3)

3) Vedi l'art. 37 (Disposizioni transitorie), comma 1, lettera b), della L.P. 9 ottobre 2020, n. 11.

Art. 9 - 12 4)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Gli artt. 8 - 12 sono stati abrogati dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 9 ottobre 2020, n. 11.

NORMATIVA DELLA REGIONE UMBRIA

Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”

Art. 1

Finalità ed oggetto.

1. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

2. Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza, non è sottoposto a forme di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le strutture regionali competenti ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

3. Al Garante è affidata la promozione, la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

4. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

a) Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

Art. 2

Funzioni del Garante.

1. Al fine di cui all' articolo 1 il Garante:

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall' articolo 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e disciplinata dall' articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell' articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);

c) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali, con particolare attenzione al mondo dell'associazionismo e del volontariato;

d) promuove e vigila, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Convenzione europea di cui all' articolo 1 ;

e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell' articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

g) promuove e collabora alla realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, con la scuola ed altri soggetti, iniziative dirette a rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di bambini e adolescenti anche in relazione alla prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

i) fornisce attività di consulenza agli operatori dei servizi sociali; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

l) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

m) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell' articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 103/2007 ;

n) formula proposte e [...]^[5] esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante:

a) promuove intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) promuove le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

d) segnala la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori.

Art. 3 Nomina del Garante.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

2. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva e quelle familiari ed educative.

3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla

nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.

Art. 4

Incompatibilità.

1. La carica di Garante è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento italiano ed^[6] europeo, Ministro, Presidente di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica^[7], nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

1-bis. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.^[8]

Art. 5

Decadenza dell'incarico, sostituzione e revoca.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all' articolo 4, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all' articolo 3 comma 1, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.

2. Il Consiglio regionale, in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell' articolo 3, comma 1.

3. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell' articolo 3, comma 1.

[Art. 6]^[9]

Art. 6

Trattamento economico.

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

[10]

Art. 7

Ufficio del Garante.

1. L'ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.

2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento annuale previsto per l'attuazione della presente legge, determina le risorse a disposizione per le spese di funzionamento.

3. Il Garante riferisce in Consiglio regionale, almeno una volta all'anno sull'attività svolta e trasmette al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

Art. 8

Rapporti con Autorità di garanzia.

1. Il Difensore civico regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante di cui all' articolo 1 si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.

Art. 9

Relazioni e pubblicità.

1. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché lo stesso le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 10

Regolamento.

1. La Giunta regionale definisce con regolamento entro 90 giorni:

- a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;
- b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia;
- c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.

Art. 11

Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 12

Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento della Unità Previsionale di Base 13.1.003, denominata "Interventi socio-assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza", del bilancio di previsione 2009, parte spesa (cap. 2558 n.i.).

2. La quantificazione del finanziamento di cui al comma 2 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.

- [5] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [6] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [7] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [8] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.

NORMATIVA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 “Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”

CAPO I UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1 (Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2 (Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis (Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali) ⁽¹⁾

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter (Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) ⁽²⁾

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater (Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza) ^(2a)

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica

ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:

- a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
- b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
- c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;
- d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
- c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
- d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
- f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;
- g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
- h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;
- i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
- j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;

- k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
- l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);
- m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;
- n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
- o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
- p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;
- q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
- r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
- s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.

4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:

- a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;
- b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 3 (Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
- b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza ⁽³⁾;
- c) età superiore a quarant'anni;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis ⁽⁴⁾;
- f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 ⁽⁵⁾.

Art. 4 (Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:

- a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
- c) il trattamento economico previsto;

d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici e residenza;

b) titoli di studio;

c) curriculum professionale;

d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.

4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale ⁽⁶⁾.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:

a) la carica di:

1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;

c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione ⁽⁷⁾.

1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi ⁽⁸⁾.

2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale ⁽⁹⁾.

3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.

4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione ⁽¹⁰⁾.

5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.

7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:

- a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
- b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
- c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
- d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta ⁽¹¹⁾.

2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.

3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale ⁽¹²⁾.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato ⁽¹³⁾.

5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali⁽¹⁴⁾.

Art. 10bis

(Aspettativa e regime contributivo)⁽¹⁵⁾ (*)

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi⁽¹⁶⁾;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato⁽¹⁷⁾.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12
(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ⁽¹⁸⁾.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13
(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14
(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15
(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica ⁽¹⁹⁾.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può ⁽²⁰⁾:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
- b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
- c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
- d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21
(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE

(*) L'art. 12 della L.R. 1° agosto 2011, n. 19, dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della L.R. 17/2001, inserito dall'articolo 8, si applicano a decorrere dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge".

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(2) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(2a) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27 marzo 2019, n. 3.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:
"b) laurea in giurisprudenza o equipollente;".

(4) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:
"e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;".

(5) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:
"f) conoscenza della lingua francese."

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 6 così recitava:

"1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere

l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale."

(7) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 7, così recitava:

"c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione."

(8) Comma inserito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 7 così recitava:

"2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale."

(10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 7 così recitava:

"4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione."

(11) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 9 così recitava:

"1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta."

(12) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 9 così recitava:

"3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale."

(13) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 9 così recitava.

"4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato."

(14) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(15) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(16) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 11, così recitava:

"b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;"

(17) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(18) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 1, dell'articolo 12, così recitava:

"f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti."

(19) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 15 così recitava:

"1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica."

(20) Alinea così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, l'alinella del comma 3 dell'articolo 17 così recitava:

"3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può:"

NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”

(i)

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Istituzione.

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante, nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea.

2. Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;
- b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2 Requisiti.

1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per l’elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni, accertate sulla base del curriculum presentato.

Art. 3 Elezione e durata in carica. (ii)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni; successivamente con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Non si applicano alla nomina del Garante le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.

2. Il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.

3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell’elezione con la formula “Giuro di bene e fedelmente svolgere l’incarico cui sono chiamato nell’interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza”.

4. omissis (iii)

5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi tre anni dall’elezione, la nuova elezione del Garante è posta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e

sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.

Art. 4

Ineleggibilità ed incompatibilità.

1. Sono ineleggibili a Garante:

- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) i presidenti di regione, provincia e unione montana;
- c) i sindaci;
- d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di unione montana;
- e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di presidente di regione, di presidente di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale nella prima seduta utile.

7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 5

Revoca.

1. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 6

Trattamento economico. (iv)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione da assumere entro quindici giorni dalla prestazione del giuramento di cui all'articolo 3, comma 3, provvede a definire l'indennità da corrispondere al Garante, determinandola con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti, in misura non superiore al 60 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1 e dell'indennità di funzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni.

2. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell'Ufficio del Garante, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni

attinenti all'Ufficio, si reca in località diverse da quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.”.

TITOLO II - Funzioni

CAPO I - Il Garante

Art. 7

Funzioni e compiti generali del Garante.

1. Il Garante, oltre alle specifiche funzioni di cui al capo II, al capo III e al capo IV del presente titolo:

- a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o su atti di indirizzo, riguardanti i diritti fondamentali della persona e i diritti dei minori, della Regione, degli altri enti o aziende dalla stessa dipendenti ovvero degli enti cui sono attribuite dalla Regione funzioni regionali;
- b) promuove iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili;
- c) supporta, nei limiti di legge, i soggetti aventi titolo nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
- d) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona;
- e) esercita, a richiesta di soggetti pubblici o privati, azioni di informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale;
- f) promuove la conoscenza dell'istituzione del Garante e della sua azione sia presso l'opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della facoltà di rivolgersi al Garante;
- g) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per i diritti umani;
- h) promuove il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale;
- i) si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti e di centri di studio e ricerca.

2. Nell'esercizio delle funzioni di difesa civica il Garante concorre all'attuazione del diritto al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

Art. 8

Poteri.

1. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può:

- a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
- b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;

c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d'età, a tutela delle quali il Garante interviene.

2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. L'esito degli eventuali procedimenti disciplinari è comunicato al Garante.

Art. 9

Criteria di azione.

1. L'accesso alle prestazioni del Garante regionale è gratuito e non soggetto ad alcuna formalità.

2. Il Garante:

a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;

b) promuove la costituzione di organismi consultivi a sostegno della propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di minori d'età;

c) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.

3. L'attività del Garante si esplica anche nei confronti degli enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o non esistano figure di garanzia negli altri settori, previa stipula di apposita convenzione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e gli enti interessati.

4. Sono fatte salve le competenze di altre autorità e amministrazioni.

Art. 10

Rapporti istituzionali.

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio regionale, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Il Garante è sentito almeno una volta l'anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.

3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza.

4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.

5. Il Garante riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

6. Il Garante, nell'esercizio delle funzioni di cui al capo III, promuove e realizza rapporti di comunicazione e collaborazione con le strutture competenti della Regione.

7. Il Garante, di concerto con il Consiglio regionale, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività istituzionale, anche utilizzando la struttura consiliare di comunicazione.

CAPO II

Attività di difesa civica

Art. 11

Funzioni di difesa civica.

1. Fatte salve le funzioni di cui all'articolo 7, nello svolgimento delle funzioni di difesa civica, il Garante interviene, su istanza di parte o d'ufficio, in casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12.
2. Esercita le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.
3. Il Garante non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

Art. 12

Procedimento.

1. Il Garante interviene a tutela dei diritti e degli interessi della persona su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso.
2. L'istanza è presentata senza alcuna formalità. Nel caso in cui venga presentata oralmente, è verbalizzata dall'ufficio.
3. Il Garante, qualora ritenga l'istanza di sua competenza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica, esercitando i poteri istruttori di cui all'articolo 8.
4. Nel caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, il Garante pone in essere attività di orientamento, nonché di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell'amministrazione interessata.
5. Il Garante fornisce motivata risposta alle istanze ricevute. Copia della risposta è trasmessa all'amministrazione interessata.

CAPO III

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Art. 13

Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età.

1. Nello svolgimento delle funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, il Garante:
 - a) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché altre analoghe forme di sostegno a vantaggio di minori d'età in conformità al codice civile e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, fornendo loro consulenza, curando l'aggiornamento e la funzionalità del relativo elenco regionale e mettendo quest'ultimo a disposizione delle competenti autorità;
 - b) promuove iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione, accompagnamento, in collegamento con le competenti strutture della Regione e degli enti locali e in collaborazione con le istituzioni e i servizi operanti per la cura dei minori d'età nel territorio regionale, nonché con l'autorità giudiziaria minorile o ordinaria, per favorire la prevenzione del disagio minorile e per il miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario;
 - c) attiva forme di ascolto istituzionale nei confronti di servizi sociosanitari, istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza ed altre istituzioni pubbliche o private e accoglie le segnalazioni relative a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, nonché le segnalazioni relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela. L'ascolto istituzionale, eventualmente esteso a famiglie e minori di età, e l'accoglimento delle segnalazioni sono finalizzati alla mediazione, alla consulenza, all'orientamento e alla segnalazione alle amministrazioni competenti e, se del caso, all'autorità giudiziaria;

- d) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in contesti diversi dalla propria famiglia di origine;
- e) svolge, in collaborazione con altre specifiche istituzioni della Regione, con le università e con l'autorità giudiziaria, attività di monitoraggio, di ricerca e di promozione culturale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto;
- f) promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in collegamento con gli enti locali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo giovanile e gli organismi di società civile.

CAPO IV

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 14

Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

2. Nello svolgimento delle funzioni di garanzia il Garante:

- a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 1 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;
- b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
- c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, a carico delle persone di cui al comma 1, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni od organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- e) comunica con le persone di cui al comma 1 e accede ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l-bis), della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni;
- f) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1;
- g) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;
- h) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene.

TITOLO III Organizzazione

Art. 15

Organizzazione dell'ufficio.

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l'attuazione del programma e per il funzionamento dell'Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione, tenendo conto delle distinte funzioni previste dai capi II, III e IV del titolo II anche sotto il profilo organizzativo.

3. Per l'esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il Garante, secondo le indicazioni del Consiglio regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Garante, disciplina con proprio atto l'organizzazione interna dell'Ufficio.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 16

Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere quelli finalizzati al funzionamento delle figure di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42.

2. A decorrere dall'esercizio 2015 è istituita l'upb "Garante regionale dei diritti della persona" (Funzione obiettivo F0001 "Organi istituzionali"; Area omogenea A0001 "Organi istituzionali"), nella quale sono riversate le risorse allocate nel bilancio pluriennale 2013-2015:

- a) sull'upb U0247 "Difensore civico";
- b) sull'upb U0002 "Giunta regionale", relativamente alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42;
- c) sulle pertinenti upb della Funzione obiettivo F0005 "Risorse umane e strumentali", necessarie per la struttura ed il personale assegnato al Garante.

Art. 17

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

- a) legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico";
- b) legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori";
- c) articoli 51 e 52 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)";
- d) legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 "Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori";
- e) articoli 8, comma 3, e 10, comma 5, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";
- f) articolo 60 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)";
- g) articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)";
- h) articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";

- i) articoli 6 e 7 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”;
- l) articolo 61 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.

Art. 18

Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.

1. Al quarto comma dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole: *“se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42”* sono inserite le seguenti: *“o viene eletto alla carica di Garante regionale dei diritti della persona”*.

Art. 19

Disposizioni transitorie.

1. In prima applicazione della presente legge, alla nomina del Garante si dà corso a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Consiglio regionale è convocato almeno centottanta giorni prima della scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per eleggere il Garante.
2. Il Difensore civico di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 nonché il titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, in carica all’entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all’insediamento del Garante e ad essi ed all’esercizio delle rispettive funzioni continuano ad applicarsi le disposizioni rispettivamente di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina di cui all’articolo 61, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
3. Fino all’insediamento del Garante le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono esercitate dal titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Illustrazione e commento della legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di Paolo De Stefani

La legge 112/2011

L'istituzione di un Garante nazionale dei diritti del bambino, operante nel quadro di un'Istituzione nazionale per i diritti umani, ha costituito un obiettivo per anni raccomandato al nostro Paese da autorevoli voci della comunità internazionale (e segnatamente dal Comitato dei diritti del bambino), perseguito in sede parlamentare attraverso svariate proposte di legge, e finalmente raggiunto – sia pure parzialmente – nel corso del 2011, con l'adozione della legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza[1].

La legge 12 luglio 2011, n. 112 – Istituzione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza – rappresenta un importante passo avanti, che porta il nostro Paese almeno virtualmente al livello di molti stati che da tempo si sono dotati di simili istituzioni. Il garante dei diritti del bambino integra infatti l'attività degli apparati amministrativi e giudiziari posti a presidio del benessere dei minori d'età.

Benché fino ad epoca recente l'Italia non disponesse di un Garante nazionale, non si può dire che nel nostro paese mancassero organismi nazionali con competenze generali in tema di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La legge 23 dicembre 1997 n. 451 ha creato la Commissione parlamentare bicamerale sull'infanzia, con compiti di indirizzo e controllo sulla attuazione degli accordi internazionali e sulla legislazione; essa può inoltre richiedere informazioni, dati e documenti concernenti i diritti dei minori e riferisce annualmente alle Camere, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione. La stessa legge ha inoltre dato vita all'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza (con il compito, in particolare, di predisporre il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell'infanzia e la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti) e il Centro di documentazione sull'infanzia e l'adolescenza di Firenze. Vi sono poi altri organismi facenti capo al governo (Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio) specializzati su singole tematiche riguardanti i minori d'età – si pensi all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, così come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, che riferisce al Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE); o ancora alla Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche delle mutilazioni genitali femminili (legge 9 gennaio 2006, n. 7). Di grande rilievo è anche la Commissione sulle adozioni internazionali operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale del 1993 (legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della convenzione dell'Aja). In verità, la pluralità di organismi operanti a livello nazionale fa sorgere l'esigenza di articolare un dialogo proficuo tra questi diversi ambiti amministrativi, cosa che un Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza dovrebbe favorire.

La legge, approvata il 22 giugno 2011, riproduce in larga misura il disegno di legge unificato n. A.C. 2008 presentato dal Governo (Ministro Carfagna) l'11 dicembre 2008 e oggetto da parte della dottrina più avveduta di severi appunti critici [2]. Il ddl era stato ritirato dal governo dopo che, nel corso della seduta 227 del 2 ottobre 2009, la Camera aveva votato a maggioranza, contro il parere del Governo, un emendamento teso a rafforzare l'indipendenza e l'autonomia dell'istituendo Garante e a dotare l'istituzione di un proprio bilancio. Lo ddl, integrato con altri progetti di legge ad iniziativa delle Commissioni I e XII della Camera [3], è stato discusso nei due rami del Parlamento fino alla definitiva trasformazione in legge. La legge 112/2011 supera alcune perplessità di fondo che avevano portato al ritiro del provvedimento nel 2009, ma non si discosta in modo sostanziale da quella impostazione.

Finalità generali e profilo istituzionale dell’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza

L’art. 1 della legge 112 dispone che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è creata al fine di dare attuazione alla Convenzione di New York e a quella di Strasburgo del 1996, ma cita anche la Convenzione europea dei diritti umani del 1950 nonché, sommariamente, il diritto dell’Unione Europea, oltre che la Costituzione e le leggi italiane. Lo stesso articolo precisa che tale Autorità esercita le funzioni e i compiti assegnatili dalla legge “con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica”. Tale precisazione, non presente nel testo del ddl. 2008 (nel quale però, l’art. 3, dedicato alle funzioni dell’organo, attribuiva al garante piena autonomia, indipendenza di giudizio e valutazione e lo sottraeva ad ogni controllo gerarchico o funzionale), si rende opportuna proprio alla luce dell’esito della discussione e del voto della Camera del 2009, imperniati intorno all’effettiva natura di organo di garanzia dell’istituzione. Si può ritenere che lo stesso cambiamento della denominazione dell’organo da “Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” a “Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza” abbia tratto spunto dalla discussione in aula di quel giorno e miri a precisare il carattere di autorità indipendente (*authority*) del nuovo soggetto, chiaramente separata funzionalmente e materialmente dalla struttura di governo [4].

L’art. 2 della legge stabilisce con una certa enfasi che l’Autorità garante è un organo monocratico. Il titolare dell’Autorità garante è nominato d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato, così come era previsto nel ddl 2008. Si precisa meglio, nell’articolo della legge, l’ambito di *expertise* dell’Autorità garante: non “il disagio minorile e le problematiche familiari ed educative”, come recitava il ddl carfagna, ma “[i] diritti delle persone di minore età nonché [le] problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età”. La durata del mandato è di quattro anni; il comma 3 dell’art. 2 indica una serie di incompatibilità che fanno divieto all’Autorità garante non solo di condurre attività professionali o svolgere altri incarichi pubblici, ma anche di mantenere rapporti con enti o associazioni operanti nel campo della tutela dell’infanzia che possano far sorgere conflitti d’interesse. Mentre il ddl 2008 lasciava alla concertazione tra Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro la determinazione del compenso spettante al Garante, la legge precisa che l’indennità di carica corrisponde a quella di un capo di dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’art. 2 è da ritenersi senz’altro carente nella misura in cui non contiene alcuna disposizione relativa al procedimento di selezione degli aspiranti alla carica di Autorità garante. Non solo non si è presa in considerazione la prassi positivamente adottata in alcuni stati europei (e raccomandata, tra l’altro, dalla Rete europea degli Ombudsman per i minori d’età - ENOC) di stabilire una procedura pubblica e trasparente di esame delle candidature alla quale far partecipare anche gruppi di bambini e adolescenti, ma non si è precisata alcuna procedura, salvo il “concerto” tra i Presidenti delle due Camere.

Le funzioni dell’Autorità garante

L’art. 3, il più complesso dell’intera legge, definisce funzioni e compiti dell’Autorità garante, oltre che istituire la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La lett. a) del primo comma attribuisce all’Autorità garante il compito generalissimo di promuovere l’attuazione della Convenzione del 1989 nonché l’applicazione della normativa europea e nazionale in materia di diritti dell’infanzia, con particolare riguardo al diritto di vivere in famiglia. Con disposizione altrettanto cumulativa, la lett. b) gli attribuisce i compiti di cui all’art. 12 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1996. Si può osservare che i compiti prefigurati in tale disposizione si sovrappongono ampiamente a quelli richiamati in altre lettere e commi dello stesso art. 3. Anche la lett. o) sembra richiamare l’art. 13 della stessa Convenzione di Strasburgo. La norma italiana, tuttavia, nell’attribuire all’Autorità garante il compito di favorire lo sviluppo della “cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età” sembra prefigurare compiti che vanno anche oltre la sfera della mediazione

giudiziaria (in materia minorile) che invece l'art. 13 della medesima Convenzione circoscrive con una certa efficacia.

La lett. c) attribuisce all'Autorità garante i compiti di collaborare con le reti internazionali di Garanti dell'infanzia o con istituti stranieri operanti nel settore.

La lett. d) dispone che l'Autorità garante “assicura forme idonee di consultazione” che dovrebbero coinvolgere le persone minori di età, ma anche una lista estremamente ampia di altri soggetti associativi, italiani e stranieri, compresi “tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori d'età”. In questo quadro così esteso, la funzione di promozione della partecipazione di bambini e ragazzi alle politiche pubbliche rivolte ai loro interessi, funzione che molti Garanti nazionali stranieri coltivano con particolare interesse, appare scarsamente enfatizzata e bambini e ragazzi si disperdono nella folla degli *stakeholders*.

La lett. e) introduce un'attenzione particolare riservata al diritto alla salute, impegnando l'Autorità a “garantire pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute”. La norma aggiunge inoltre che il Garante dovrebbe assicurare “pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura”, con una formula che non chiarisce se la garanzia di accesso all'istruzione debba valere solo per gli studenti ospedalizzati o avere portata generale.

La lett. f) include l'Autorità garante tra quelle che, insieme all'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, la commissione bicamerale e vari altri soggetti concorrono all'elaborazione dei piani biennali di azione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, mentre la lett. i) dispone che l'Autorità garante esprime il proprio parere sul rapporto periodico che lo stato italiano, in base all'art. 44 della Convenzione di New York, deve sottoporre al Comitato dei diritti del bambino; il suo parere è allegato al rapporto stesso. Considerando che il ddl 2008 si limitava a dire che il garante “può” formulare il proprio parere in merito al rapporto governativo, si potrebbe ritenere che in base alla legge la stesura di tale parere sia dovuta.

La lett. g) (sostanzialmente riprodotiva della lett. e) del ddl 2008) prefigura un generale potere di stimolo e di suggerimento che l'Autorità garante dovrebbe esercitare nei confronti di qualunque istanza amministrativa o di governo. Il comma 3 dello stesso art. 3 dispone che l'Autorità garante può, a propria discrezione, esprimere pareri al governo sui progetti di legge governativi o sugli altri atti normativi del Governo riguardanti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il comma 10 prevede che l'Autorità possa avanzare osservazioni in materia di politiche contro la tratta di persone, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia e le mutilazioni genitali femminili.

Più problematica appare la norma della lett. h (non presente nel ddl. 2008), in base alla quale l'Autorità garante “segnala, in casi di emergenza” all'autorità giudiziaria o ai servizi o alle forze dell'ordine la presenza di persone di minore età in stato di abbandono. Sembra che la legge ipotizzi un'Autorità garante in grado di monitorare il territorio e di individuare, in anticipo su altri soggetti, tali situazioni di abbandono, per far partire i provvedimenti di presa in carico. È tuttavia abbastanza improbabile che un organo monocratico con un tale carico di incombenze possa trovarsi in simili circostanze. Oltretutto non è specificato quale organo dell'Autorità giudiziaria sarebbe competente, dal punto di vista territoriale, a ricevere tale segnalazione.

Di particolare importanza strategica risulta essere la lett. l): l'Autorità garante “formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età” e “vigila” sul loro rispetto. La norma fa espresso riferimento all'art. 117, secondo comma Cost., lett. m). Indubbiamente la verifica del puntuale rispetto dei livelli essenziali di soddisfacimento dei diritti di ogni persona di minore età presente in Italia costituisce un compito precipuo dell'Autorità nazionale. Ci si chiede però come un simile controllo “vigilante” possa essere sviluppato senza un adeguato apparato tecnico o non potendo contare su un sistema integrato centro-periferia adeguatamente sviluppato. Inoltre, il comma 9 (analogo al comma 5 dello stesso art. 3 nel ddl 2008) stabilisce che l'Autorità garante segnali al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o il tribunale ordinario “situazioni di disagio” o “abusi che abbiano rilevanza penale”. La terminologia impiegata non appare del tutto idonea ad evitare invasioni di campo e possibili conflittualità nei riguardi non solo dell'autorità giudiziaria, ma anche dei servizi

territoriali. Il comma 10 autorizza l'Autorità garante a prendere in esame casi individuali o problematiche di portata generale che comportano "la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età". Anche in questa disposizione, in cui la violazione o il rischio di violazione non sono distinti adeguatamente, si ravvisa una possibile fonte di conflittualità con la rete dei servizi e con l'autorità giudiziaria, nel caso in cui le rispettive sfere di operatività non siano precisate in modo rigoroso e pragmaticamente efficiente.

Alle lett. m) e n) la legge attribuisce all'Autorità garante un compito di diffusione della conoscenza e della sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché di raccolta e diffusione di "prassi o protocolli d'intesa" elaborati in ambito pubblico o con ordini professionali, e addirittura "diffondere buone prassi sperimentate all'estero". I commi 4 e 5 dell'art. 3 affidano all'Autorità garante anche la possibilità di collaborare con vari soggetti governativi e pubblici per svolgere studi, ricerche e, in particolare, sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Oltre che con tale commissione, l'Autorità si rapporta anche con le Camere, in quanto entro il 30 aprile di ogni anno presenta in Parlamento la propria relazione sulle attività dell'anno precedente.

La Conferenza nazionale e i rapporti con i Garanti regionali

Il comma 6 dell'art. 3 prevede che l'Autorità garante istituisca "idonee forme di collaborazione" con i Garanti regionali o figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell'Autorità garante nazionale, tutti gli altri Garanti "ove istituiti". La legge non entra naturalmente nelle competenze regionali, ma nemmeno fornisce orientamenti e principi di riferimento per la legislazione regionale in materia. La Conferenza ha compiti abbastanza modesti: promuovere l'adozione di linee comuni di azione e promuovere lo scambio reciproco di dati e informazioni sulla condizione minorile. D'altro canto la legge è perentoria nel precisare che la Conferenza è istituita "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica": essa non ha quindi una propria dotazione di risorse e non può realisticamente adottare una propria agenda operativa.

Poteri di accesso alle informazioni e di iniziativa su casi singoli

Quanto ai poteri necessari per ottemperare efficacemente i suoi compiti, l'Autorità garante può richiedere informazioni a qualunque pubblica amministrazione o ente privato e accedere a banche dati, nel rispetto dei dati personali; può accedere a dati e informazioni in possesso di amministrazioni e compiere visite e ispezioni concordate presso strutture in cui sono presenti persone minori d'età; con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza o del giudice procedente, l'Autorità garante può visitare i centri per la giustizia minorile.

L'azione dell'Autorità garante si può sviluppare, come abbiamo visto, d'ufficio, ma può anche essere stimolata da segnalazioni provenienti da chiunque (non vi è un espresso riferimento alla possibilità per le persone di minore età di rivolgersi all'Autorità garante, ma l'eventualità non può che essere ammessa). L'art. 6, in particolare, prevede che l'Autorità garante possa essere contattata anche con strumenti quali numeri verdi o per via telematica. Anche in questo articolo (come al comma 10 dell'art. 3 sopra considerato) la norma abbina le segnalazioni di violazioni a quelle riguardanti "situazioni di rischio di violazione", ancora una volta lasciando all'Autorità garante un largo margine di discrezionalità nel predisporre gli strumenti di risposta alla domanda dell'utenza. La norma infatti si limita a disciplinare la possibilità di un contatto, ma non prevede alcun procedimento di *ascolto* della problematica sottoposta all'Autorità garante.

Quanto all'ufficio che dovrebbe sostenere l'azione dell'Autorità garante, l'art. 5 stabilisce che esso possa avere nel suo organico non più di dieci unità, dipendenti ministeriali o di altre pubbliche amministrazioni. L'Ufficio gode di autonomia organizzativa e indipendenza amministrativa, anche se logisticamente dipenderà dalla Presidenza del Consiglio. Il ddl 2008 non prevedeva alcuna struttura tecnico-amministrativa accanto al Garante. La legge 112/2011 invece crea anche una voce di bilancio apposita per il finanziamento delle attività dell'Autorità garante e del suo ufficio: 700.000 euro per il

2011 e 1.500.000 euro all'anno dal 2012, di cui 200.000 sono l'indennità di carica per l'Autorità garante.

Considerazioni conclusive: uno sviluppo positivo ma con margini di criticità

Come anticipato, la legge 112/2011 va salutata positivamente per aver finalmente introdotto una figura presente già in molti paesi partner e per averlo fatto in un momento caratterizzato non solo da una drammatica crisi del bilancio pubblico, ma anche da una generale propensione a non creare nuove figure indipendenti di monitoraggio e garanzia e anzi ad eliminare quelle che già ci sono.

Il passo avanti compiuto dal nostro paese con l'adozione della legge in questione, però, è solo parziale. Al di là delle osservazioni critiche che possono essere svolte in relazione ai singoli articoli, la debolezza della nuova normativa e la sua inadeguatezza rispetto ai parametri posti dai Principi di Parigi[5] (e loro sviluppi interpretativi) si manifesta principalmente su due versanti.

In primo luogo, il quadro complessivo delle competenze e dei compiti attribuiti all'Autorità garante, nonché delle risorse a disposizione dell'Ufficio, inducono ad esprimere qualche riserva circa la chiarezza e concretezza del mandato attribuito a tale istituto. In effetti, le competenze si distribuiscono su uno spettro molto ampio, ma non paiono focalizzate in modo tale da attribuire all'organo un profilo prominente e di visibilità effettiva. Nelle disposizioni di legge sono riscontrabili, dal punto di vista sostanziale, alcune sottolineature apprezzabili che si propongono come frammenti dell'agenda del nuovo istituto (il diritto alla famiglia, il diritto alla salute, la sinergia con talune strutture già esistenti operanti su temi come la tratta, la pedopornografia, le problematiche di emergenza), ma ne trascurano altri altrettanto meritevoli di attenzione specifica. Non vi è traccia, ad esempio, di un ruolo precipuo che tale struttura potrebbe esercitare in relazione alla problematica migratoria, alla condizione dei rom, a questioni quali il lavoro minorile o la dispersione scolastica, o la povertà. La legge in altri termini sembra disegnare la figura dell'Autorità garante come quella di un "battitore libero", autorizzato ad esprimersi e a prendere iniziative su qualunque tema abbia a che vedere con i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma che paga questa vasta libertà di manovra con una ridotta possibilità di incidere a livello sistemico. Anche l'enfasi posta sulla possibilità di reagire al riscontro di situazioni emergenziali, con misure *proprio motu* o di risposta a segnalazioni provenienti dall'esterno, sembra funzionale ad una figura di Garante che non trova riscontro in alcuno dei modelli presenti in Europa. Certamente non corrisponde al profilo di Garante che emerge dalle esperienze più consolidate e mature formatesi nel nostro stesso paese, in ambito regionale. La dimensione dell'ascolto – sia della persona minore d'età sia dell'adulto (genitore, professionista, insegnante, volontario...) che entra in contatto con l'Autorità garante – sembra del tutto trascurata a vantaggio del rapido (e forse precipitoso) approntamento di risposte immediate. Del resto, lo stesso apparato tecnico-amministrativo previsto dalla legge (massimo dieci unità), se può configurarsi adeguato a costituire una *task-force* di pronto intervento su alcuni casi, è palesemente inadatto ad accogliere e trattare con la necessaria attenzione e sistematicità i problemi strutturali posti da una popolazione di 10 milioni di persone con meno di 18 anni.

Qui si colloca il secondo limite della normativa appena introdotta. Pur avendo istituito una Conferenza nazionale, la legge 112 è ben lontana dall'aver configurato in modo organico ed efficiente il rapporto tra struttura centrale di garanzia dei diritti del bambino e attori periferici (regionali) impegnati sullo stesso fronte. La legge insomma non ha fatto alcuno sforzo apprezzabile per inserirsi nel panorama che le leggi regionali e la pratica dei Garanti regionali hanno nel frattempo creato in Italia, né in termini di metodologia e *stile* dell'azione di garanzia dei diritti dell'infanzia, né in termini di ripartizione equa e realistica, alla stregua del parametro giuridico fissato dal nuovo Titolo V della Costituzione, del "peso" del lavoro di monitoraggio e garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti, un peso che necessariamente grava prevalentemente sulla dimensione locale (regionale e subregionale) del sistema di *governance*.

[1] L'estate 2011 ha visto anche il progresso dell'iter di approvazione della legge recante "Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani": il relativo disegno

di legge è stato approvato dal Senato nella seduta del 20 luglio e trasmesso alla Camera. Il testo adottato (ddl 2720) prevede la creazione di un organo collegiale (la Commissione) composto di tre membri, nominati dai presidenti delle Camere, di un Consiglio per i diritti umani rappresentativo delle diverse componenti di società civile formato da non più di 40 persone, e di un ufficio di supporto, che si stabilisce formato da dieci unità, con a capo un direttore. La Commissione, dotata di autonomia decisionale, gestionale e finanziaria, svolge azione di monitoraggio rispetto agli adempimenti previsti da convenzioni internazionali sui diritti umani; formula pareri e raccomandazioni a Governo e Parlamento e collabora con istituti analoghi a livello nazionale e internazionale. Può inoltre ricevere e dare seguito a segnalazioni circa violazioni dei diritti umani, richiedendo informazioni, accedendo a banche dati e svolgendo visite ai luoghi in questione, compresi i centri per immigrati. Sono previste forme di scambio con difensori civici e con l'Ufficio nazionale per l'accoglienza ai rifugiati; non è menzionata l'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

[2] Si veda, per es., L. Lenti, "L'autorità garante dei diritti dei minori: vicende e prospettive", Prefazione al volume L. Strumendo, C. Arnosti, M. Bonamici (a cura di), *La mediazione per la garanzia dei diritti dei bambini. L'esperienza dell'ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto*, Milano, Guerini, 2009, pp. 13-33, spec. P. 21.

[3] XVI Legislatura della Camera dei deputati. Resoconto sommario delle Commissioni riunite I e XII martedì 22 febbraio 2011: nuovo testo base ddl 2008; pdl 127, 349, 858, 1197, 1591, 1913, 2199 A: istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

[4] Forse la denominazione scelta potrebbe giustificarsi anche con l'intento di qualificare l'organo in rapporto agli altri attori del "sistema" della tutela e protezione dei diritti del minore d'età, ovvero i Garanti regionali, rispetto ai quali l'autorità nazionale ha una funzione di coordinamento, come vedremo. Proprio su questa sua qualificazione nel "sistema integrato" nazionale-regionale di garanzia dei diritti del bambino si concentrano tuttavia dei dubbi, come si dirà nelle conclusioni.

[5] Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani (Principi di Parigi), annesso alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134, 20 dicembre 1993.

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE

Sentenza 7/2020

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente CAROSI - Redattore CARTABIA

Udienza Pubblica del **03/12/2019** Decisione del **03/12/2019**

Deposito del **31/01/2020** Pubblicazione in G. U. **05/02/2020**

Norme impugnate: Art. 9, c. 1°, della legge della Regione Calabria 16/01/1985, n. 4, come
sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 06/04/2011, n. 13.

Massime: **41960**

Atti decisi: **ord. 195/2018**

Titolo

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Indennità di funzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza - Decurtazione del 75 per cento per effetto della corrispondente riduzione dell'indennità di funzione del difensore civico regionale - Retroattività della misura - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento e dei limiti convenzionali alle modifiche legislative in senso peggiorativo - Incongruità della motivazione - Carenza di argomentazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per incongruità fra motivazione e oggetto delle censure, nonché per carenza di argomentazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Catanzaro in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Calabria n. 4 del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 13 del 2011 e richiamato dall'art. 3, comma 5, della legge reg. Calabria n. 28 del 2004, in quanto, nel prevedere la decurtazione del 75 per cento della indennità del difensore civico regionale, determina una corrispondente riduzione dell'indennità del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Benché censuri la norma relativa all'indennità del difensore civico regionale, il rimettente incentra tutte le argomentazioni sulla figura del Garante, il cui trattamento economico è regolato dal citato art. 3, comma 5, con rinvio - ritenuto mobile, ma senza compiute argomentazioni a riguardo - alla disposizione censurata. Né è chiaro il tipo di intervento richiesto, giacché se, da un lato, il rimettente sembra dubitare della normativa in questione nella parte in cui si applica anche ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, dall'altro, però, tale prospettiva non è sviluppata coerentemente, neppure nelle conclusioni, formulate in termini caducatori, i cui effetti, peraltro, anziché la reviviscenza automatica dell'originario art. 9, comma 1, creerebbero un vuoto normativo, atteso il carattere non meramente abrogativo della disposizione censurata. Infine, nel censurare la riduzione dell'indennità spettante al Garante, gli argomenti addotti dall'ordinanza oscillano tra piani diversi (l'applicabilità immediata della nuova disciplina, la misura della riduzione, il carattere improvviso e imprevedibile della novella), secondo prospettive variegata, non indifferenti anche ai fini dell'individuazione degli interventi necessari a rimediare all'asserita incostituzionalità; né giovano a chiarire i termini della questione i richiami alla giurisprudenza costituzionale ed europea in tema di legittimo affidamento che, per la eterogeneità dei casi cui si riferiscono, rendono ulteriormente confusa l'identificazione dello specifico *vulnus* denunciato. (*Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2019, n. 33 del 2019, n. 9 del 2018, n. 214 del 2017, n. 276 del 2016, n. 219 del 2016, n. 223 del 2015 e n. 120 del 2015*).

Per giurisprudenza costante, l'ambiguità e l'indeterminatezza del *petitum*, così come l'incertezza circa l'intervento richiesto, costituiscono motivi di inammissibilità, segnatamente quando si solleciti una pronuncia manipolativa senza indicare punti di riferimento o soluzioni, ancorché non costituzionalmente obbligati, già rinvenibili nell'ordinamento, i quali consentano alla Corte costituzionale di intervenire nel senso richiesto. (*Precedente citato: sentenza n. 239 del 2019*).

Per giurisprudenza costante, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, quale, in particolare, l'ipotesi della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che sia meramente abrogativa di una norma precedente, la quale torna per ciò stesso a rivivere. (*Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019, n. 10 del 2018, n. 218 del 2015 e n. 13 del 2012*).

Atti oggetto del giudizio legge della Regione Calabria 16/01/1985 n. 4 art. 9 co. 1 legge della Regione Calabria 06/04/2011 n. 13 art. 1

Parametri costituzionali Costituzione art. 3, art. 117 co. 1

Altri parametri e norme interposte Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali art. 1

Pronuncia

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4), promosso dal Tribunale ordinario di Catanzaro, nel procedimento vertente tra Maria Emilia Intrieri e la Regione Calabria, con ordinanza del 18 gennaio 2018, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di Maria Emilia Intrieri e della Regione Calabria; udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi gli avvocati Michele Filippelli per Maria Emilia Intrieri e Graziano Pungì per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1.– Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 16 gennaio 1985, n. 4

(Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria), richiamato dall'art. 3, comma 5, della legge della Regione Calabria 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4), ritenendolo in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il rimettente premette di essere stato adito da Maria Emilia Intrieri per la condanna della Regione Calabria alla corresponsione dell'indennità prevista per il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (carica ricoperta dalla ricorrente negli anni 2011-2015) calcolata nella misura stabilita dall'art. 9, comma 1, della legge reg. Calabria n. 4 del 1985 nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Calabria n. 13 del 2011.

Il giudice a quo evidenzia come la decisione della controversia richieda l'applicazione dell'art. 9 citato in quanto richiamato dall'art. 3, comma 5, della legge reg. Calabria n. 28 del 2004, ai sensi del quale «[al] garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4: "Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria"».

L'art. 9 della legge reg. Calabria n. 4 del 1985, nel testo originario vigente al momento del conferimento dell'incarico in questione, stabiliva che «[al] difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali». A seguito dell'intervento legislativo avvenuto con legge reg. Calabria n. 13 del 2011, tale disposizione ha poi previsto che al difensore civico spetti un'indennità pari al 25 per cento di quella fissa di funzione stabilita per i consiglieri regionali.

Pertanto, a decorrere dal 14 aprile 2011 – data di entrata in vigore della novella legislativa ai sensi dell'art. 2 della legge reg. Calabria n. 13 del 2011 – l'indennità di funzione del Garante ha subito una

riduzione del 75 per cento rispetto a quanto prima previsto, passando da un importo originariamente pari a 9.362,91 euro mensili a quello di 2.087,00 euro.

Nel ricostruire la fattispecie, il rimettente espone che la ricorrente era stata nominata Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 46 del 22 dicembre 2010 e che la stessa aveva accettato l'incarico il 7 gennaio 2011 (fino al 21 maggio 2015, data di scadenza della legislatura). Tuttavia, la Regione aveva sospeso la corresponsione della relativa indennità in ragione di una situazione di incompatibilità sussistente in capo alla Intrieri con un altro diverso incarico da questa ricoperto, dal quale la stessa aveva poi rassegnato le dimissioni in data 24 marzo 2011.

Nel marzo 2012, la Regione aveva corrisposto quindi all'interessata un'indennità annuale (per il periodo marzo 2011 – marzo 2012), pari a 28.712,92 euro, calcolata sulla base alla normativa medio tempore intervenuta.

Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto di una diminuzione dell'importo dell'indennità dei consiglieri regionali ad opera della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 1, recante «Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 – riduzione dei costi della politica – del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213», l'indennità mensile del Garante era stata conseguentemente e proporzionalmente ridotta a 1.275,00 euro.

La ricorrente dunque, contestando l'importo del trattamento economico corrispostole dalla Regione resistente, sull'asserito presupposto che le modifiche legislative, in particolare quella della legge reg. Calabria n. 13 del 2011 incidente sull'indennità del difensore civico, dovessero riguardare solo gli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore di detta legge, chiedeva la condanna dell'ente alla corresponsione del compenso rideterminato secondo l'importo originariamente previsto.

Diversamente dalla tesi di parte, il giudice a quo ritiene che la norma censurata dovrebbe invece applicarsi alla fattispecie in esame nella sua nuova e attuale formulazione, trattandosi a suo avviso di un caso di «retroattività soltanto apparente», ossia di una «ipotesi di applicazione immediata della legge nuova agli effetti di un rapporto non esaurito».

In punto di rilevanza, il tribunale rimettente osserva in particolare che, «[i]n ragione della norma oggetto dei dubbi di legittimità, allora, si dovrebbe ritenere che, a partire dall'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, all'attrice Intrieri spettasse il trattamento indennitario ridotto ut supra; pertanto, la domanda giudiziale proposta dalla medesima, di condanna della Regione Calabria alla corresponsione del trattamento nella misura prevista dall'art. 9 L.R. n. 4/1985 nella formulazione vigente all'atto della nomina, dovrebbe essere inesorabilmente rigettata. Al contrario, laddove la norma venisse dichiarata illegittima, si applicherebbe al caso di specie la normativa precedente per cui la domanda non potrebbe che trovare accoglimento».

In merito alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice sostiene che l'applicazione della normativa sopravvenuta, per le modalità con cui è stato operato in concreto l'intervento legislativo, «frustr[i] [...] il legittimo affidamento riposto dal soggetto interessato dalla modifica nella continuità del precedente trattamento indennitario».

A tal fine, il rimettente ripercorre la giurisprudenza costituzionale (con qualche breve riferimento anche a quella della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare, alle sentenze CGE 29 aprile 2004, in cause riunite C-487/01 e C-7/02; 15 luglio 2004, in cause riunite C-37/02 e C-38/02; 4 ottobre 2007, in causa C-217/06; 14 giugno 2011, in causa C-360/09) sul legittimo affidamento e sulle condizioni che devono ricorrere perché possa effettivamente riscontrarsi una lesione di detto principio, evidenziando, in sintesi, come la verifica della ragionevolezza del regime giuridico sopravvenuto debba fondarsi per la Corte su tre elementi: «la prevedibilità della modifica peggiorativa imposta, la proporzionalità con cui essa incide sulle posizioni giuridiche preesistenti e la previsione di norme transitorie, che rendano meno traumatico il passaggio dalla precedente normativa a quella nuova, così consentendo ai soggetti interessati di adeguarsi allo ius superveniens

senza subirne un pregiudizio eccessivo» (sono riportate, in particolare, le sentenze n. 274, n. 272, n. 260, n. 216, n. 192, n. 127, n. 71, n. 56 e n. 23 del 2015; n. 310 e n. 92 del 2013; n. 166 del 2012; n. 1 del 2011; n. 302 e n. 209 del 2010; n. 74 del 2008; n. 234 del 2007; n. 264 del 2005; n. 416 del 1999; n. 155 del 1990; n. 349 del 1985).

Il giudice richiama altresì la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo principio, relativamente ai casi di interventi legislativi comportanti conseguenze negative di carattere patrimoniale in violazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, evidenziando come, secondo la Corte EDU, «l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo e che deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura privativa della proprietà».

Alla luce del quadro giurisprudenziale variamente ripercorso dal rimettente, questi assume dunque che la norma censurata violerebbe in uno con l'art. 3 Cost. anche l'art. 117, primo comma, Cost. e il parametro interposto dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, atteso che nella fattispecie in esame «non appaiono rispettate le condizioni e le modalità attraverso cui il legislatore può correttamente operare le modifiche in senso peggiorativo dell'ordinamento e appare conseguentemente lesa la posizione dell'affidamento dell'attrice».

Il giudice a quo sottolinea invero che, quanto al contesto normativo, sin dal 2004 – anno di istituzione della figura del Garante – il relativo trattamento indennitario sarebbe rimasto «immutatamente» parametrato a quello previsto per il difensore civico, a sua volta parametrato, per oltre un venticinquennio, a quello previsto per i consiglieri regionali. Pertanto, seppure di poco successiva al conferimento dell'incarico, la modifica normativa sarebbe stata «inaspettata» perché l'attrice avrebbe nutrito comunque, al momento dell'accettazione, una ragionevole fiducia nella permanenza nel tempo di quel consolidato assetto.

In secondo luogo, ad avviso del tribunale, l'applicazione immediata della riduzione dell'indennità sarebbe frutto di una decisione improvvisa e imprevedibile, non giustificabile alla luce della sola esigenza di contenimento della finanza pubblica.

L'intervento inoltre risulterebbe assolutamente sproporzionato, considerata la mancata previsione di una disciplina transitoria e l'eccessività del sacrificio, non solo in termini economici, ma anche in ragione delle circostanze di fatto e delle limitazioni concretamente sussistenti per lo svolgimento dell'incarico in questione, in forza del regime di incompatibilità assoluta con qualsiasi altro incarico e/o attività lavorativa (allora) previsto dalla disciplina sul Garante.

2.– Con atto del 29 gennaio 2019, si è costituita in giudizio la Regione Calabria argomentando per l'infondatezza della questione sollevata.

La Regione ha in particolare evidenziato come la persona investita dell'incarico di Garante per l'infanzia, come pure quello di difensore civico, sia titolare di un rapporto onorario, non di pubblico impiego, e dunque il compenso non rappresenterebbe una retribuzione con finalità di sostentamento della persona, bensì un'indennità, corrisposta mensilmente, che ben potrebbe risentire di eventuali modifiche legislative intervenute durante la durata dell'incarico. Al riguardo, la difesa regionale rappresenta pure come in altre Regioni l'indennità spettante al Garante sia prevista addirittura in percentuali più basse rispetto al 25 per cento applicato dalla Calabria, fino addirittura a prevedere la gratuità dell'incarico.

La Regione sottolinea inoltre come sulla misura del trattamento in questione abbia in realtà inciso non la legge di modifica contestata, bensì due riduzioni intervenute successivamente sull'indennità di consigliere regionale, una a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'altra dal 1° gennaio 2013, realizzate in adeguamento alle disposizioni normative emanate dal legislatore nazionale con lo specifico obiettivo del contenimento della spesa e della razionalizzazione finanziaria.

3.– Con atto depositato in data 11 febbraio 2019, si è infine costituita Maria Emilia Intrieri, insistendo per la declaratoria di incostituzionalità della norma censurata.

4.– In prossimità dell'udienza, la parte privata ha depositato memoria in cui ha ribadito gli argomenti a favore della fondatezza delle questioni sollevate.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Catanzaro dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria), richiamato dall'art. 3, comma 5, della legge della Regione Calabria 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4), per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il rimettente evidenzia come la decisione del giudizio principale, avente a oggetto la determinazione dell'indennità spettante al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza – incarico attribuito alla parte ricorrente nel giudizio a quo per gli anni 2011-2015 – richieda l'applicazione della norma censurata richiamata dall'art. 3, comma 5, della legge reg. Calabria n. 28 del 2004, ai sensi del quale «[al] garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4: “Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria”».

L'art. 9 della legge reg. Calabria n. 4 del 1985, nel testo originario vigente al momento del conferimento dell'incarico in questione, a sua volta stabiliva che «[al] difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali».

A seguito delle modifiche apportate con legge reg. Calabria n. 13 del 2011 al predetto art. 9, l'indennità del difensore civico è stata ridotta alla misura del 25 per cento di quella fissa di funzione stabilita per i consiglieri regionali e, conseguentemente, anche il trattamento economico del Garante ha subito la medesima decurtazione.

Ad avviso del rimettente, la norma censurata, nel diminuire in maniera improvvisa e imprevedibile, nonché in misura eccessiva e sproporzionata, senza un'inderogabile esigenza, la misura del trattamento economico spettante al difensore civico regionale – costituente parametro di riferimento per l'indennità del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza – avrebbe violato il legittimo affidamento riposto dal Garante «interessato dalla modifica [...] nella continuità del precedente trattamento indennitario».

2.– Per com'è formulata nell'ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale presenta diversi aspetti di incertezza, che ne impediscono l'esame nel merito.

3.– Anzitutto, fra la motivazione e l'oggetto della questione, come delineato nell'ordinanza, sussistono incongruità sotto due profili, riguardanti rispettivamente la normativa censurata e il tipo di intervento richiesto a questa Corte.

3.1.– Per quanto riguarda il primo profilo, il tribunale rimettente censura l'art. 9, comma 1, della legge reg. Calabria n. 4 del 1985, relativo all'indennità spettante al difensore civico regionale, ma incentra tutte le argomentazioni sulla figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, rilevante nel giudizio a quo, della quale sottolinea tra l'altro lo stretto regime di incompatibilità con qualsiasi altro incarico o attività lavorativa.

Ben vero che il trattamento indennitario del Garante per l'infanzia è regolato dall'art. 3, comma 5, della legge reg. Calabria n. 28 del 2004, il quale contiene un rinvio – evidentemente ritenuto mobile, ma senza compiute argomentazioni a riguardo – alla disposizione impugnata per la determinazione della misura dell'indennità, del rimborso spese e del trattamento di missione. Tuttavia, la dichiarazione di incostituzionalità auspicata finirebbe per travolgere unitamente all'indennità del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza anche quella del difensore civico regionale.

3. 2.– Neppure è chiaro, dal tenore dell'ordinanza, se sia richiesto a questa Corte di intervenire con una dichiarazione di illegittimità costituzionale pura e semplice, oppure con una pronuncia di tipo manipolativo – la quale, in ipotesi, comporterebbe il problema aggiuntivo di confrontarsi con gli eventuali ambiti di discrezionalità riservati al legislatore.

Da un lato, in un inciso della motivazione, il Tribunale sembra concentrare i propri dubbi sulla normativa in questione «nella parte in cui si applichi anche ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore». Dall'altro, però, questo inciso non è sviluppato coerentemente nel resto dell'ordinanza, ivi comprese le conclusioni, formulate in termini puramente e semplicemente caducatori.

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiguità e l'indeterminatezza del *petitum*, così come pure l'incertezza circa l'intervento richiesto, costituiscono motivi di inammissibilità, segnatamente quando si solleciti una pronuncia manipolativa senza indicare punti di riferimento o soluzioni, ancorché non costituzionalmente obbligati, già rinvenibili nell'ordinamento, i quali consentano a questa Corte di intervenire nel senso richiesto (da ultimo, sentenza n. 239 del 2019).

3.2.1.– Tale incertezza emerge anche da un altro punto di vista.

Nell'ordinanza si legge che, «laddove la norma venisse dichiarata illegittima, si applicherebbe al caso di specie la normativa precedente». In tal modo, si dà per scontato che alla caducazione dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Calabria n. 4 del 1985, come modificato dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 13 del 2011, conseguirebbe la reviviscenza del citato art. 9, comma 1, nella versione originaria, automaticamente (e a prescindere da interventi manipolativi di questa Corte).

Ciò non può essere condiviso.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate «non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate» (sentenza n. 13 del 2012), alle quali non può essere ricondotto il caso in esame. In particolare, l'ipotesi della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che sia meramente abrogativa di una norma precedente, la quale torna per ciò stesso a rivivere (sentenze n. 255 del 2019; n. 10 del 2018; n. 218 del 2015), non ricorre nel caso oggetto del presente giudizio, atteso il carattere non meramente abrogativo della disposizione censurata, la quale ha invece un contenuto normativo più ampio e sostitutivo di quella previgente.

La mera declaratoria di incostituzionalità creerebbe solo un vuoto normativo e non sarebbe in grado di ripristinare, di per sé sola, il trattamento economico vigente al momento dell'accettazione dell'incarico.

4.– Sussistono anche alcune carenze e incertezze argomentative in punto di non manifesta infondatezza, le quali sono a loro volta per giurisprudenza costante di questa Corte causa di inammissibilità (*ex plurimis*, sentenze n. 37 e n. 33 del 2019; n. 9 del 2018; n. 214 del 2017; n. 276 e n. 219 del 2016; n. 223 e n. 120 del 2015).

Nel censurare la riduzione dell'indennità spettante al Garante dell'infanzia, gli argomenti addotti dall'ordinanza di rimessione oscillano tra piani diversi: talora, si appuntano sulla “retroattività” (impropria) della nuova disciplina dell'indennità, o meglio sulla sua applicabilità immediata al Garante in carica; talaltra, riguardano la misura della riduzione, ritenuta sproporzionata ed eccessiva; talaltra ancora, insistono sulle modalità della riduzione medesima, vale a dire sul carattere improvviso e imprevedibile dell'intervento legislativo regionale, da cui conseguirebbe la lesione del legittimo affidamento. Si tratta di prospettive variegata, peraltro non indifferenti anche ai fini dell'individuazione degli interventi necessari a rimediare all'asserita illegittimità costituzionale.

Né giovano a chiarire i termini della questione i richiami, contenuti nell'ordinanza di rimessione, alla ricca, diversa e molteplice giurisprudenza, tanto di questa Corte, quanto di quelle europee, in materia di legittimo affidamento. Le pronunce delle varie Corti riguardano casi tra loro eterogenei e non omologabili a quello in esame, sicché le citazioni rendono ulteriormente confusa l'identificazione dello specifico *vulnus* denunciato.

5.– Alla luce delle ragioni che precedono, nei termini in cui è stata formulata, la questione va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione

Calabria), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Sentenza 235/2020

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente MORELLI - Redattore MORELLI

Udienza Pubblica del **21/10/2020** Decisione del **22/10/2020**

Deposito del **10/11/2020** Pubblicazione in G. U. **11/11/2020**

Norme impugnate: artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 06/08/2019, n. 14.

Massime: **42571 42572 42573 42574**

Atti decisi: **ric. 106/2019**

Massima n. 42571

Titolo

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Garante della persona con disabilità e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza - Istituzione di un Ufficio del Garante - Autorizzazione della relativa spesa per il solo esercizio finanziario 2019 - Violazione del principio di copertura finanziaria delle spese – Illegittimità costituzionale

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che istituisce l'Ufficio del Garante, alle dirette dipendenze dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità, autorizzando la spesa per il suo funzionamento e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni per il solo esercizio finanziario 2019. La norma impugnata dal Governo, autorizzando spese che comprendono (anche e soprattutto) quelle per il personale in dotazione dell'Ufficio e, dunque, le spese per gli stipendi, nonché, comunque (e necessariamente), ulteriori spese fisse, continuative obbligatorie, che richiedono una quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, viola le disposizioni puntualmente attuative del parametro evocato, da ravvisarsi nell'art. 19 della legge 196 del 2009 e negli artt. 36, 38, 39 e 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché dello stesso statuto della Regione Siciliana che, nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, nella materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p), ne condiziona l'esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. (*Precedente citato: sentenza n. 147 del 2018*)

Atti oggetto del giudizio Legge della Regione siciliana 06/08/2019 n. 14 art. 3

Parametri costituzionali Costituzione art. 81 co. 3; Statuto Regione Sicilia art. 14 lett. p)

Altri parametri e norme interposte legge 31/12/2009 n. 196; art. 19 decreto legislativo 23/06/2011 n. 118; art. 36 decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 art. 37 decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 art. 38 decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 art. 39

Massima n. 42572

Titolo

Thema decidendum - Ricognizione dei parametri nel giudizio in via principale - Diretta applicabilità del parametro evocato agli enti territoriali ad autonomia speciale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, in ragione della non corretta individuazione del parametro statutario di riferimento, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019. Anche alla Regione Siciliana resistente è direttamente applicabile il precetto di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost.

Il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. (*Precedenti citati: sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019*).

Atti oggetto del giudizio Legge della Regione siciliana 06/08/2019 n. 14 art. 7

Parametri costituzionali Costituzione art. 81 co. 3

Massima n. 42573

Titolo

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico dei dipendenti regionali Estensione del trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100") e del finanziamento della indennità di fine servizio - Violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che, al comma 1, estende ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100", ossia la sommatoria tra il requisito dell'età anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell'indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della c.d. "quota 100" di conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione), mentre, al comma 2, individua, per i dipendenti regionali di cui all'art. 52, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici. Le argomentazioni della difesa regionale a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria, posta dal comma 3 dell'art. 7 impugnato dal Governo, con la spesa previdenziale che comporta la norma censurata a carico del bilancio regionale - gravato (in via diretta o indiretta) dalla spesa per il trattamento di quiescenza e per l'indennità di fine servizio dei dipendenti della Regione - sono generiche e prive di riscontri; esse evocano, peraltro, un assunto - quello del risparmio di spesa in ragione della minore consistenza economica del trattamento di pensione rispetto a quello stipendiale, senza ulteriori oneri sotto quest'ultimo profilo in mancanza di nuove assunzioni - che (al di là della carenza di effettiva dimostrazione) non è neppure concludente, in quanto la sostenibilità del sistema pensionistico regionale - anch'esso espressione dell'art. 38 Cost. - vedrebbe, da un lato, aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione della più giovane età dei pensionati) e, dall'altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni. Donde un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere - come, del resto, è nel sistema attuale gestito "a ripartizione" l'assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto.

Al fine della necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., una legge "complessa" dovrebbe essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili. (*Precedente citato: sentenza n. 227 del 2019*)

Atti oggetto del giudizio legge della Regione siciliana 06/08/2019 n. 14 art. 7

Parametri costituzionali Costituzione art. 81 co. 3

Massima n. 42574

Titolo

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Bilanci degli enti regionali - Differimento al 31 dicembre 2020 del termine per il recepimento dei principi di armonizzazione contabile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che sostituisce le parole «31 dicembre 2018» con le parole «31 dicembre 2020» nell'art. 7, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. La norma regionale impugnata dal Governo procrastina di due anni l'adozione, per gli organismi e per gli enti strumentali della Regione, della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011. Tale dilazione (ulteriore) avrebbe dovuto disporsi non con legge regionale, ma, semmai, con la procedura concertativa o "pattizia" richiesta dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, mediante il quale tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria, di cui all'art. 43 dello stesso statuto. La circostanza, poi, che la decorrenza censurata segua altri analoghi interventi del legislatore regionale, non fatti oggetto di impugnativa statale, non può costituire elemento emendativo della lesione dell'evocato parametro, che intesta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, tenuto conto inoltre della natura del d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta in tale materia, e del fatto che l'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo è espressione di un principio generale di armonizzazione che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali. (*Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017 e n. 178 del 2012*)

Atti oggetto del giudizio legge della Regione siciliana 06/08/2019 n. 14 art. 11 legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 7 co. 2

Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 lett. e)

Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 23/06/2011 n. 118

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notificazione il 7 ottobre 2019, depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; udito nella udienza pubblica del 21 ottobre 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marina Valli e Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto con il ricorso in epigrafe – in base ai parametri e per i motivi di cui direttamente si dirà nel Considerato in diritto – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi).

2.– La Regione Siciliana ha depositato atto di costituzione in giudizio e, quindi, memoria in prossimità dell'udienza pubblica, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza delle proposte questioni.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto tre distinte questioni di legittimità costituzionale di altrettante disposizioni della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi).

1.1.– È impugnato, anzitutto, l'art. 3 della citata legge regionale, il quale modifica l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2012, n. 47 (Istituzione dell'Autorità Garante per

l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26), sostituendo (al comma 1) le parole «il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione» con le parole «al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine è istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Garante denominato Ufficio del Garante il cui personale è individuato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro nell'ambito delle attuali dotazioni organiche».

Il comma 2 del denunciato art. 3 stabilisce, quindi, che «[p]er le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 45 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 – accantonamento 1001».

Il ricorrente sostiene che la norma impugnata contrasta con l'art. 81 [terzo comma] della Costituzione e con l'art. 14 [lettera p] del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, poiché avrebbe un «impatto pluriennale sulla finanza regionale, ma non quantifica in alcun modo gli oneri a carico della Regione per gli anni successivi al 2019 (individuati come visto al comma 2), né individua le risorse per far fronte agli stessi».

1.2.– Viene, poi, denunciato l'art. 7 della medesima legge regionale n. 14 del 2019, il cui comma 1 estende ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione e del finanziamento dell'indennità di fine servizio previsti, rispettivamente, dagli artt. 14 e 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26; mentre il comma 2 dello stesso art. 7 individua, per una certa categoria di dipendenti regionali – quelli di cui all'art. 52, comma 5, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) – requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici.

Al comma 3, infine, l'art. 7 censurato dispone che dalla sua attuazione «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione».

Ne consegue – ad avviso della difesa erariale – la lesione degli artt. 81 [terzo comma] Cost. e 17 [lettera f] dello statuto di autonomia, nonché della norma interposta dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), giacché, a fronte della disciplina innanzi ricordata, la «clausola di invarianza [...] finisce con l'essere una mera clausola di stile [...] del tutto avulsa dalla effettiva realtà economica e finanziaria», come, del resto, sarebbe dimostrato dal fatto che «la disposizione è del tutto sprovvista della Relazione tecnica di accompagnamento», di cui al citato art. 17 della legge n. 196 del 2009.

1. 3.– È, da ultimo, impugnato l'art. 11 della medesima legge regionale n. 14 del 2019, che sostituisce le parole «31 dicembre 2018» con le parole «31 dicembre 2020» nel contesto dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n.8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale). Norma, quest'ultima, che, a sua volta, rinviava alla scadenza della predetta data (del 31 dicembre 2018) l'applicazione, nei confronti degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati (ad eccezione degli enti finanziati con il fondo sanitario regionale), di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.), delle disposizioni dell'art. 11 della legge della regione Siciliana 13 gennaio 2015, n. 3 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci), concernenti i principi contabili e schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La norma impugnata recherebbe un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che ascrive allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, giacché – dopo l'ultimo differimento al 1° gennaio 2019 previsto dalla citata legge regionale n. 8 del 2018 – «dispone un ulteriore rinvio di ben due anni del termine di adozione per gli organismi e degli enti strumentali della Regione», della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011, mettendo in evidenza «un'innegabile volontà di elusione di quei principi». 2.– La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi «inammissibile o, comunque, non fondato il ricorso».

2. 1.– Quanto all'impugnazione dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, la resistente si limita a rappresentare che provvederà, «con apposita modifica normativa “alla quantificazione dell'onere annuo” con la relativa copertura finanziaria “alla legge di bilancio”».

2.2.– In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della stessa legge regionale, la Regione Siciliana ne eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità per erronea individuazione del parametro costituzionale che si assume vulnerato, dovendo esso ravvisarsi non già nell'art. 17, lettera f), dello statuto, bensì nell'art. 14, lettera q), che precede, il quale intesta alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato».

Nel merito, la difesa regionale premette, e ribadisce in memoria, che i dipendenti destinatari della norma sarebbero solo quelli di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale» e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), il cui trattamento è regolato dall'art. 51 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, il quale, al comma 3, stabilisce che «il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni». Sicché, al momento della risoluzione del rapporto, le erogazioni di carattere pensionistico dovrebbero ridursi di «un'aliquota non inferiore al 25%», dovendo, altresì, tenersi conto che i dipendenti potenzialmente interessati dalla norma censurata sarebbero circa cento, con «ricadute patrimoniali pressoché consequenziali irrisorie».

Inoltre, quanto al comma 2 del censurato art. 7, la difesa regionale evidenzia che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2017 (Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita) ha incrementato di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78 del 2010 (come convertito), per cui – avendo ciò snaturato «l'iniziale perimetro di calcolo dei requisiti di pensione, come previsto dalla richiamata legge reg. n. 9/2015» – il censurato comma 2 dell'art. 7 in esame risponderebbe alla ratio dell'art. 52 della legge regionale n. 9 del 2015, e cioè quella di consentire, «ai dipendenti che avevano già presentato istanza di ottenere il collocamento a riposo», sterilizzando detto incremento, senza però introdurre alcuna deroga al regime ordinario dei requisiti di accesso al pensionamento dei dipendenti della Regione Siciliana e senza, di conseguenza, comportare alcun incremento di spesa sul bilancio regionale.

Argomentazioni, queste, che la resistente sostiene essere, peraltro, coerenti «con la relazione tecnica depositata dall'ARS sull'articolo 9 del DDL 491, corrispondente all'impugnato art. 7 della legge regionale n. 14 del 2019, utilizzata poi dal competente Assessorato regionale nel controdedurre alle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze»; controdeduzioni che il Governo non avrebbe tenuto in considerazione nel decidere sull'impugnativa in esame.

2. 3.– Infine, quanto all’ultima questione proposta con il ricorso, relativa all’art. 11 indicato, la difesa regionale rappresenta che la proroga ivi disposta – rispetto ad un termine già prorogato senza censure da parte dello Stato – si sarebbe resa necessaria affinché alcuni enti e organismi regionali potessero «adeguarsi alle regole dell’armonizzazione contabile», là dove, peraltro, la Regione Siciliana avrebbe, comunque, dato «avvio ai processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio», essendosi, quindi, «correttamente attenuta a tutti gli insegnamenti» della giurisprudenza costituzionale in materia, a partire dalla sentenza n. 178 del 2012.

3.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sicilia n. 14 del 2019, che viene in primo luogo in esame, è fondata.

3. 1.– Giova, anzitutto, rammentare l’orientamento costante di questa Corte secondo cui il canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost. («Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte») «opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte» (ex plurimis, sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. Del resto, è lo stesso statuto della Regione Siciliana che, nell’attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, a quella dell’ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p), ne condiziona, al suo unico comma, l’esercizio «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

3.2.– Nondimeno, sussistono, nella specie, disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale, da ravvisarsi, in primo luogo, nell’art. 19 della legge 196 del 2009 in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria («per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita»: così la sentenza n. 147 del 2018) e, quindi, nelle disposizioni – ulteriormente specificative dell’art. 81, terzo comma, Cost. – di cui agli artt. 36, 38, 39 e 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, a tenore dei quali, le leggi regionali che prevedono spese obbligatorie a carattere continuativo (e, tra queste, le spese «relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse»: comma 1, lettera a, del citato art. 48) debbono quantificarne l’onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, che deve avere «un orizzonte temporale almeno triennale» (artt. 36 e 39 citati).

Il denunciato art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019 ha viceversa circoscritto al solo esercizio finanziario 2019 l’autorizzazione di spesa per il funzionamento del neo-istituito Ufficio del Garante «e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell’ambito delle proprie funzioni», pur dotando detto Ufficio di personale.

La norma impugnata, dunque, viene ad autorizzare spese che comprendono (anche e soprattutto) quelle per il personale in dotazione dell’Ufficio e, dunque, le spese per gli «stipendi», nonché, comunque (e necessariamente), ulteriori «spese fisse» per il funzionamento dell’Ufficio medesimo e per le iniziative assunte dal Garante coerentemente con le funzioni assegnategli.

Si tratta, quindi, di «spese continuative obbligatorie», che richiedono, alla luce di quanto evidenziato, una quantificazione dell’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione: ciò che la Regione ha mancato appunto di adottare con il denunciato art. 3, in contrasto, pertanto, con l’art. 81, terzo comma, Cost.

4.– Anche la questione di legittimità dell’art. 7 della stessa legge reg. n. 14 del 2019 è fondata.

4.1.– Va, anzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Siciliana in ragione della non corretta individuazione del parametro statutario di riferimento, che, secondo la resistente, andrebbe individuato nella lettera q) dell’art. 14 dello statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione stessa competenza legislativa esclusiva sullo stato giuridico ed economico degli impiegati regionali.

A tal fine è dirimente rammentare quanto già evidenziato (punto 3.1., che precede) circa l’applicazione immediata, anche alla Regione Siciliana, del precetto di cui al terzo comma dell’art. 81 Cost., là dove, peraltro, il parametro costituzionale indicato dallo stesso ricorrente trova comunque evidenza, nella sua più ampia portata, in base alla sostanza delle censure svolte dall’Avvocatura generale dello Stato.

4.2.– Venendo alla proposta questione di legittimità costituzionale, occorre anzitutto premettere che il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale è a carico di apposito Fondo di Quiescenza, (art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009»), «avente natura giuridica di ente pubblico non economico» (comma 2), con propria dotazione finanziaria iniziale, cui provvede la Regione.

Il Fondo, in particolare, è gravato (art. 15, comma 7) dell'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 21 del 1986, con apposito trasferimento ad esso della contribuzione previdenziale a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale (art. 15, comma 9).

Quanto, poi, al personale di cui al secondo e terzo comma del citato art. 10, l'onere del trattamento di quiescenza, nonché quello relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, «è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti» (art. 15, comma 8).

Giova rammentare, altresì, che il comma primo dell'art. 10 della legge reg. n. 21 del 1986 aveva previsto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, che al personale regionale – tranne per quello in servizio (o comunque assunto in base concorsi indetti entro la predetta data) o già in quiescenza (commi secondo e terzo dello stesso art. 10) – trovasse applicazione la disciplina del trattamento di quiescenza e delle prestazioni previdenziali dettata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, «restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti».

Soltanto con l'art. 20, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004) si è provveduto ad estendere al personale di cui ai citati commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge reg. n. 21 del 1986 il «sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni», nonché le norme statali concernenti i requisiti per l'accesso alle prestazioni previdenziali; inoltre, lo stesso art. 20, al comma 6, ha previsto che per tutto il personale della Regione (senza eccezioni) la liquidazione dell'indennità di buonuscita (fatta salva la quota già maturata) avvenga con le modalità di calcolo dettate «dalle disposizioni statali che disciplinano la materia».

Quanto, poi, al calcolo della residua quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi secondo e terzo, della legge reg. n. 21 del 1986, l'art. 51 della citata legge reg. n. 9 del 2015 ha stabilito che venga effettuato «in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato» (comma 1), indicando nella misura massima dell'«ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni» il tetto del trattamento pensionistico complessivo annuo lordo (comma 3), ma comunque non inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato (comma 6).

Il successivo art. 52 (richiamato dal censurato art. 7 della legge reg. n. 14 del 2019) ha disposto, sempre nei soli confronti dei dipendenti anzidetti – collocati, però, in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali trovano applicazione i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della legge reg. n. 21 del 2003 – «una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020» (comma 1).

Il comma 5 dello stesso art. 52 (anch'esso richiamato dal censurato art. 7 della legge reg. n. 14 del 2019) ha, quindi, stabilito che, «al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento

pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza» entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa legge reg. n. 9 del 2015.

Infine, il comma 8 del medesimo art. 52 ha previsto che il «trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147», recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»: ossia, quanto ai tempi, decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero dodici mesi in casi particolari (cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio), fatta eccezione «per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013» (comma 484).

4.3.– L'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2019 estende, come detto, ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (cosiddetta “quota 100”, ossia la sommatoria tra il requisito dell'età anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell'indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della cosiddetta “quota 100” di poter conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione, dettati dal citato d.l. n. 201 del 2011) previsti, rispettivamente, dagli artt. 14 e 23 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito; mentre il comma 2 dello stesso art. 7, individua, per una certa categoria di dipendenti regionali – quelli di cui all'art. 52, comma 5, della legge reg. n. 9 del 2015 – requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento) e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici.

4.4.– Gli oneri derivanti dalla complessiva “manovra pensionistica” recata dal d.l. n. 4 del 2019, tra cui in particolare la cosiddetta “quota 100”, sono individuati dall'art. 28, comma 1, del medesimo decreto-legge e complessivamente valutati «in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020», nonché in importi progressivamente più elevati per gli anni successivi, venendo indicate anche le risorse per farvi fronte [comma 2, lettere a) e b)].

Quanto, poi, al finanziamento del trattamento di fine servizio di cui all'art. 23 del medesimo d.l., il relativo accesso è garantito, al comma 3, attraverso l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo «con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019». La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato.

4.5.– Secondo la resistente, l'estensione della cosiddetta “quota 100” ai dipendenti della Regione siciliana non comporterebbe – come previsto dal comma 3 dell'art. 7 della legge regionale impugnata – nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; ne potrebbero derivare, anzi, risparmi di spesa.

4. 6.– A dimostrazione di quanto precede, la Regione resistente, come detto, sostiene che i destinatari della norma denunciata sarebbero solo i dipendenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 1986, da individuarsi concretamente in soltanto circa 100 unità, là dove, poi, la previsione del comma 2 dello stesso art. 7 risponderrebbe alla ratio dell'illustrato art. 52, comma 5, della legge regionale n. 9 del 2015, che, nel consentire di ottenere, ai dipendenti che lo avevano già richiesto, il collocamento a riposo, non introdurrebbe alcuna deroga al regime ordinario dei requisiti di accesso al pensionamento dei dipendenti della Regione Siciliana, né ciò

comporterebbe un ricambio di personale tramite nuove assunzioni, impedito – come innanzi evidenziato dall’art. 4 della stessa legge regionale n. 14 del 2019.

4.6.1.– Tuttavia, la asserita limitazione della platea dei destinatari ai dipendenti di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 10 della legge regionale n. 21 del 1986 non risulta confortata dalla chiara formulazione dell’impugnato art. 7, comma 1, là dove, peraltro, una siffatta limitazione neppure assume il rilievo che intende attribuirle la Regione, poiché l’art. 20 della legge regionale n. 21 del 2003 ha esteso – come visto anche al personale anzidetto i requisiti pensionistici degli impiegati civili dello Stato.

Quanto, poi, al comma 2 impugnato, esso interviene in senso più favorevole sui requisiti di accesso alla pensione, valorizzando quelli previgenti al d.l. n. 201 del 2011 e sterilizzando il relativo incremento derivante dalla cosiddetta “speranza di vita” (di cui, anzitutto, al d.l. n. 78 del 2010), essendo quindi dubbio che, per i dipendenti regionali cui tale disposizione fa riferimento, non si sia consentito di andare in pensione in deroga alla disciplina ordinaria dettata dalla legislazione statale, così da non gravare con maggiore incidenza (essendo pensionati con minore età anagrafica) sul “Fondo pensioni Sicilia”.

4.7.– Quel che, però, più risalta, e decisamente rileva, è che, a fronte di così incisivi interventi nel settore previdenziale (sui trattamenti di pensione e su quelli di fine servizio) come quelli disciplinati dagli artt. 14 e 23 del d.l. n. 4 del 2019, che investono anche la platea dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che hanno comportato per lo Stato ingenti oneri finanziari, la difesa regionale – nonostante che l’art. 7 denunciato estenda detti interventi ai dipendenti della Regione con una clausola di invarianza finanziaria – si limita a deduzioni affatto generiche e non del tutto concludenti quanto all’insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale, in toto gravato (in via diretta o indiretta) dalla spesa per il trattamento di quiescenza e per l’indennità di fine servizio dei dipendenti della Regione. E ciò senza, appunto, fornire riscontro alcuno ai propri assunti.

Analogamente è da ravvisarsi per le difese regionali contrastanti la violazione – evocata dal ricorrente – della norma interposta di cui all’art. 17 della legge n. 196 del 2009, per l’assenza di una relazione tecnica a corredo del disegno di legge in punto di quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi del citato art. 17, comma 3, «i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti».

Il successivo comma 6-bis precisa, poi, che «[p]er le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria».

Il comma 7, primo periodo, dello stesso art. 17 stabilisce, infine, che «[p]er le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento».

Si tratta di “metodologie di copertura” finanziaria delle leggi di spesa che, richiamando proprio l’art. 81, terzo comma, Cost., l’art. 19, comma 2, della medesima legge n. 196 del 2009 prevede che siano utilizzate anche dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La resistente, a tal fine, si limita a richiamare a sostegno «la relazione tecnica depositata dall'ARS sull'articolo 9 del DDL 491, corrispondente all'impugnato art. 7 della legge regionale n. 14 del 2019, utilizzata poi dal competente Assessorato regionale nel controdedurre alle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze»; tuttavia, non solo di tale relazione non si fornisce dettaglio alcuno, ma l'art. 9 citato riguarda tutt'altra materia, ossia quella delle «Convenzioni» relative al sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.

Questa Corte (con la sentenza n. 227 del 2019), in tema di necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., ha già posto in rilievo come una legge “complessa” dovrebbe «essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili».

Nella specie, come detto, le argomentazioni a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria con la spesa previdenziale che comporta l'art. 7 denunciato sono generiche e prive di riscontri ed evocano, peraltro, un assunto – quello del risparmio di spesa in ragione della minore consistenza economica del trattamento di pensione rispetto a quello stipendiale, senza ulteriori oneri sotto quest'ultimo profilo in mancanza di nuove assunzioni – che (al di là della carenza in concreto di effettiva dimostrazione) non è neppure concludente. E ciò in quanto la sostenibilità del sistema pensionistico regionale – anch'esso espressione dell'art. 38 Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilità (ossia l'equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all'interno dello stesso sistema, in ragione della contribuzione dei “lavoratori”, essendo l'intervento statale ad “integrazione” – vedrebbe, da un lato, aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione della più giovane età dei pensionati) e, dall'altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni.

Donde, un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere – come, del resto, è nel sistema attuale gestito “a ripartizione” l'assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto.

5.– Infine, anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge regionale n. 14 del 2019 è fondata.

5.1.– Va, anzitutto, ricordato che l'art. 11 della legge della regione Siciliana n. 3 del 2015 – nelle more della definizione, in conformità con lo statuto regionale, mediante le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), della decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2019 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto stesso – aveva previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione e i suoi enti e organismi strumentali (esclusi quelli del settore sanitario) avrebbero applicato le disposizioni del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011 «secondo quanto previsto dal presente articolo». Per quanto concerne gli organismi e gli enti strumentali regionali, i successivi commi 2 e 3, nel loro combinato contesto rinviano all'esercizio finanziario 2015 l'applicazione degli artt. 2 (affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria) e 4 (adozione del piano dei conti integrato) del citato d.lgs. n. 118 del 2011.

Infine, il successivo comma 9 del medesimo art. 11 imponeva a detti enti strumentali l'adeguamento dei propri regolamenti contabili alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2015».

L'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2018, modificando il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2017, ha imposto agli organi di amministrazione di enti istituiti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, di adottare entro il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo, pena la decadenza dell'organo e la

nullità degli atti adottati. Tale disposizione, stabilisce il comma 2 dell'art. 7 citato, trova applicazione dal 1° gennaio 2019.

Lo stesso art. 7 della legge regionale n. 8 del 2018 aveva disposto, prima della novella introdotta dall'art. 11 impugnato, che per detti enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale n. 3 del 2015 trovassero applicazione «entro e non oltre il 31 dicembre 2018».

La norma denunciata ha, poi, procrastinato di due anni (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020) l'adozione, per gli organismi e per gli enti strumentali della Regione della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011, secondo quanto già disposto dal citato art. 11 della legge regionale n. 3 del 2015.

5.2.– In forza dell'art. 79 del d.lgs. n. 118 del 2011, «la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» di cui allo stesso decreto legislativo «nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

Nella specie, la Regione ha disposto una dilazione (ulteriore) dell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, in riferimento agli enti strumentali regionali, con legge regionale e non – come, semmai, avrebbe dovuto – con la procedura concertativa o “pattizia” richiesta dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e, quindi, in forza delle norme di attuazione dello statuto, che richiedono l'attivazione della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello stesso statuto.

Del resto, la stessa sentenza n. 178 del 2012 di questa Corte, richiamata dalla difesa regionale, ribadisce che l'art. 27 citato «non pone alcuna deroga all'adozione di tali procedure [id est.: le procedure pattizie], con la conseguenza che, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle dell'art. 2, che il d.lgs. n. 118 del 2011 dichiara espressamente di attuare) si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria».

La circostanza, poi, che la decorrenza da ultimo indicata con l'art. 11 censurato segua altri analoghi interventi del legislatore regionale, non fatti oggetto di impugnativa statale, non può costituire elemento emendativo della dedotta, e sussistente, lesione dell'evocato parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che intesta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, tenuto conto inoltre (come messo in evidenza dalla sentenza n. 80 del 2017) della indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, della natura del d.lgs. n. 118 del 2011 di norma interposta in tale materia e del fatto che l'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo (il quale, tra l'altro, stabilisce: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto») è espressione di un principio generale di armonizzazione che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi).

Ordinanza 44/2022

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente *AMATO* - Redattore *NAVARRETTA*

Camera di Consiglio del 12/01/2022 Decisione del 12/01/2022

Deposito del 24/02/2022 Pubblicazione in G. U. 02/03/2022

Norme impugnate: Art. 3 della legge della Regione Liguria 01/06/2020, n. 11.

Massime: 44541

Atti decisi: ric. 67/2020

Massima n. 44541

Titolo

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, in mancanza della costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norma della Regione Liguria che prevede che il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, tramite il supporto della relativa struttura organizzativa, provvede all'istituzione della Rete multidisciplinare di supporto e di tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano in Liguria, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato). (Classif. 111012).

Testo

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente *ratione temporis*, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo.

(Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione in giudizio della resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Liguria n. 11 del 2020, secondo cui il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, tramite il supporto della relativa struttura organizzativa, provvede all'istituzione della Rete multidisciplinare di supporto e di tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano in Liguria, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato. La rinuncia è motivata da satisfattiva modifica della disposizione impugnata, alla quale non è stata data *medio tempore* applicazione, ad opera dell'art. 1 della legge reg. Liguria n. 3 del 2021). (*Precedenti: O. 51/2021 - mass. 43681; O. 226/2020 - mass. 42647; O. 244/2018 - mass. 40603; O. 60/2018 - mass. 39946; O. 55/2018 - mass. 39933; O. 223/2017 - mass. 39568; O. 146/2017 - mass. 39451; O. 112/2017 - mass. 39311; O. 100/2017 - mass. 39309*).

Atti oggetto del giudizio legge della Regione Liguria 01/06/2020 n. 11 art. 3

Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 lett. g)

Altri parametri e norme interposte norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) art. 23

Pronuncia

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Liguria 1° giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-11 agosto 2020, depositato in cancelleria il 7

agosto 2020, iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Udita nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 6-11 agosto 2020 e depositato il 7 agosto 2020 (reg. ric. n. 67 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Liguria 1° giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

che l'impugnato art. 3 della legge reg. Liguria n. 11 del 2020 prevede che «[i]l Garante, tramite il supporto della relativa struttura organizzativa, provvede all'istituzione della Rete multidisciplinare di supporto e di tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano in Liguria, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato»;

che, ad avviso del ricorrente, poiché «tra le istituzioni che operano a tutela delle vittime di reato devono ritenersi ricompresi anche apparati statali, data la formulazione del tutto generica e generalizzata della norma regionale, quest'ultima finisce per disporre l'attribuzione di funzioni [recte: funzioni] ad organi dello Stato, incidendo sulle loro competenze e sulla loro organizzazione»;

che, secondo il ricorrente, per tale ragione la disposizione impugnata lederebbe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.;

che, in particolare, sarebbe un principio costantemente ribadito nella giurisprudenza costituzionale quello in base al quale «le regioni non possono prevedere unilateralmente, pur nell'esercizio di competenza [recte: competenze] legislative concorrenti o residuali, forme di collaborazione su attribuzioni conferite alla competenza dello Stato»;

che, ad avviso della difesa statale, tali forme di collaborazione devono trovare fonte e presupposto in leggi statali che le prevedano e le consentano, «non potendo le regioni disporre unilateralmente degli uffici e degli organi dell'apparato statale» (vengono richiamate le sentenze n. 35 del 2011 e n. 167 del 2010 di questa Corte); che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio;

che, in prossimità dell'udienza pubblica del 25 maggio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato istanza di rinvio della trattazione della questione, al fine di valutare, alla luce delle modifiche apportate alla disposizione impugnata dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 2 aprile 2021, n. 3, recante: «Modifiche alla legge regionale 1° giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)», l'esistenza dei presupposti per la rinuncia al ricorso;

che, dopo il rinvio a nuovo ruolo disposto dal Presidente della Corte costituzionale con decreto del 19 maggio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 12 luglio 2021.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 12 luglio 2021, sul presupposto che, in conseguenza dello ius superveniens, la Regione «ha modificato le disposizioni impuginate eliminando i profili di illegittimità sollevati» e che «la legge impugnata risulta non aver avuto concreta applicazione nel periodo di vigenza», sicché «è venuto meno l'interesse alla declaratoria di incostituzionalità richiesta»;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente razione temporis, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 51 del 2021, n. 226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

(i) Vedi legge regionale 25 giugno 2021, n. 18 con la quale si dispone che per i termini già scaduti dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona di cui alla presente legge, sono riaperti per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(ii) Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 "A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona", previa accettazione dell'incarico e prestazione del giuramento."

(iii) Comma abrogato da comma 2 art. 10 legge regionale 20 aprile 2021, n. 5.

(iv) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6. Il comma 2 art. 2 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 riporta: "2. In prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e con decorrenza di effetti dalla data di giuramento del Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 come sostituito dal presente articolo."